1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 luglio 2011** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **205.** Sentenza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Impugnazione di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 - Trattazione delle sole questioni concernenti l'art. 15, commi 6-*ter*, lett. *b)* e *d)*, e 6-*quater* - Decisione sulle altre questioni riservata a separate pronunce.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 6-*ter*, lett. *b)* e *d)*, e 6-*quater*.

– Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000.

Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - Applicabilità della disciplina statale fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Ricorso delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Eccepita tardività delle impugnazioni proposte - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 6-*ter*, lett. *b)* e *d)*, e 6-*quater*.

– Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000.

Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - Previsione, da parte del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, comma 6-*ter*, lett. *b)* e *d)*.

– Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000).

Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Applicabilità delle norme concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Previsione, da parte del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza - Insussistenza dell'addotto presupposto giustificativo dell'emanazione delle censurate disposizioni - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento dell'ulteriore censura.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, comma 6-*quater*.

– Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000).

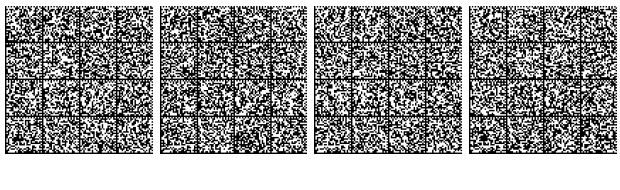

Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Applicabilità delle norme concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente della Regione - Carenza di interesse - Inammissibilità della questione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, comma 6-*quater*.

– Costituzione, art. 117, terzo comma. . . . . *Pag.* 1

N. **206.** Sentenza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento - Facoltà per l'imputato di chiedere l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e del giusto processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta - Formulazione indeterminata e oscura della questione - Inammissibilità.

– Cod. proc. pen., art. 516; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 111. . . . . *Pag.* 7

N. **207.** Sentenza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso della Regione Liguria - Impugnazione di disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Trattazione della questione riguardante l'art. 1 del suddetto decreto-legge - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 1.

– Costituzione, art. 117, quarto comma, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 1.

– Costituzione, art. 117, quarto comma, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Previsto definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni - Ricorso della Regione Liguria - Eccepita inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 1.

– Costituzione artt. 117, quarto comma, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Previsto definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, con previsione di vincolo di destinazione di dette disponibilità finanziarie - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata incidenza sulla disposizione statale relativa allo stanziamento del bilancio di previsione per l'anno 2010, delle somme destinate al Fondo nazionale per la montagna - Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali e dell'autonomia finanziaria, nonché dei principi di leale collaborazione e del legittimo affidamento - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia "ordinamento contabile" di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 1.

– Costituzione artt. 117, quarto comma, e 119. . . . . *Pag.* 12

N. **208.** Sentenza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi delle Regioni Toscana e Umbria - Impugnazione di disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Trattazione della questione riguardante l'art. 15, commi 1 e 2, del suddetto decreto-legge - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.

– Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.

– Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.

– Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per carenza di interesse - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.

– Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta ANAS, nonché dell'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio - Autorizzazione all'ANAS ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria in via transitoria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione interconnesse con le trattte autostradali in gestione diretta ANAS - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Denunciata violazione delle competenze legislative e regolamentari regionali con lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia "ordinamento civile" di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.

– Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. . . . . *Pag.* 17

N. **209.** Sentenza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Norme della Regione Toscana - Disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica legislativa delle disposizioni impugnate, *medio tempore* non applicate, nel senso auspicato dal ricorrente - Rinuncia al ricorso con adesione della controparte - Estinzione del giudizio.

– Legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, artt. 5, commi 3, lett. *c)*, e 4, lett. *c)*, 26, comma 3, 43, comma 2, lett. *c)*.

– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s)*; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985; direttiva 97/11/CEE del 3 marzo 1997; direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23.

Ambiente - Norme della Regione Toscana - Assoggettamento alla procedura di VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività a suo tempo esentate da valutazione - Previsione, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, di una procedura di VIA finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente - Ricorso del Governo - Lamentata indebita limitazione delle finalità della procedura di VIA, in contrasto con la normativa comunitaria - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, nonché del vincolo di osservanza della normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione.

– Legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, art. 43, comma 6, secondo periodo.

– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s)*; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985; direttiva 97/11/CEE del 3 marzo 1997; direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003. . . . . *Pag.* 23

N. **210.** Ordinanza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Previsione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza, salvo giustificato e documentato motivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente preclusione di ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni - Oscurità di uno dei quesiti - Manifesta inammissibilità.

– Cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lett. *b)*, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286.

– Costituzione, artt. 3 e 24. . . . . *Pag.* 35

N. **211.** Ordinanza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Appalti pubblici - Accertamento dell'insussistenza del possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei soggetti partecipanti alla gara dichiarati nella domanda di partecipazione - Incameramento della cauzione provvisoria da parte degli enti aggiudicatori e segnalazione all'autorità di vigilanza sui lavori pubblici (AVCP) - Denunciata violazione dei principi di parità, ragionevolezza e proporzionalità, nonché del buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

– D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 48, comma 1, seconda parte.

– Costituzione, artt. 3 e 97. . . . . *Pag.* 38

N. **212.** Ordinanza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversie relative a sanzioni irrogate da uffici finanziari per violazioni non tributarie - Obbligo per il giudice tributario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione - Mancata previsione della conservazione degli effetti della domanda nel nuovo processo che la parte ha l'onere di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Mancato esperimento del tentativo di ricercare una interpretazione costituzionalmente conforme - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 3, comma 1.

– Costituzione, artt. 24 e 113. . . . . *Pag.* 41

N. **213.** Sentenza 4 - 18 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Individuazione, con delibera della Giunta regionale, dei criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, nonché le modalità per il loro rinnovo - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per assenza di motivazione a sostegno della impugnazione - Reiezione.

– Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, art. 4, comma 2.

– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *a)* ed *e)*.

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di rinnovo automatico, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per generico riferimento a procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea e per intervenuta sostituzione, ad opera del Trattato di Lisbona, delle richiamate norme comunitarie interposte - Reiezione.

– Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, art. 4.

– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *a)* ed *e)*; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di rinnovo automatico, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Eccepita inammissibilità per difetto di motivazione - Reiezione.

– Legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3, artt. 1 e 2.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e)*.

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

– Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, art. 4, comma 1.

– Costituzione, art. 117, primo comma; d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), art. 1, comma 18; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Individuazione, con delibera della Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per il rilascio delle concessioni, nonché delle modalità per il loro rinnovo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di libera concorrenza, violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria, violazione della competenza statale esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, e di tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

– Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, art. 4, comma 2.

– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *a)* ed *e)*; d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), art. 1, comma 18; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Veneto - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

– Legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13, art. 5.

– Costituzione, art. 117, primo comma; d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), art. 1, comma 18; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

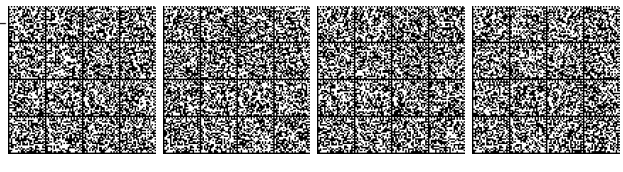

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Estensione della durata della concessione applicabile anche alle nuove concessioni per le quali, alla data di approvazione della disposizione censurata, sia in corso il procedimento di rilascio - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

– Legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3, artt. 1 e 2.
– Costituzione, art. 117, primo comma; d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), art. 1, comma 18; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). . . . . *Pag.* 44

N. **214.** Ordinanza 4 - 18 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione delle aliquote e dell'imposta - Facoltà dei Comuni di deliberare una aliquota ridotta (non inferiore al 4 per mille) in favore dei "cittadini" soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale - Mancata previsione dell'obbligo di riservare il medesimo trattamento fiscale alle unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari destinate ad abitazione principale dagli assegnatari - Lamentata disparità di trattamento e violazione dei principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione - Questione formulata in modo perplesso ed oscuro - Manifesta inammissibilità.

– D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 6, comma 4.
– Costituzione, artt. 3 e 53. . . . . *Pag.* 54

N. **215.** Ordinanza 4 - 18 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Configurazione come reato della condotta dello straniero che, già inottemperante all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche ai decreti reiterati - Punibilità dell'inottemperanza nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo» - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, nonché asserita lesione del diritto alla libertà personale - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale *in parte qua* della disposizione censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.

– D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quater* [come sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. *m)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94].
– Costituzione, artt. 3, 13 e 27, primo e terzo comma.

Straniero - Configurazione come reato della condotta dello straniero che, già inottemperante all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche ai decreti reiterati - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, nonché asserita lesione del diritto alla libertà personale - Sopravvenute variazioni del quadro normativo - Necessità di valutare la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quater* [come sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. *m)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94], anche in relazione al precedente comma 5-*ter*.
– Costituzione, artt. 3, 13 e 27, primo e terzo comma. . . . . *Pag.* 59

N. **216.** Ordinanza 4 - 18 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza di reato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di residualità delle misure restrittive della libertà personale - *Jus superveniens* sostitutivo della disposizione impugnata - Necessaria verifica della perdurante rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*.
– Costituzione, artt. 3 e 13. . . . . *Pag.* 67

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **47.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Amministrazione pubblica - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria - Disposizioni sulla assegnazione, amministrazione, utilizzo e vigilanza dei beni confiscati - Contrasto con la normativa nazionale di settore - Ricorso del Governo - Denunziata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale.

– Legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 art. 3, comma 1, lett. *b)*, *c)*, *f)*, *h)*.
– Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *g)*, *h)* e *l)*; legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-*undecies*, comma 2, lett. *b)*; d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2010, n. 50, art. 3, comma 4, lett. *f)* e *g)*. . . . . *Pag.* 71

N. **48.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Molise - Istituzione di un fondo per il microcredito - Destinatari degli interventi regionali - Soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un anno, e con una situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro - Lamentata discriminazione nei confronti dei cittadini residenti da meno di un anno - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del principio di libera circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio.

– Legge della Regione Molise 14 marzo 2011, n. 5, art. 2, comma 1.
– Costituzione, artt. 3 e 16, primo comma. . . . . *Pag.* 73

N. **11.** Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 28 giugno 2011 (del G.I.P. presso il Tribunale di Milano)

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per le opinioni da questi espresse nei confronti dei magistrati Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinoni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

– Deliberazione del Senato della Repubblica del 21 aprile 2010.
– Costituzione, art. 68, primo comma.. . . . . *Pag.* 74

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **205**

Sentenza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Impugnazione di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 - Trattazione delle sole questioni concernenti l'art. 15, commi 6-*ter*, lett. *b)* e *d)*, e 6-*quater* - Decisione sulle altre questioni riservata a separate pronunce.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 6-*ter*, lett. *b)* e *d)*, e 6-*quater*.
– Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000.

Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - Applicabilità della disciplina statale fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Ricorso delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Eccepita tardività delle impugnazioni proposte - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 6-*ter*, lett. *b)* e *d)*, e 6-*quater*.
– Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000.

Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - Previsione, da parte del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, comma 6-*ter*, lett. *b)* e *d)*.
– Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000).

Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Applicabilità delle norme concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Previsione, da parte del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza - Insussistenza dell'addotto presupposto giustificativo dell'emanazione delle censurate disposizioni - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento dell'ulteriore censura.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, comma 6-*quater*.
– Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000).

Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Applicabilità delle norme concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente della Regione - Carenza di interesse - Inammissibilità della questione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, comma 6-*quater*.
– Costituzione, art. 117, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA.

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-*ter*, lettere *b)* e *d)* e comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi con ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, notificati il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 6 ottobre 2010 ed iscritti ai nn. 102 e 106 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre (r. ric. n. 102 del 2010), la Regione Liguria ha impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, tra queste, l'art. 15, commi 6-*ter*, lettere *b)* e *d)*, e 6-*quater*, prospettando la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

La Regione, individuando in premessa il contenuto delle disposizioni impugnate, evoca in particolare, il comma 6-*ter*, lettera *b)*, del citato art. 15, che modifica l'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), inserendovi il comma 1-*bis*, ai sensi del quale: «al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni».

Richiama altresì la lettera *d)* del comma 6-*ter* del medesimo articolo ove si prevede un'ulteriore proroga disponendo, in sostituzione del comma 8 dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, che «in attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma l-*bis*».

Infine, considera il comma 6-*quater* dell'art. 15, il quale statuisce che «le disposizioni dei commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* del presente articolo si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza».

Assume la Regione Liguria che la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, disposta dalle lettere *b)* e *d)* del comma 6-*ter* del citato art. 15, incide nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente dall'art. 117, terzo comma, Cost.

Tali norme sarebbero, quindi, illegittime per le medesime ragioni già poste a fondamento della sentenza n. 1 del 2008, avente ad oggetto l'impugnativa dell'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» che prorogava di dieci anni le concessioni esistenti. La Corte ha, infatti, dichiarato in tale sentenza la norma «lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione di una proroga di dieci anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio».

Secondo la ricorrente, le norme in questione lederebbero anche le proprie competenze amministrative (art. 118 Cost.), perché precluderebbero l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 86 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale).

La lesione alla titolarità della competenza regionale attribuita dall'art. 117, terzo comma, Cost. emergerebbe anche dalla disposizione del comma 6-*quater* del medesimo art. 15, perché nelle materie devolute alla potestà legislativa concorrente lo Stato non potrebbe mai adottare norme di dettaglio, tantomeno "cedevoli". Se, invero, a dire della ricorrente, già prima della riforma costituzionale del 2001 dette norme erano ammissibili solo in determinati casi – vale a dire al fine di consentire l'applicazione di nuove leggi cornice ovvero per adempiere ad obblighi internazionali – nel mutato contesto normativo, sulla scia della giurisprudenza costituzionale per la quale «la nuova formulazione dell'art. 117, comma 3, rispetto a quella previgente dell'art. 117, comma 1, esprime l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina» (sentenza n. 282 del 2002), in dottrina si sarebbe andato consolidando l'orientamento di ritenere l'illegittimità costituzionale di norme statali di dettaglio nelle materie devolute alla potestà legislativa concorrente.

Conclude poi, sul punto, la Regione Liguria che, quando pure si ritenessero ammissibili norme statali di dettaglio "cedevoli" in casi determinati, non vi rientrerebbe la disposizione del comma 6-*quater* impugnato, che sarebbe, quindi, comunque illegittimo.

2. – Per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la stessa disposizione (art. 15, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010) è impugnata anche dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito di un ricorso attinente a diverse altre materie e disposizioni, notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre (r. ric. n. 106 del 2010), adducendo le medesime motivazioni esposte dalla Regione Liguria a fondamento dell'illegittimità delle norme "cedevoli".

3. – In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

In via preliminare ed in termini generali, la difesa dello Stato ha eccepito la tardività del ricorso perché proposto avverso norme del decreto-legge non modificate in sede di conversione e, quindi, immediatamente lesive.

Ha quindi premesso che le misure adottate con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nel quale si ascrivono le disposizioni impugnate, devono essere esaminate nel loro complesso, «sì che ognuna sorregge l'altra per raggiungere insieme le finalità perseguite di stabilizzazione e di rilancio economico».

Con riguardo alla disciplina in esame, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il ricorso sarebbe infondato, in quanto le disposizioni in materia di proroga di concessioni idroelettriche e la relativa previsione di cedevolezza sarebbero volte ad assicurare l'applicazione dei principi generali in materia, in attesa della legislazione regionale attuativa.

In particolare, la norma introdotta dalla disposizione combinata del comma 6-*ter*, lettera *b)*, e del comma 6-*quater* dell'art. 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, sarebbe volta a fornire una soluzione alle conseguenze della pronuncia di illegittimità dell'art. 1, comma 485, della legge n. 266 del 2005 ad opera della sentenza n. 1 del 2008, in quanto le imprese che avevano eseguito gli investimenti previsti dalla citata disposizione avevano adito le sedi giudiziarie, contestando il mancato rispetto del legittimo affidamento; inoltre, poiché, secondo le previsioni dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 molte concessioni idroelettriche sarebbero scadute nel 2010, le imprese concessionarie sarebbero dovute essere «rimesse in termini, in conformità a quanto previsto dal primo comma del suddetto art. 12».

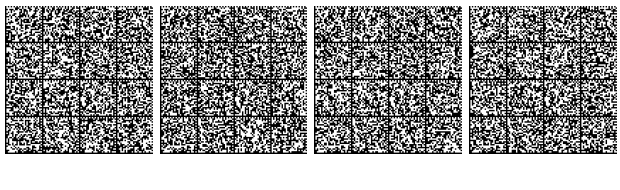

4. – Con memoria depositata il 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito che la norma risultante dalla disposizione combinata delle prescrizioni impugnate, di carattere "cedevole", assolve allo scopo di ovviare agli inconvenienti derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità, ad opera della sentenza n. 1 del 2008, della proroga decennale delle concessione delle grandi derivazioni di acqua.

5. – Successivamente, il 18 maggio 2011, anche le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna hanno depositato distinte memorie, che presentano un analogo contenuto.

Le ricorrenti hanno contestato la sussistenza della finalità, indicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di «assicurare l'applicazione dei principi generali posti, in attesa della legislazione regionale applicativa», dal momento che le norme impugnate non servirebbero a rendere operativi nuovi o vecchi principi fondamentali: al contrario, esse sarebbero contrastanti con i principi comunitari e nazionali di tutela della concorrenza.

Inoltre, l'affermazione dell'Avvocatura generale per la quale la disposizione impugnata tutelerebbe le imprese beneficiarie della proroga, poi dichiarata illegittima, garantendo loro un equo indennizzo, non sarebbe condivisibile, perché, da un canto, sarebbe «bizzarro e paradossale» che a fondamento della previsione della proroga delle concessioni idroelettriche venga posta una sentenza che ha dichiarato l'illegittimità di una norma analoga; dall'altro, il comma 6-*ter*, lettera *b)*, in esame, non si limiterebbe a garantire un equo indennizzo, ma ripristinerebbe la medesima proroga, seppure di durata inferiore. D'altro canto, non si comprenderebbe la ragione per cui lo Stato sarebbe intervenuto solo in prossimità della scadenza del termine previsto dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 per il bando relativo all'affidamento di nuove concessioni, pur in presenza di un'esigenza asseritamente pressante ed urgente.

In conclusione, secondo le Regioni ricorrenti, i ritardi delle amministrazioni nel bandire le gare per le nuove concessioni non potrebbero giustificare l'invasione, da parte dello Stato, della potestà legislativa regionale nella materia «energia», con norme peraltro lesive del principio di concorrenza.

6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 18 maggio 2011, ha depositato una ulteriore memoria, in cui ha riaffermato che il carattere "cedevole" attribuito dalla disposizione impugnata (art. 15, comma 6-*quater*) è in linea con i precedenti della Corte, tra i quali ha citato la sentenza n. 1 del 2002.

Considerato in diritto

1. – Le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, con distinti ricorsi, hanno impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra esse, la Regione Liguria, ha individuato in particolare l'art. 15, commi 6-*ter*, lettere *b)* e *d)*, e 6-*quater*, deducendo la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, e la Regione Emilia- Romagna, l'art. 15, comma 6-*quater*, deducendo la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Riservata a separate pronunce la decisione sulle impugnazioni delle altre disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, sono prese qui in esame le questioni di legittimità costituzionale relative appunto al citato art. 15, comma 6-*ter*, lettere *b)* e *d)*, e comma 6-*quater*.

Per la Regione Liguria, la previsione della proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico inciderebbe, con una disposizione di dettaglio, nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente dall'art. 117, terzo comma, Cost. Essa sarebbe, quindi, illegittima per le medesime ragioni poste a fondamento della decisione n. 1 del 2008, avente ad oggetto l'impugnativa dell'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" che prorogava di dieci anni le concessioni esistenti.

Secondo la ricorrente le norme in questione lederebbero anche le competenze amministrative regionali, perché precluderebbero l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico.

Del pari, sia per la Regione Liguria che per la Regione Emilia-Romagna sarebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost., anche sotto un ulteriore profilo, dal momento che, nelle materie devolute alla potestà legislativa concorrente, lo Stato non potrebbe adottare norme di dettaglio, neanche conferendo loro carattere "cedevole".

2. – Poiché i ricorsi pongono questioni analoghe, viene disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un'unica decisione.

3. – In via preliminare, l'eccezione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla tardività delle impugnazioni proposte solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nei confronti di disposizioni non modificate da quest'ultima, va disattesa, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che riconosce la tempestività della impugnazione dei decreti-legge successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente da questi dettata (*ex multis*, sentenza n. 383 del 2005).

Inoltre, sempre in via preliminare, la considerazione della manovra economica nel suo complesso, espressa dall'Avvocatura dello Stato, se può di certo orientare nell'individuazione delle finalità perseguite, vale a dire la stabilizzazione finanziaria ed il rilancio economico, non può, in questa sede, impedire che il vaglio di legittimità costituzionale sia operato in riferimento alle singole disposizioni, che presentano, tra l'altro, carattere fortemente disomogeneo le une dalle altre e che vengono impugnate in relazione a parametri costituzionali di volta in volta differenti.

4. – Il ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna è inammissibile per carenza di interesse.

La Regione Emilia-Romagna ha, invero, impugnato unicamente la norma (comma 6-*quater* dell'art. 15) che conferisce carattere "cedevole", rispetto all'emananda legislazione regionale, ad alcune disposizioni statali dettate in materia di concessioni di grandi derivazioni.

La caducatoria (solo) di detta disposizione e non (anche) di quelle asseritamente lesive del riparto delle competenze potrebbe rendere quest'ultime operanti anche nel caso della sopravvenienza di una normativa regionale.

Né potrebbe essere accolta la prospettiva, indicata all'udienza pubblica dalla Regione Emilia-Romagna, per la quale l'impugnativa resa esplicita solo con riguardo al comma 6-*quater* dell'art. 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, dovrebbe intendersi, peraltro, come implicitamente riferita anche alle disposizioni da esso richiamate.

Sennonché, essendo indubitabile che la Giunta regionale, con delibera del 20 settembre 2010, ha statuito l'impugnazione del comma 6-*quater* del citato art. 15 e non pure delle ulteriori norme, all'interpretazione propugnata dalla ricorrente osta il consolidato orientamento di questa Corte che considera inammissibili le questioni sollevate su disposizioni non espressamente indicate nella delibera della Giunta, sulla base della necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'ente si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione (da ultimo, sentenza n. 278 del 2010).

5. – Le questioni sollevate dalla Regione Liguria sono fondate.

Le disposizioni impugnate, infatti, in quanto attengono alla durata ed alla programmazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, si ascrivono alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente; poiché pongono un precetto specifico e puntuale – prevedendo la proroga automatica di dette concessioni – esse, inoltre, si configurano quali norme di dettaglio.

Questa Corte già con la sentenza n. 1 del 2008, nel vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 483 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 – i quali prevedevano la proroga delle concessioni idroelettriche ed i meccanismi per la sua operatività – ha ricondotto disposizioni analoghe a quelle oggi in esame alla menzionata materia e ne ha riconosciuto il carattere dettagliato, con conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale.

A differenti conclusioni, rispetto al citato precedente, non conduce la previsione della loro applicazione fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza (cosiddetta clausola di "cedevolezza"), contenuta nel comma 6-*quater* dell'art. 15 impugnato.

Assume l'Avvocatura generale che la richiamata disposizione si giustificherebbe in quanto volta ad assicurare l'applicazione dei principi generali in materia, in attesa dell'intervento del legislatore regionale.

Pur senza affrontare la complessa tematica della generale ammissibilità, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, delle norme statali "cedevoli" in ambiti devoluti alla potestà legislativa regionale, nel caso in esame, è sufficiente la considerazione che il presupposto addotto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a giustificazione dell'emanazione di dette norme – vale a dire l'esigenza di colmare, per il tempo necessario all'emanazione della normativa regionale, un vuoto legislativo nell'applicazione di principi fondamentali statali – in concreto non sussiste.

La proroga di cinque anni prevista dal comma 6-*ter*, lettera *b)*, dell'art. 15 in esame, è, invero, dichiaratamente finalizzata a consentire il rispetto del termine per l'indizione delle procedure ad evidenza pubblica, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), ed a recuperare il costo degli investimenti per gli interventi di ammodernamento effettuati dai concessionari, ai sensi dell'art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 266 del 2005, al fine dell'ottenimento della proroga.

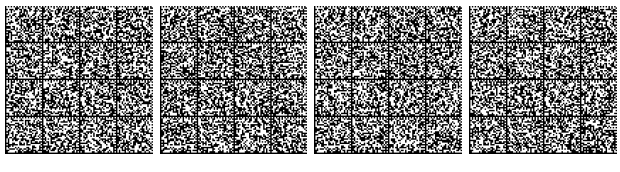

Tuttavia, a ben vedere, la prima finalità – quella di consentire il graduale espletamento delle procedure di evidenza pubblica imposte dal diritto comunitario e, quindi, di evitare uno iato temporale nell'erogazione del servizio – è, in realtà, perseguita, dal successivo comma 6-*ter*, lettera *e)*, che consente al concessionario uscente di proseguire la gestione della derivazione fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, se alla data di scadenza della concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo gestore.

Riguardo all'ulteriore finalità, in armonia con quella dichiaratamente perseguita dalla manovra in esame, del «contenimento della spesa pubblica», il recupero degli investimenti effettuati dai concessionari, attraverso detta proroga, è volto ad evitare che lo Stato venga esposto a richieste di indennizzi da parte dei suddetti concessionari. Questo intento del contenimento della spesa pubblica emerge anche con maggiore evidenza laddove si consideri il successivo comma 6-quinques dell'art. 15, il quale prevede che le somme incassate dai Comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza di questa Corte n. 1 del 2008, siano definitivamente trattenute dagli stessi Comuni e dallo Stato.

Le disposizioni impugnate, peraltro, sono incoerenti rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell'apertura alla concorrenza, contrastando con i principi comunitari in materia: seppure per un periodo temporalmente limitato, esse «impedisc[ono] l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori» (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010).

In particolare, la previsione della proroga di ulteriori sette anni, rispetto ai cinque di cui al comma l-*bis*, lettera *d)* del comma 6-*ter* dell'art. 15 impugnato, a favore delle concessionarie-società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate per una quota minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province e/o da società controllate dalle medesime, si muove in una direzione contraria alle indicazioni fornite a livello comunitario, (procedura d'infrazione IP/05/920), volte ad eliminare un ingiustificato favor riconosciuto a concessionari uscenti e/o aziende controllate da enti locali.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il criterio di riparto di competenze delineato dall'art. 117, terzo comma, Cost., non è temperato, nel caso in esame, dall'esigenza, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di dare attuazione ai principi generali posti dalla legislazione statale in materia, i quali, peraltro, pongono obiettivi non perfettamente in linea con quelli perseguiti dalle norme impugnate.

Ne consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 15, commi 6-*ter*, lettere *b)* e *d)*, e 6-*quater* – quest'ultimo nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-*ter*, lettere *b)* e *d)*, si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza – del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

6. – è assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 118 Cost. prospettata dalla Regione Liguria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Riuniti i giudizi,

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-*ter*, lettere* b) *e* d)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-*ter*, lettere* b) *e* d)*, si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza;*

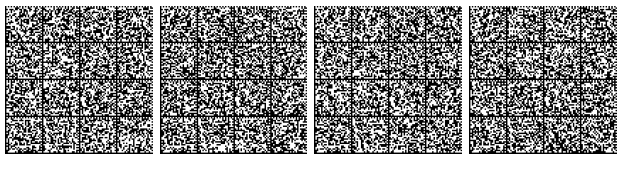

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente: QUARANTA

Il redattore: FRIGO

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2011

Il direttore della cancelleria: MELATTI

11C0466

N. **206**

Sentenza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento - Facoltà per l'imputato di chiedere l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e del giusto processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta - Formulazione indeterminata e oscura della questione - Inammissibilità.

– Cod. proc. pen., art. 516; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in combinato disposto con l'art. 516 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice di pace di Agrigento nel procedimento penale a carico di N. S. con ordinanza del 23 settembre 2010, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

1. – Il Giudice di pace di Agrigento, con ordinanza del 23 settembre 2010, pervenuta a questa Corte il 29 novembre 2010 (r.o. n. 400 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale e dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni, l'imputato possa usufruire di quello che può essere considerato un vero e proprio rito alternativo, in quanto l'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione al rito alternativo oltre l'udienza di comparizione».

Il rimettente era investito del processo nei confronti di un imputato accusato del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 582 del codice penale, per aver cagionato alla persona offesa lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Il giudice *a quo* aveva rigettato la richiesta di definizione anticipata del procedimento a norma dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 avanzata dall'imputato, ritenendo la somma corrisposta alla persona offesa «non adeguata, allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato» per i motivi indicati nell'ordinanza letta nell'udienza del 24 dicembre 2009, alla quale il rimettente si era riportato.

Dopo l'apertura del dibattimento, l'ammissione delle prove e l'esame di due testimoni, il pubblico ministero aveva proceduto, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., alla modifica dell'imputazione, contestando all'imputato lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. La difesa dell'imputato aveva però eccepito l'inammissibilità della modifica dell'imputazione, in quanto la certificazione medica posta a base della stessa, oltre a essere stata rilasciata dal medico curante e non dal personale sanitario di una struttura pubblica, era già allegata all'atto di querela ed era quindi ben nota al pubblico ministero, laddove l'art. 516 cod. proc. pen. fa riferimento a fatti nuovi emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale. Il giudice *a quo* si era riservato di decidere sulla questione e, a quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, in una successiva udienza «scioglieva la riserva, ritenendo ammissibile la contestazione, con ordinanza cui (…) si riporta[va] integralmente».

La difesa dell'imputato, richiamate le sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 di questa Corte, chiedeva di essere rimessa in termini allo scopo di effettuare l'offerta risarcitoria finalizzata all'estinzione del reato a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000. Il giudice, presone atto e considerato che l'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 esclude che ai fini dell'estinzione del reato la condotta riparatoria possa avvenire dopo l'udienza di comparizione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sopra indicata.

Il rimettente osserva che l'imputato ha chiesto di essere rimesso in termini per effettuare l'offerta risarcitoria e che, qualora venga dichiarata l'illegittimità delle norme censurate, consentendo così «l'ammissione al rito alternativo in caso di riparazione del danno a mezzo risarcimento, anche oltre l'udienza di comparizione», egli conseguirebbe la dichiarazione di estinzione del reato, un esito più conforme alla *ratio* del procedimento dinanzi al giudice di pace, caratterizzato dalla celerità del rito e, ove possibile, dalla conciliazione tra le parti.

La disciplina censurata sarebbe, secondo il rimettente, in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché, consentendo di accedere alla procedura alternativa solo nel caso in cui il fatto venga contestato fin dall'emissione dell'atto di citazione, irragionevolmente farebbe dipendere da un soggetto – il pubblico ministero – diverso dall'imputato la possibilità di pervenire alla definizione anticipata del procedimento, con conseguenze sanzionatorie certe e un trattamento più favorevole di quello conseguente a una condanna. La disciplina censurata sarebbe dunque irragionevole, «essendo una valutazione discrezionale ed insindacabile del p.m. o, meglio, anche la sola scrupolosità con cui quest'ultimo assume le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale a condizionare il rito da applicare e a privare l'interessato dei benefici connessi ai procedimenti speciali».

L'istituto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, che si fonda sull'interesse dello Stato alla definizione dei procedimenti relativi a reati di minore importanza con risparmio di tempo e di spese e sull'interesse dell'imputato a evitare l'ulteriore corso del procedimento e l'eventuale condanna, ha come effetto tipico l'estinzione del reato, sicché – aggiunge il rimettente – la relativa domanda esprime una modalità di esercizio del diritto di difesa. Considerate, quindi, la natura e la funzione dell'istituto, la preclusione dell'accesso ad esso nel caso in cui un reato suscettibile di

estinzione a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 «costituisca oggetto di contestazione nel corso dell'istruzione dibattimentale per modifica ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., risulta – secondo il rimettente – priva di razionale giustificazione»; infatti, l'avvenuto superamento del limite temporale rappresentato dall'udienza di comparizione (la cui *ratio* è quella di evitare che l'imputato possa vanificare l'attività processuale a seconda degli esiti del dibattimento) nel caso in esame non sarebbe riconducibile a una libera scelta dell'imputato, ossia a un'inerzia allo stesso addebitabile.

Secondo il rimettente, la disciplina censurata sarebbe lesiva dell'art. 3 Cost. anche sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni identiche, tra chi abbia commesso un certo reato e possa chiedere la definizione anticipata del procedimento e chi si veda preclusa la richiesta perché la relativa contestazione è intervenuta solo nel corso del dibattimento. Inoltre, aggiunge il giudice *a quo*, nel caso di specie non è ravvisabile alcuna inerzia nella condotta processuale dell'imputato, che aveva già optato per una definizione anticipata del processo, sicché sussiste una disparità di trattamento tra imputati per i quali non sia aperto il dibattimento e imputati che chiedano la definizione anticipata del processo per il reato risultante dalla modifica dell'imputazione a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., nel caso di richiesta avanzata nell'udienza di comparizione per il reato originariamente contestato nell'atto di citazione a giudizio e non accolta.

Le norme censurate risulterebbero altresì lesive dell'art. 24 Cost., non essendo assicurato l'esercizio del diritto di difesa a fronte della modifica dell'imputazione, in quanto «la determinazione unilaterale dell'organo dell'accusa, il quale, pur a conoscenza del fatto diverso, omette la contestazione nell'atto di citazione a giudizio, priva l'imputato di una delle possibili opzioni processuali». Nel caso di specie, sottolinea il rimettente, precludendo all'imputato di «ridelineare la propria strategia difensiva in seguito alla modificazione dell'imputazione», le norme censurate finiscono per far ricadere sull'imputato stesso gli effetti dell'errore commesso dal pubblico ministero. La modifica dell'imputazione non determinata da un'evenienza fisiologica del procedimento (ossia dall'istruttoria dibattimentale, sicché il relativo rischio rientrerebbe nei calcoli dell'imputato), ma da una patologia processuale (ossia da un errore o da una scelta del pubblico ministero) «non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato di essa non responsabile, il quale ha il diritto di prediligere la propria strategia difensiva, previa valutazione informata e consapevole», tanto più che la presunzione di legalità dell'operato del pubblico ministero e il principio di completezza delle indagini preliminari comportano un legittimo affidamento sulle scelte compiute da tale organo.

Risulterebbe infine violato, secondo il rimettente, il principio del giusto processo, che implica «la lealtà processuale delle parti, dal momento che la normativa di cui si denuncia la censurabilità pone le parti su un piano di assoluta disparità, rispetto al dettato di cui all'art. 111 della Costituzione».

Considerato in diritto

1. − Il Giudice di pace di Agrigento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale e dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni, l'imputato possa usufruire di quello che può essere considerato un vero e proprio rito alternativo, in quanto l'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione al rito alternativo oltre l'udienza di comparizione».

Secondo il rimettente, le norme censurate sarebbero lesive dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto, consentendo all'imputato di procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ai fini della sua estinzione solo quando il fatto sia contestato fin dall'emissione dell'atto di citazione, condizionerebbero la definizione anticipata del procedimento a una valutazione discrezionale e insindacabile del pubblico ministero o anche alla sola scrupolosità delle sue determinazioni riguardo all'esercizio dell'azione penale.

L'art. 3 Cost. sarebbe altresì violato sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni identiche, con riferimento all'imputato che può chiedere la definizione anticipata del procedimento per un certo reato, rispetto a quello al quale la stessa richiesta è preclusa perché la contestazione del medesimo reato è avvenuta solo nel dibattimento; analoga violazione sussisterebbe in relazione all'imputato per il quale non sia stato aperto il dibattimento rispetto all'imputato che chieda la definizione anticipata del processo per il reato risultante dalla modifica dell'imputazione a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., qualora tale richiesta sia stata rigettata nel corso dell'udienza di comparizione per il reato oggetto dell'originaria imputazione.

Le norme censurate sarebbero, inoltre, in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto, in forza di esse, «la determinazione unilaterale dell'organo di accusa, il quale, pur a conoscenza del fatto diverso, omette la contestazione nell'atto di citazione a giudizio», priva l'imputato di «una delle possibili opzioni processuali». Sussisterebbe infine la violazione dell'art. 111 Cost., in quanto, in contrasto con «la lealtà processuale» prescritta dal principio del giusto processo, le norme censurate porrebbero «le parti su un piano di assoluta disparità».

2. − La questione è per più ragioni inammissibile.

3. – Il giudice rimettente muove dall'idea che l'istituto introdotto dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 sia assimilabile ai procedimenti speciali previsti dal codice di procedura penale e sia qualificabile come «un vero e proprio rito alternativo».

In realtà, i procedimenti speciali previsti dal codice di procedura penale, e in particolare l'applicazione della pena su richiesta delle parti, si distinguono dalla definizione del procedimento disciplinata dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000; quest'ultima, infatti, non è un rito alternativo, attivabile con una richiesta dell'imputato (che nel caso di modificazione dell'imputazione potrebbe avvenire anche nel corso del dibattimento), ma una fattispecie estintiva complessa, basata su una condotta riparatoria, antecedente, di regola, all'udienza di comparizione (a meno che l'imputato dimostri di non averla potuta tenere in precedenza) e giudicata idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Anche a queste esigenze si ricollega lo "sbarramento" procedimentale rappresentato dall'udienza di comparizione, che risponde non solo alla logica deflattiva, che pure caratterizza la disciplina dettata dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, ma altresì alla necessità di assicurare, per riprendere un'espressione utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. V, n. 41297 del 26 settembre 2008), la «spontaneità» della condotta dell'imputato. E' in questa prospettiva, del resto, che la Corte di cassazione ha letto l'analogo "sbarramento" previsto dall'art. 62, numero 6), cod. pen. (che prevede, come circostanza attenuante, la riparazione del danno prima del giudizio), ritenendo che lo stesso non dia luogo ad una «irragionevole compressione del diritto di difesa», ma si ponga «in sintonia con la *ratio* dell'attenuante, che è di dare rilevanza solo a comportamenti che, precedendo gli sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse, contingenti esigenze difensive, possano considerarsi sintomatici di ravvedimento» (Cass. pen., Sez. I, n. 3340 del 13 gennaio 1995).

D'altra parte, il perfezionamento delle condotte riparatorie non dipende normalmente dal contenuto dell'imputazione, come è dimostrato dal rilievo che esse ben possono essere realizzate anche prima dell'esercizio dell'azione penale, benché talvolta una dipendenza ci possa essere, come nel caso in cui l'insufficiente determinazione del danno da risarcire sia stata determinata dalla descrizione del fatto contenuta nell'originaria imputazione, diversa da quella emergente in seguito alle nuove contestazioni.

4. – Ciò premesso, una prima ragione di inammissibilità della questione deriva dalla carente descrizione della fattispecie concreta da parte del rimettente, laddove si limita a dare atto che la richiesta di definizione anticipata del procedimento a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, inizialmente avanzata dall'imputato, era stata rigettata in quanto la somma corrisposta alla persona offesa era stata ritenuta «non adeguata, allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato».

Nell'ordinanza di rimessione non si precisa per quale ragione la somma era stata ritenuta inadeguata e, in particolare, se ciò era stato in qualche modo determinato dal contenuto dell'originaria imputazione, mentre il rimettente avrebbe dovuto chiarire se l'inidoneità della condotta riparatoria dell'imputato dipendeva da lacune o da inesattezze dell'imputazione originaria rispetto a quella modificata nel corso del dibattimento.

5. – Una seconda ragione di inammissibilità della questione deriva dal carattere indeterminato e oscuro della sua formulazione, operata dal rimettente facendo riferimento al «combinato disposto» dell'art. 516 cod. proc. pen. e dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, laddove non è previsto «che, in caso di modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni», l'imputato possa avvalersi dell'istituto estintivo previsto dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000.

Il rimettente prospetta, dunque, due censure (legate, nell'ordinanza di rimessione, ora con la disgiuntiva «ovvero», ora con la formula «e/o») senza interrogarsi sulle rationes dell'una e dell'altra, che appaiono diverse per presupposti: la prima, infatti, fa leva sul carattere "tardivo" della nuova contestazione, e prescinde dalla realizzazione, nel termine di legge, di una condotta riparatoria, mentre la seconda è incentrata sulla tempestività della condotta riparatoria, pur ritenuta inidonea a integrare la fattispecie estintiva del reato, e prescinde dal carattere "fisiologico" o meno della modifica dell'imputazione.

Né a rendere ragione dell'articolazione della questione nelle due censure indicate giova il riferimento alla sentenza di questa Corte n. 265 del 1994 (richiamata dalla successiva sentenza n. 333 del 2009), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni».

Con riferimento all'ipotesi della contestazione "tardiva", la sentenza n. 265 del 1994 ha messo l'accento sul rilievo che, nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, la valutazione dell'imputato è «indissolubilmente legata» alla natura dell'addebito, trattandosi «non solo di avviare una procedura che permette di definire il merito del processo al di fuori e prima del dibattimento, ma di determinare lo stesso contenuto della decisione, il che non può avvenire se non in riferimento a una ben individuata fattispecie penale»; con riguardo all'ipotesi della reiterazione della richiesta di applicazione della pena, la stessa sentenza ha invece richiamato il disposto dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., che non considera «l'evenienza in cui la pena richiesta dall'imputato risulti inevitabilmente incongrua, in quanto formulata con riferimento a una imputazione poi modificatasi nel corso della istruzione dibattimentale». Entrambi gli argomenti non sono immediatamente riferibili alla definizione del procedimento disciplinata dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, in quanto in essa, per un verso, la condotta riparatoria, come si è visto, non è necessariamente condizionata dall'imputazione e, per altro verso, manca una regola analoga a quella dettata dall'art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.

Deve quindi concludersi che la formulazione delle diverse censure mosse dal rimettente e il rapporto tra le stesse presentano aspetti di indeterminatezza e di oscurità, che anche sotto questo profilo fanno ritenere la questione inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale e dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente: MADDALENA

Il redattore: LATTANZI

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2011

Il direttore della cancelleria: MELATTI

11C0467

N. **207**

Sentenza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso della Regione Liguria - Impugnazione di disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Trattazione della questione riguardante l'art. 1 del suddetto decreto-legge - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 1.
– Costituzione, art. 117, quarto comma, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 1.
– Costituzione, art. 117, quarto comma, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Previsto definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni - Ricorso della Regione Liguria - Eccepita inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 1.
– Costituzione artt. 117, quarto comma, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Previsto definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, con previsione di vincolo di destinazione di dette disponibilità finanziarie - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata incidenza sulla disposizione statale relativa allo stanziamento del bilancio di previsione per l'anno 2010, delle somme destinate al Fondo nazionale per la montagna - Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali e dell'autonomia finanziaria, nonché dei principi di leale collaborazione e del legittimo affidamento - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia "ordinamento contabile" di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 1.
– Costituzione artt. 117, quarto comma, e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA,

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato presso la cancelleria della Corte il 6 ottobre 2010 ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2010.

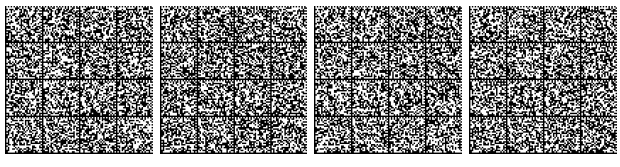

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Liguria e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte il 6 ottobre 2010 la Regione Liguria ha impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prospettando, nell'insieme, la violazione degli articoli 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché dei principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento.

2. — La Regione, in premessa, ha svolto alcune considerazioni sulla *ratio* normativa che sottende, a proprio avviso, il complessivo contenuto precettivo del decreto-legge in esame.

Si osserva, in proposito, che diverse disposizioni contenute nel titolo primo, la cui rubrica reca «Stabilizzazione finanziaria», non tengono conto delle regole costituzionali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono limiti rigidi a voci specifiche di spesa.

L'inclusione delle Regioni e degli enti locali tra i destinatari delle norme impugnate avviene, prosegue la ricorrente, o mediante espresso riferimento ad esse, oppure mediante il riferimento generico alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), cioè a quelle elencate annualmente dall'Istat entro il 31 luglio di ogni anno.

3. — Tanto premesso in generale, la Regione Liguria, nel sottoporre al vaglio della Corte, tra gli altri, l'art. 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha dedotto – quanto ad esso – la violazione dei soli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., nonché dei principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento.

4. — La ricorrente richiama il contenuto della suddetta norma, inserita nel titolo primo del citato decreto-legge, la cui rubrica reca «Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni».

Essa prevede che «le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato».

4.1. — Con specifico riguardo alla disposizione impugnata, la ricorrente deduce che vi è «il fondato timore» che rientri nella suddetta previsione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009 (Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010), nel quale 44 milioni di euro sono stati stanziati per il Fondo nazionale per la montagna. A tale decreto non risulta essere seguito alcun atto di impegno formale da parte degli organi dello Stato. Si tratta, in particolare, degli stanziamenti allocati nel capitolo 7620 del bilancio regionale 2010.

5. — La norma in esame sarebbe illegittima, in quanto inciderebbe sull'autonomia finanziaria delle Regioni (art. 119 Cost.) e sulla loro competenza legislativa piena in materia di comunità montane (art. 117, quarto comma, Cost.). Una somma già stanziata nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e già destinata alle Regioni – della quale, dunque, queste avevano tenuto conto nell'impostare il proprio bilancio ed i propri programmi – viene "avocata" allo Stato per un mancato impegno che non dipende da alcuna inerzia o colpa della Regione.

Ciò – oltre a discostarsi dal principio di leale collaborazione tra istituzioni – altererebbe la programmazione già compiuta dalla Regione, violando il legittimo affidamento di questa e condizionando le sue scelte finanziarie e legislative relative alle comunità montane.

Né potrebbe asserirsi che lo stanziamento di cui al d.P.C.m. 17 dicembre 2009 non abbia una specifica garanzia costituzionale a favore della Regione, in quanto, secondo la ricorrente, più volte questa Corte avrebbe dichiarato l'illegittimità di leggi statali che, in una materia costituzionalmente spettante alle Regioni, siano intervenute in modo restrittivo per l'autonomia regionale.

Nella specie, l'intervento statale inciderebbe in una materia delicata quale l'equilibrio del bilancio regionale, nel quale legittimamente potevano essere impegnate somme per le quali erano assicurate corrispondenti entrate.

Infine, rileva la ricorrente, la procedura di definanziamento, nonostante incida gravemente sull'equilibrio finanziario delle Regioni, non prevederebbe alcuna partecipazione della Conferenza Stato-Regioni, con violazione, anche sotto questo particolare profilo, del principio di leale collaborazione.

6. — Con atto di costituzione del 4 novembre 2010 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, la non fondatezza della questione.

In particolare, la difesa dello Stato ha rilevato che l'impugnazione sarebbe tardiva, in quanto la norma del decreto-legge n. 78 del 2010 sarebbe immediatamente lesiva essendo rimasta immutata in sede di conversione in legge.

Nel merito, la difesa dello Stato prospetta, in generale – con riguardo all'intero testo normativo in cui si inserisce la disposizione censurata – la sussistenza della potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, e, con specifico riguardo al citato art. 1, di «sistema tributario e contabile dello Stato».

7. — Con memoria depositata il 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito che la norma impugnata, la quale prevede il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, rientra nella suddetta competenza esclusiva dello Stato.

8. — Successivamente, in data 17 maggio 2011, anche la Regione Liguria ha depositato memoria.

La ricorrente ha richiamato, a sostegno delle proprie argomentazioni, l'art. 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), relativo al finanziamento del Fondo per la montagna, nonché la sentenza di questa Corte n. 326 del 2010, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010).

La Regione, quindi, ha contrastato le prospettazioni difensive dello Stato, affermando che la disposizione censurata non è riconducibile alla materia del sistema tributario e contabile, in quanto non incide su tale ambito.

Considerato in diritto

1. — La Regione Liguria ha impugnato numerose disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento, nell'insieme, agli articoli 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento.

La presente pronuncia ha ad oggetto esclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del citato decreto-legge – prospettata con riguardo ai soli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento – essendo riservata ad altre pronunce la valutazione delle restanti questioni proposte con il medesimo ricorso.

1.1. — Occorre, peraltro, rilevare che la difesa dello Stato, nel corso della discussione orale, ha posto in rilievo come si imponga una valutazione unitaria di tutte le disposizioni del decreto-legge in questione, oggetto di impugnazione, in quanto esse si inquadrerebbero in una unica e complessa manovra di riduzione della spesa e sarebbero riconducibili nel loro insieme, finalisticamente, alla materia del coordinamento della finanza pubblica.

Al riguardo, si deve osservare che, se è pur vero che, in linea generale, le disposizioni normative contenute nel decreto-legge e nella relativa legge di conversione perseguono la suindicata finalità, non è men vero che ciascuna di esse ha una propria specificità, sicché deve essere esaminata distintamente dalle altre e per il suo peculiare contenuto normativo. E non è senza significato che, nella specie, la difesa regionale abbia censurato l'art. 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 solo con riferimento ad alcuni dei parametri costituzionali invocati rispetto alle altre disposizioni del medesimo decreto-legge impugnate con lo stesso ricorso.

1.2. — Tanto premesso, in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di tardività dell'impugnazione, in quanto effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge nei confronti di disposizioni non modificate in sede di conversione.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è costante nel riconoscere la tempestività della impugnazione dei decreti-legge anche successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento (*ex multis*, sentenza n. 383 del 2005).

2. — La norma sospettata di illegittimità costituzionale prevede che «le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato».

La ricorrente, con riferimento alla circostanza che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2009 (Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010) era prevista l'allocazione della somma di circa 44 milioni di euro a favore del Fondo nazionale per la montagna, e dunque, a favore anche delle comunità montane, e che il definanziamento disposto dalla norma ora censurata ha eliminato detta somma dagli stanziamenti, ritiene che siano stati lesi l'art. 117, quarto comma, Cost. e l'art. 119 Cost., in quanto lo Stato avrebbe inciso sulla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di comunità montane e sull'autonomia finanziaria regionale, e avrebbe leso, altresì, i principi di leale collaborazione tra istituzioni e di legittimo affidamento, per effetto della alterazione della programmazione già effettuata dalla Regione, sulla base degli stanziamenti disposti dallo Stato.

3. — La questione non è fondata.

3.1. — Preliminarmente, occorre procedere all'esatta individuazione del *thema decidendum*.

L'articolo impugnato, nel suo primo periodo, prevede il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non siano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009. Esso prosegue, quindi, al secondo periodo, indicando le modalità attraverso cui attuare tale previsione, e pone, nell'ultimo periodo, un vincolo di destinazione delle disponibilità finanziarie in questione, che debbono essere versate all'entrata del bilancio statale per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.2. — Questa Corte, al fine di identificare la materia nella quale trovano collocazione le norme, statali o regionali, sottoposte allo scrutinio di costituzionalità, con costante orientamento ha affermato che occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina stabilita dalle norme scrutinate, per ciò che esse dispongono, alla luce della *ratio* dell'intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi punti fondamentali, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi delle norme medesime, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (*ex multis*, sentenza n. 165 del 2007).

4. — Sulla base del suindicato criterio ermeneutico, può ritenersi condivisibile la deduzione dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale l'art. 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 trova la sua fonte legittimatrice nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e)*, Cost., nella materia dell'ordinamento contabile.

Assume, innanzi tutto, particolare valore, in questo quadro, la circostanza che si verte in tema di stanziamenti previsti dallo Stato nel proprio bilancio, con destinazione ad una serie molto vasta di interventi, tra i quali vi è anche quello concernente il Fondo nazionale per la montagna e, dunque, anche le comunità montane.

Si tratta, nello specifico, di risorse statali, non ancora utilizzate, che, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, ricevono nel bilancio dello Stato una nuova destinazione ritenuta più consona in rapporto al mutato quadro di politica economica, con specifico riferimento all'esigenza di attenuazione dell'onere per l'ammortamento del debito pubblico statale.

Né la presunta illegittimità della norma impugnata, come invece deduce la ricorrente, può desumersi dalla prospettata violazione del principio di leale collaborazione.

In particolare, non è esatto che la norma in questione vada ad incidere su rapporti consolidati in data anteriore alla propria entrata in vigore. Dal momento che oggetto dell'intervento sono risorse del bilancio dello Stato non ancora impegnate, non è sostenibile che esse abbiano dato vita a rapporti già consolidati, mentre proprio la mancanza di concreti atti di impegno, in presenza di risorse assegnate ma non utilizzate in un arco di tempo circoscritto, non breve, giustifica che l'intervento sia stato effettuato proprio su quelle risorse.

Inoltre, a parte il rilievo che – per costante giurisprudenza (*ex multis*, sentenza n. 79 del 2011) – tale principio non può trovare applicazione nell'attività legislativa, si deve ricordare che, nella specie, si versa in una ipotesi di potestà legislativa esclusiva dello Stato, per cui non vi è concorso di competenze diversamente allocate, né ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà.

Tale conclusione si giustifica in quanto vengono in rilievo somme ancora legittimamente programmabili dallo Stato e, soprattutto, non suscettibili di essere utilizzate dalle Regioni.

Sotto altro aspetto, va osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che non può considerarsi costituzionalmente illegittima la norma legislativa statale che, incidendo su somme iscritte in fondi statali, provveda ad una diversa utilizzazione di risorse «non impegnate o programmate» in un periodo determinato, «disponendo la nuova programmazione di esse per il conseguimento degli obiettivi di rilevanza strategica nazionale» (sentenza n. 16 del 2010); obiettivi, nella fattispecie ora in esame, rappresentati dalla esigenza di ridurre il debito pubblico dello Stato.

Pertanto, la disposizione impugnata non è lesiva dei parametri costituzionali, evocati dalla ricorrente, di cui agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.

A ciò è da aggiungere, comunque, che non ricorre, nella specie, una ipotesi riconducibile ai principi enunciati da questa Corte con la sentenza, richiamata dalla ricorrente, n. 326 del 2010. Con detta pronuncia è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010).

Quest'ultimo, nello «stabilire anche la cessazione del finanziamento statale delle comunità in questione tramite il fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cui fa espresso riferimento l'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992), palesa una irragionevolezza che si riverbera sulla autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali come ridisegnata dall'art. 119 Cost. e come operante nelle more dell'attuazione del c.d. federalismo fiscale, lasciando privo di copertura finanziaria e, comunque, di una regolamentazione sia pure transitoria, un settore di rilievo, qual è quello degli investimenti strutturali a medio e lungo termine effettuati mediante la stipulazione di mutui originariamente "garantiti" dal finanziamento statale».

Fermo restando che un intervento di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, nell'ambito di una più articolata manovra finanziaria e di bilancio, determina necessariamente e funzionalmente, nel tempo, un complessivo riordino e riallocazione delle risorse, non è ravvisabile, in ragione della norma oggi censurata, l'incisione diretta di alcun settore di spesa, rientrante nell'ambito delle comunità montane, proiettato in una pluralità di esercizi finanziari e garantito in origine da risorse statali.

D'altronde, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenze n. 79 del 2011 e n. 105 del 2007) che non sussiste alcun obbligo dello Stato di procedere al finanziamento di attività rientranti nelle competenze legislative regionali.

In particolare, con la sentenza n. 79 del 2011 si è affermato che la decisione statale di revocare il finanziamento di un'opera, in un ambito rientrante nella potestà residuale della Regione, non incide sulle competenze legislative e amministrative della stessa, in quanto non impedisce a quest'ultima di realizzarla con fondi propri. Né è ravvisabile un intervento unilaterale nella sfera regionale, come potrebbe avvenire, ad esempio, nell'ipotesi di spostamento delle risorse su altre opere, non concordate.

5. — In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi che la disposizione impugnata, in ragione del suo contenuto precettivo, sia lesiva della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di comunità montane. Ciò in quanto l'ambito delle comunità montane, come conferma, altresì, il carattere meramente ipotetico della deduzione relativa al Fondo nazionale per la montagna, viene in rilievo solo indirettamente, nel quadro della manovra di bilancio effettuata dallo Stato con le disposizioni di cui al titolo primo del decreto-legge n. 78 del 2010.

6. — In proposito, comunque, è opportuno ricordare come questa Corte abbia avuto modo di chiarire, che, se è pur vera la circostanza secondo la quale numerose leggi statali abbiano disposto nel tempo finanziamenti a favore delle comunità montane, tuttavia le sopravvenute esigenze di contenimento della spesa pubblica nella finanza locale possono giustificare interventi legislativi di riduzione e razionalizzazione delle erogazioni dello Stato in favore delle Regioni e degli enti locali, nel medesimo settore, nel segno di una diversa allocazione delle risorse in vista di un riequilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenze n. 326 del 2010 e n. 237 del 2009).

7. — Neppure viene in rilievo, nella specie, il principio di legittimo affidamento, al quale ha fatto riferimento la ricorrente, atteso che la disposizione impugnata ha inciso su stanziamenti statali di tre anni precedenti, per i quali non sono stati posti in essere né programmi, né atti di impegno.

È evidente, pertanto, che la ricorrente non avrebbe potuto fare legittimo affidamento sullo stanziamento in questione prima che le relative somme fossero concretamente rese disponibili mediante l'adozione di tali atti.

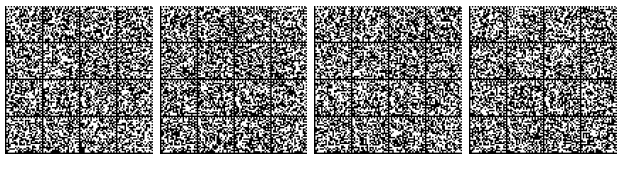

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promossa dalla Regione Liguria, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente: QUARANTA

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2011

Il direttore della cancelleria: MELATTI

11C0468

N. **208**

Sentenza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi delle Regioni Toscana e Umbria - Impugnazione di disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Trattazione della questione riguardante l'art. 15, commi 1 e 2, del suddetto decreto-legge - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.
– Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.
– Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.
– Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per carenza di interesse - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.
– Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.

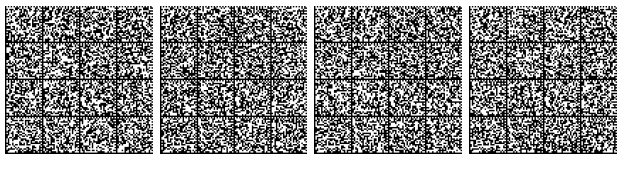

Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta ANAS, nonché dell'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio - Autorizzazione all'ANAS ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria in via transitoria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione interconnesse con le trattte autostradali in gestione diretta ANAS - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Denunciata violazione delle competenze legislative e regolamentari regionali con lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia "ordinamento civile" di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2.
– Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Paolo MADDALENA , Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Umbria, notificati il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 30 settembre 2010 ed il 6 ottobre 2010 ed iscritti ai nn. 97 e 103 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

Uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 30 settembre (r. ric. n. 97 del 2010), la Regione Toscana ha impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, l'art. 15, commi 1 e 2, prospettando la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

La Regione, in premessa, richiama il contenuto delle disposizioni impugnate, ai sensi delle quali: «1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

2. — In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo d.P.C.m. di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto».

Premette ancora la ricorrente che, successivamente alla conversione, il primo comma è stato parzialmente modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), con l'aggiunta, dopo le parole «modalità per l'applicazione» della frase «entro il 30 aprile 2011».

Ritiene la Regione Toscana che le disposizioni impugnate incidano sulle materie di competenza legislativa concorrente «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione».

La ricorrente assume, infatti, che la variazione in aumento dei pedaggi sulle autostrade e sui raccordi autostradali, prevista dalla prima parte del primo comma dell'articolo impugnato, comporti necessariamente effetti riflessi sulla viabilità alternativa a quella autostradale, perché determinerebbe una maggiore affluenza del traffico sui percorsi alternativi, con conseguente aggravio dei costi di manutenzione e dei fenomeni di inquinamento nei territori limitrofi. In proposito, anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che gli aumenti tariffari «non possono non incidere sull'andamento della viabilità, della circolazione e dei trasporti in ambito regionale» (viene citata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. III, del 5 ottobre 2006, n. 9917).

In virtù di quanto esposto e, in specie, per l'incidenza delle disposizioni in esame sulle materie di competenza concorrente «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione», il legislatore statale avrebbe dovuto prevedere quantomeno il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione dei pedaggi.

Analoghi rilievi varrebbero anche per la previsione dell'individuazione da parte del Governo delle tratte da sottoporre a pedaggio, contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 15 impugnato, senza il coinvolgimento della Regione interessata: l'introduzione *ex novo* di un corrispettivo produrrebbe, secondo la ricorrente, conseguenze significative sulla viabilità in generale e, in particolare, sulla vivibilità delle zone interessate.

Anche in questo caso, l'incidenza sulle materie «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione» avrebbe dovuto comportare un coinvolgimento della Regione interessata.

Infine, dall'illegittimità costituzionale del comma 1 del citato art. 15 deriverebbe anche quella del comma 2, che consente all'ANAS S.p.a., sia pure soltanto in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, di «applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS». Anche detta disposizione, influendo sulla viabilità, inciderebbe sulle materie «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione» senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni, neppure nella forma dell'intervento nella Conferenza Stato-Regioni.

La dedotta illegittimità emergerebbe altresì dalla circostanza per la quale la maggiorazione di cui trattasi si applicherebbe anche alle stazioni di esazione che non si interconnettono in modo diretto ed esclusivo alle autostrade ed ai raccordi autostradali in gestione diretta ANAS S.p.a., e che, quindi, servono anche strade regionali; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 giugno 2010 ha, infatti, individuato una serie di stazioni di esazione alle quali applicare la maggiorazione prevista dalla disposizione censurata non collegate in via diretta ed immediata alle autostrade ed ai raccordi autostradali in gestione diretta ANAS S.p.a. (per quanto riguarda la Toscana, le stazioni di Firenze-Certosa e Val di Chiana).

2. – Anche la Regione Umbria, con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 30 settembre (r. ric. n. 103 del 2010), ha impugnato, tra le altre, le disposizioni contenute nell'art. 15, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, prospettando la violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

Dopo aver premesso il contenuto della normativa impugnata, la Regione Umbria si dichiara interessata ad agire per il tratto del raccordo autostradale, in gestione diretta ANAS S.p.a., Perugia-Vettole [rectius, Bettolle], che da Perugia conduce all'innesto della Al, casello Val di Chiana.

La ricorrente ritiene che le norme in esame non rientrino in alcuna delle materie attribuite alla competenza esclusiva statale, bensì in materie, spettanti alla competenza concorrente stabilita dall'art. 117, terzo comma, Cost., delle «grandi reti di trasporto», o di «coordinamento della finanza pubblica» o, ancora – per gli effetti indiretti che tali disposizioni determinano sulla viabilità locale non soggetta a tariffazione – del «governo del territorio» e che, pertanto, illegittimamente, prevedrebbero disposizioni di dettaglio.

Inoltre, anche a voler ritenere che esigenze di sussidiarietà giustifichino l'attrazione della competenza legislativa in capo allo Stato, nondimeno si sarebbe dovuto prevedere l'intesa con le Regioni interessate, secondo i principi stabiliti sin dalla sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte.

Sotto altro profilo, la previsione del ricorso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e dunque ad una fonte non legislativa in una materia di competenza concorrente, sarebbe in contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., ai sensi del quale la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

3. — In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dei ricorsi.

In via preliminare, l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito la tardività del ricorso perché proposto avverso norme del decreto-legge non modificate in sede di conversione e, quindi, immediatamente lesive.

Ha quindi premesso che le misure adottate con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nel quale si ascrivono le disposizioni impugnate, devono essere esaminate nel loro complesso «sì che ognuna sorregge l'altra per raggiungere insieme le finalità perseguite di stabilizzazione e di rilancio economico».

Quindi, con riguardo alle specifiche disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 15, la difesa dello Stato assume, parimenti, l'inammissibilità delle censure perché le disposizioni non riguarderebbero direttamente le Regioni ricorrenti, dal momento che «l'Anas è una società statale, disciplinata da normativa statale, così come le autostrade».

Inoltre, le misure previste dall'art. 15 in esame sarebbero finalizzate alla riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS S.p.a. in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di maggior efficienza della rete autostradale nazionale, poiché la determinazione dei pedaggi è strettamente connessa ai costi di investimento, manutenzione straordinaria e gestione del servizio fornito.

4. — Con memorie depositate il 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le argomentazioni svolte negli atti di intervento.

Le disposizioni impugnate, infatti, inciderebbero solo di riflesso sulle competenze delle Regioni ricorrenti, per le ripercussioni che potrebbero avere sulla viabilità locale: le relative censure sarebbero, pertanto, inammissibili, in quanto non sorrette da un interesse concreto ed attuale.

5. — Di seguito, rispettivamente in data 17 e 18 maggio 2011, anche le Regioni Toscana ed Umbria hanno depositato memorie illustrative.

La Regione Toscana ha, innanzitutto, replicato all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale sostenendo di aver interesse alla proposizione del ricorso in quanto ente esponenziale, rappresentante degli interessi generali della comunità stanziata sul proprio territorio, e, quindi, legittimata ad impugnare gli atti che incidono in modo pregiudizievole su di esso. Ha, quindi, ribadito gli argomenti svolti nel ricorso introduttivo.

Anche la Regione Umbria ha, innanzitutto, replicato all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale, sottolineando l'invasione, ad opera di dette disposizioni, dell'ambito della propria competenza legislativa concorrente.

Ha, inoltre, precisato che le disposizioni impugnate sono ritenute lesive delle competenze regionali per la disciplina applicabile al raccordo Perugia-Bettolle, per il quale l'art. 98 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) non riserva allo Stato la determinazione dei pedaggi.

Infine, con riferimento alla deduzione della Presidenza del Consiglio in ordine all'intento di ridurre i finanziamenti all'ANAS S.p.a., la Regione ha sottolineato che anche la materia «coordinamento della finanza pubblica» è una materia concorrente, per la quale resterebbero ferme le censure avanzate nell'atto introduttivo.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Toscana ed Umbria, con distinti ricorsi, hanno impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, l'art. 15, commi 1 e 2, deducendo la violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione.

Riservata a separate pronunce la decisione sulle impugnazioni delle altre disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, vengono qui in esame le questioni di legittimità costituzionale relative al citato art. 15, commi 1 e 2.

2. — Le ricorrenti assumono che le disposizioni impugnate ledono il precetto contenuto nell'art. 117, terzo comma, Cost. ed il principio di leale collaborazione.

Le previsioni della variazione in aumento dei pedaggi sulle autostrade e sui raccordi autostradali, dell'individuazione delle tratte da sottoporre a pedaggio e della maggiorazione tariffaria forfettaria inciderebbero, infatti, sulla viabilità alternativa a quella autostradale, perché determinerebbero una maggiore affluenza del traffico sui percorsi alternativi, con conseguente aggravio dei costi di manutenzione e dei fenomeni di inquinamento nei territori limitrofi.

Lo Stato avrebbe quindi disposto nelle materie di competenza concorrente «governo del territorio», «grandi reti di trasporto e navigazione», e, per la Regione Umbria, «coordinamento della finanza pubblica», senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni interessate.

3. — Poiché i ricorsi pongono questioni analoghe, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un'unica decisione.

4. — In via preliminare, l'eccezione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla tardività delle impugnazioni proposte solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nei confronti di disposizioni non modificate da quest'ultima, va disattesa, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che riconosce la tempestività della impugnazione dei decreti-legge successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente da questi dettata (*ex multis*, sentenza n. 383 del 2005).

Inoltre, sempre in via preliminare, la considerazione della manovra economica nel suo complesso, auspicata dall'Avvocatura dello Stato, se può di certo orientare nell'individuazione delle finalità perseguite, vale a dire la stabilizzazione finanziaria ed il rilancio economico, non può, in questa sede, impedire che il vaglio di legittimità costituzionale sia operato in riferimento alle singole disposizioni, che presentano, tra l'altro, carattere fortemente disomogeneo le une dalle altre e che vengono impugnate in relazione a parametri costituzionali di volta in volta differenti.

Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata nell'atto di intervento – in quanto le disposizioni impugnate inciderebbero solo di riflesso sulle competenze regionali – poiché, lamentando le Regioni la lesione delle proprie competenze, l'effettivo pregiudizio di esse concerne il merito del giudizio.

5. — Nel merito, le questioni non sono fondate.

Le norme censurate constano di tre disposizioni, oggetto dell'odierno scrutinio di legittimità.

La prima, contenuta nella parte iniziale del primo comma del citato art. 15, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano determinati criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria, oltre che a quelli relativi alla gestione.

La seconda, prevista dall'ultima parte del primo comma del suddetto art. 15, prescrive l'individuazione, ad opera del medesimo d.P.C.m., delle tratte da sottoporre a pedaggio, in precedenza a libera percorrenza.

È, infine, stabilita l'applicazione di una maggiorazione tariffaria forfettaria (di 1 o 2 euro, a seconda delle classi di pedaggio) in via transitoria (art. 15, secondo comma) presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS S.p.a.

Dette disposizioni si articolano in una disciplina a regime, ove l'ammontare del pedaggio è determinato con il menzionato d.P.C.m., ed in una disciplina transitoria, ove viene previsto che, sino all'applicazione della nuova tariffa, sia applicata in via forfettaria una maggiorazione fissa ai caselli delle autostrade assentite in concessione, che si interconnettono con le autostrade e con i raccordi autostradali gestiti dall'ANAS. S.p.a.

Come espresso nel terzo comma della disposizione impugnata, la previsione del pedaggio in tratte in precedenza a libera percorrenza e le modalità di determinazione di esso sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti dall'ANAS S.p.a. sono state introdotte nell'ambito delle misure stabilite per ridurre i contributi annui, a favore di quest'ultima, a carico del bilancio statale.

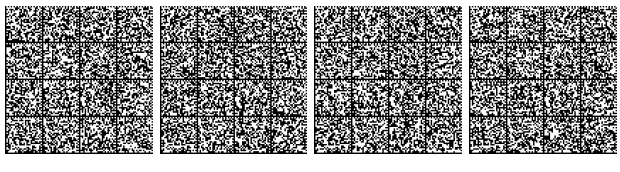

Costituiscono, dunque, il risultato della scelta del mutamento di regime dell'utilizzazione di infrastrutture, da gratuito a pagamento, per esigenze di bilancio, anche in conseguenza dell'applicazione in materia di trasporti del principio "chi usa paga", di matrice comunitaria.

Il pagamento del pedaggio, infatti, viene richiesto in ragione dell'utilizzazione dell'autostrada o del raccordo autostradale gestiti direttamente dall'ANAS S.p.a., appartenenti al demanio statale.

Secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), l'art. 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) ha, invero, individuato, sulla base della tabelle allegate, la rete autostradale e stradale di interesse nazionale, che – già appartenente al demanio statale ai sensi dell'art. 822 cod. civ. – non è stata trasferita a quello regionale o locale. In essa sono ricomprese le autostrade ed i raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS S.p.a. che, oltre a rimanere nella titolarità statale, mantengono la loro destinazione funzionale all'interesse generale.

6. — In questo quadro normativo, la previsione dell'applicazione di un pedaggio rientra nella disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale e, quindi, anche nella materia, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, «ordinamento civile».

Questa Corte, per quanto concerne i beni del demanio marittimo, ha, invero, ritenuto che diritto dominicale e facoltà ad esso inerenti «precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile» (sentenza n. 427 del 2004).

Ha, inoltre, in più occasioni, affermato che «la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato» (sentenza n. 370 del 2008).

In tali aspetti è compresa altresì la potestà di imposizione e di riscossione del canone per la concessione di aree del demanio statale, in relazione alla quale è determinante la titolarità del bene e non la titolarità delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni (sentenza n. 286 del 2004).

Sulla base delle considerazioni appena svolte, la fissazione del pedaggio per l'utilizzazione delle autostrade e dei raccordi in gestione diretta, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità per la loro applicazione, in ragione della natura e del regime demaniale del bene cui afferisce, si ascrive alla potestà legislativa esclusiva statale.

Inoltre, la stretta correlazione tra il disposto del comma 2 del citato art. 15 e quello del comma 1 – desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla transitorietà del regime ivi contemplato – consente un'interpretazione restrittiva dello stesso, volta ad escludere l'imposizione agli automobilisti di una prestazione patrimoniale a prescindere dall'utilizzo in concreto del tratto viario interessato dal pedaggio (autostrade e raccordi in gestione diretta dell'ANAS S.p.a.): interpretazione che rende infondate le censure sul punto.

Dalle considerazioni che precedono emerge, quindi, l'infondatezza delle censure proposte dalle Regioni Toscana ed Umbria nei ricorsi in esame.

7. — Con riferimento, poi, alla dedotta lesione della materia «governo del territorio», secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, l'ambito cui ricondurre le relative competenze «va ricercato non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, bensì attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività» (sentenza n. 383 del 2003). Alla luce del richiamato principio, è irrilevante il fatto che la disposizione denunciata, pur non incidendo sulla conformazione del territorio, possa avere effetti sulla affluenza del traffico sui percorsi alternativi e, quindi, sulla viabilità locale.

Le disposizioni, invero, non appaiono volte a disciplinare i molteplici usi del territorio, combinando tra loro i vari interessi rilevanti, al fine di conseguire un ordinato assetto di quest'ultimo, ma nell'intento di contribuire alla copertura dei costi di ANAS S.p.a. incidono solo indirettamente, a seconda della scelta operata dal singolo utente, sulla circolazione locale.

Per quanto concerne l'invocata materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», è assorbente la considerazione per cui «armonizzazione» e «coordinamento» della finanza presuppongono differenti risorse, attribuite a diversi enti.

Di contro, nell'ambito delle norme oggetto di giudizio, non vengono incise risorse regionali, dal momento che l'ANAS S.p.a. è società a partecipazione interamente statale, il bene è di interesse nazionale ed il pedaggio è dovuto dal singolo utente.

Infine, per quanto riguarda il riferimento alla materia «grandi reti di trasporto», le disposizioni, sebbene abbiano ad oggetto autostrade e strade di interesse nazionale, non possono essere ricondotte interamente alla materia indicata che

– come già chiarito per la materia «aeroporti» dalla sentenza n. 51 del 2008 – riguarda principalmente le infrastrutture e non i loro aspetti gestori e di utilizzazione.

Ne consegue che quanto richiesto all'utente per l'utilizzo del bene demaniale statale e del servizio pubblico cui il bene è funzionale rientra nella disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale, come sopra illustrato, e, quindi, nella potestà legislativa statale esclusiva.

8. — La riconduzione della disciplina in esame alla potestà legislativa esclusiva riservata allo Stato, comporta, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 Cost., la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare allo Stato e, pertanto, l'infondatezza delle questioni anche in riferimento a detto parametro.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti delle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente: QUARANTA

Il redattore: FRIGO

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2011

Il Direttore della Cancelleria: MELATTI

11C0469

N. **209**

Sentenza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Norme della Regione Toscana - Disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica legislativa delle disposizioni impugnate, *medio tempore* non applicate, nel senso auspicato dal ricorrente - Rinuncia al ricorso con adesione della controparte - Estinzione del giudizio.

– Legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, artt. 5, commi 3, lett. *c)*, e 4, lett. *c)*, 26, comma 3, 43, comma 2, lett. *c)*.

– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s)*; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985; direttiva 97/11/CEE del 3 marzo 1997; direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23.

Ambiente - Norme della Regione Toscana - Assoggettamento alla procedura di VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività a suo tempo esentate da valutazione - Previsione, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, di una procedura di VIA finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente - Ricorso del Governo - Lamentata indebita limitazione delle finalità della procedura di VIA, in contrasto con la normativa comunitaria - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, nonché del vincolo di osservanza della normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione.

– Legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, art. 43, comma 6, secondo periodo.
– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s)*; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985; direttiva 97/11/CEE del 3 marzo 1997; direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA.

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 3, lettera *c)*, e 4, lettera *c)*, 26, comma 3, 43, commi 2, lettera *c)*, e 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 19 aprile 2010, depositato in cancelleria il 29 aprile 2010 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso spedito per la notifica il 19 aprile 2010 e depositato il successivo 29 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, gli artt. 5, commi 3, lettera *c)*, e 4, lettera *c)*, 26, comma 3, 43, commi 2, lettera *c)*, e 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza».

Il ricorrente ritiene che le norme regionali impugnate violino i parametri costituzionali indicati, in quanto sarebbero in contrasto con la direttiva 19 giugno 2001, n. 2001/41/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per quanto riguarda le sostanze classificate come cance-

rogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) e con la direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), come modificata ed integrata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) e dalla direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia).

Le norme impugnate sarebbero, inoltre, in contrasto con la normativa nazionale di recepimento di tali direttive dettata dallo Stato, nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

1.1. – L'impugnato art. 5, comma 3, lettera *c)*, della legge reg. n. 10 del 2010 prevede che l'effettuazione della VAS sia subordinata alla preventiva valutazione, svolta dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali «per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006; rientrano in questa fattispecie solo i piani e programmi, e le relative modifiche, elaborati per settori diversi da quelli elencati al comma 2, lettera *a)*».

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, questa disposizione, nella parte in cui limita la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai soli piani e programmi (e relative modifiche) che presiedono alla approvazione di progetti sottoposti a VIA (o a verifica di assoggettabilità a *VIA)* ai sensi degli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006, violerebbe l'art. 117, primo e secondo comma, lettera *s)*, Cost., in quanto restringerebbe «l'ambito di applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 3-*bis*» dell'art. 6 «del citato d.lgs. che fanno riferimento indistinto a tutti i piani ed i programmi che presiedono all'approvazione di progetti di qualsiasi genere (e non solo di quelli sottoposti o assoggettabili a VIA e, ancor meno, a quelli previsti dagli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006)».

Per il ricorrente, in particolare, «ricondurre la parola "progetti" ai soli progetti di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006, come ha indicato il legislatore regionale, rappresenta una restrizione illegittima dell'ambito di applicazione della normativa statale in materia di VAS». Ne sarebbero conferma, sul piano letterale, la circostanza che, ove il legislatore statale avesse voluto davvero una siffatta restrizione, lo avrebbe fatto «in via espressa, come accaduto nel caso di cui al comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006».

Il ricorrente richiama, poi, la Relazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 14 settembre 2009, dalla quale risulterebbe confermata la sottoposizione alla procedura di assoggettabilità a VAS anche di piani e programmi che definiscono il quadro per successive autorizzazioni relativamente a progetti non sottoposti a VIA.

1.2. – L'impugnato art. 5, comma 4, lettera *c)*, della legge reg. n. 10 del 2010 prevede che, «in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni», non siano sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità, tra gli altri, «i piani regolatori dei porti di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per i quali è necessaria la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA per effetto delle norme vigenti, a condizione che non prevedano varianti o modifiche ai piani e programmi sovraordinati; in caso contrario la VAS o la verifica di assoggettabilità si applica a tali varianti o modifiche».

Per il Presidente del Consiglio dei ministri questa disposizione violerebbe l'art. 117, primo e secondo comma, lettera *s)*, Cost., poiché, in base al combinato disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 84 del 1994 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, i piani regolatori portuali sarebbero sottoposti ad entrambe le procedure di VAS e di VIA.

Secondo la difesa erariale, a seguito del recepimento nell'ordinamento nazionale della disciplina comunitaria in tema di VAS da parte del d.lgs. n. 152 del 2006, i piani regolatori portuali sarebbero interessati da entrambi i procedimenti, «rientrando tra i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e, nel caso abbiano contenuti tali da potere essere considerati come progetti ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, anche nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di VIA». In particolare, la sottoposizione a VAS di tali piani sarebbe desumibile dai commi 1 e 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.3. – L'art. 26, comma 3, della legge reg. n. 10 del 2010 prevede che «il proponente, ove necessario alla luce del parere motivato, predispone in collaborazione con l'autorità competente, una proposta di revisione del piano o programma da sottoporre all'approvazione dell'autorità procedente. A tal fine il proponente informa l'autorità competente sugli esiti delle indicazioni contenute nel parere motivato, ovvero se il piano o programma sia stato soggetto a revisione o se siano state indicate le motivazioni della non revisione».

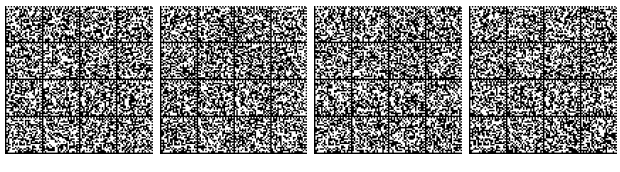

Per il Presidente del Consiglio dei ministri questa disposizione, nella parte in cui consente al proponente di informare l'autorità competente circa le motivazioni della non revisione del piano o programma in conformità al parere motivato, violerebbe l'art. 117, primo e secondo comma, lettera *s)*, Cost., in quanto dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, «sebbene non esplicitamente affermato», sembrerebbe desumibile che il parere motivato dell'autorità competente sia non solo obbligatorio ma anche vincolante per l'autorità procedente e, conseguentemente, che esso obblighi alla revisione del piano o del programma.

1.4. – L'art. 43, comma 2, lettera *c)*, della legge regionale impugnata prevede che siano sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48, «i progetti concernenti modifiche a opere o impianti che siano ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, realizzati, in fase di realizzazione, o autorizzati, qualora dette modifiche possano avere effetti negativi significativi sull'ambiente. Nei casi in cui il proponente, non ravvisando la possibilità di tali effetti, non richieda l'attivazione della procedura di verifica, è necessario che una dichiarazione in merito, adeguatamente motivata, a firma di tecnico con idonea qualifica, sia allegata alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'opera. Sia il proponente, sia l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera, possono in ogni caso richiedere all'autorità competente di esprimersi preventivamente circa la sussistenza delle condizioni di cui sopra».

La difesa erariale richiama la sentenza n. 120 del 2010 della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che, sebbene la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sia «praticabile in ipotesi contraddistinte da parametri suscettibili di apprezzamenti opinabili», si possono comunque «riscontrare, all'interno del sistema normativo, elementi che contribuiscono a formare un parametro di valutazione il più possibile oggettivo, in modo da ridurre il margine di opinabilità insito nella formula prognostica suddetta». Sulla scorta di tale premessa, la Corte ha escluso che – al fine di stabilire se siano oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA «le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate» – il consenso dei proprietari interessati e delle amministrazioni possa costituire valida ragione giustificativa, dato che i primi sono motivati da logiche individuali e le seconde sono istituzionalmente preposte alla cura di interessi (in primo luogo attinenti al governo del territorio) non necessariamente coincidenti con la tutela ambientale.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri la norma impugnata violerebbe l'art. 117, primo e secondo comma, lettera *s)*, Cost., in quanto sarebbe in contrasto con la normativa di cui alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 (ed, in particolare, con l'art. 20 di tale decreto), che, nel disciplinare la procedura di assoggettabilità a VIA, non prevede una fase preliminare a siffatta procedura, «libera da ogni forma di pubblicità ed informazione per il pubblico».

1.5. – L'art. 43, comma 6, della legge reg. n. 10 del 2010 dispone che «le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

Per il ricorrente, questa disposizione, limitatamente al suo secondo periodo (cioè ai casi in cui oggetto della procedura siano «le parti di opere o attività non interessate da modifiche»), violerebbe l'art. 117, primo e secondo comma, lettera *s)*, Cost., in quanto «la limitazione delle finalità della procedura di VIA ivi disposta, seppur apprezzabile sotto il profilo economico-finanziario, risulta contraria "all'effetto utile" della direttiva 85/337/CEE».

La difesa erariale richiama, al riguardo, la sentenza n. 67 del 2010 della Corte costituzionale nella parte in cui questa ha affermato che le garanzie sottese ad una domanda di rinnovo «riposano, appunto, sulla necessità di verificare se l'attività estrattiva a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della "proroga" o del "rinnovo" del provvedimento di autorizzazione». Nella pronunzia citata la Corte ha anche precisato che, «proprio in tema di autorizzazioni "postume", la giurisprudenza della Corte di giustizia europea appare ispirata a criteri particolarmente rigorosi (sentenza 3 luglio 2008, procedimento C-215/06), essendosi ribadito che, "a livello di processo decisionale è necessario che l'autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull'ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, dato che l'obiettivo consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti"».

Secondo il ricorrente, in via generale, la finalità che il legislatore persegue quando assoggetta a rinnovo un'attività già autorizzata ovvero data in concessione, sarebbe proprio quella di consentire all'amministrazione di valutare nuovamente se l'interesse del privato a proseguire l'attività sia ancora compatibile con la tutela dei vari interessi pubblici compresenti. Il ricorrente ritiene, pertanto, che in tale ipotesi, contrariamente a quanto previsto dalla norma regionale impugnata, l'amministrazione possa negare la prosecuzione dell'attività privata al fine di tutelare un interesse primario ed assoluto, quale quello alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

2. – La Regione Toscana si è costituita con una memoria nella quale sostiene la infondatezza di tutte le questioni proposte dal ricorrente.

2.1. – In ordine alla questione formulata in riferimento all'art. 5, comma 3, lettera *c)*, della legge reg. n. 10 del 2010, la Regione Toscana sostiene che la disposizione impugnata non sia in contrasto con il comma 3-*bis* dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 (secondo il quale «l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente»), posto che quest'ultimo usa l'espressione «dei progetti» e non «di progetti», volendo con ciò riferirsi non a generici progetti, ma specificatamente ai progetti già citati e descritti al comma 2, lettera *a)*, che sono appunto quelli di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006.

Nella disposizione impugnata, pertanto, la Regione, considerando significativi per l'ambiente i progetti sottoposti a VIA e a verifica di VIA, avrebbe correttamente mutuato l'espressione già utilizzata al comma 2, lettera *a)*, dello stesso art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, e si sarebbe limitata a chiarire in modo univoco le modalità applicative dell'art. 6, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto alla generica (e potenzialmente ambigua) espressione («impatti significativi per l'ambiente») utilizzata dalla norma statale.

2.2. – In ordine alla questione proposta in riferimento all'art. 5, comma 4, lettera *c)*, della legge reg. n. 10 del 2010, la Regione Toscana chiarisce, anzitutto, che esistono due procedimenti per l'approvazione del piano regolatore portuale: uno disciplinato dall'art. 5 della legge n. 84 del 1994, che si applica ai porti di interesse statale, sedi di autorità portuale, l'altro disciplinato dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), che si applica ai porti di interesse regionale.

Secondo la difesa regionale, la norma impugnata si riferirebbe solo ai piani regolatori portuali di interesse statale e sarebbe meramente recettiva della disciplina statale dettata dall'art. 5, comma 4, della legge n. 84 del 1994, che prevede la sottoposizione a VIA (e non anche a *VAS)* di tale piano, sulla scorta del suo carattere sostanzialmente progettuale.

Ad escludere la sottoposizione a VAS del piano regolatore portuale di interesse statale, secondo la difesa regionale, vi sarebbero pertanto il principio di specialità (che imporrebbe la applicazione della norma speciale costituita dall'art. 5 della legge n. 84 del 1994, in luogo della norma generale recata dal d.lgs. n. 152 del 2006, invocata dal ricorrente), nonché argomenti logici (essendo, a dire della Regione, «assurdo» assoggettare prima a VAS e poi a VIA il medesimo piano).

La Regione Toscana, al fine di completare il quadro descrittivo della disciplina in materia, chiarisce altresì che i piani regolatori portuali regionali si configurano, ai sensi dell'art. 47-*ter* della legge reg. n. 1 del 2005, quali atti di governo del territorio attuativi degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici. Per tale ragione essi non rientrerebbero nell'applicazione dell'impugnato art. 5, comma 4, lettera *c)*, della legge reg. n. 10 del 2010, ma ricadrebbero nella categoria degli atti di governo del territorio da assoggettare a VAS, qualora il piano ad essi sovraordinato non sia già stato assoggettato a detta valutazione.

2.3. – In ordine alla questione proposta in riferimento all'art. 26, comma 3, della legge reg. n. 10 del 2010, la Regione Toscana prospetta l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il ricorso, sostenendo che proprio dalla norma statale invocata dal ricorrente (art. 15 del d.lgs. n. 152 del 2006) emerga il carattere obbligatorio, ma non vincolante, del parere motivato reso dall'autorità competente a valutare la compatibilità ambientale del piano o del programma.

La difesa regionale sottolinea, in particolare, come la disciplina statale in materia, con l'adozione del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), abbia abbandonato l'iniziale configurazione della VAS, sulla falsa riga della VIA, quale processo decisionale autonomo (sostanzialmente autorizzatorio e di controllo esterno) teso ad una valutazione di compatibilità/incompatibilità del piano o del programma, a favore di una configurazione, più aderente alla direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), come procedura a supporto della decisione, preordinata a garantire che i profili ambientali siano valutati e ponderati già durante l'elaborazione dei piani e dei programmi, ed anteriormente alla loro approvazione.

2.4. – In ordine alla questione proposta in riferimento all'art. 43, comma 2, lettera *c)*, della legge reg. n. 10 del 2010, la Regione Toscana sostiene che la norma impugnata si sia limitata, in primo luogo, a riprodurre il contenuto della disciplina statale – desumibile dall'art. 20, comma 1, lettera *b)*, e dagli allegati II, III e IV alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 – secondo la quale l'attivazione della procedura di screening è subordinata al preliminare accertamento delle «notevoli ripercussioni negative sull'ambiente», e, in secondo luogo, a disciplinare modalità procedurali di valutazione delle ripercussioni negative per l'ambiente.

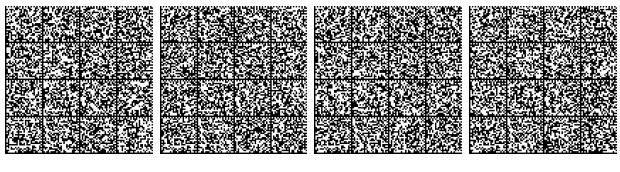

A parere della difesa regionale, il richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza n. 120 del 2010 della Corte costituzionale non sarebbe pertinente, attesa l'assoluta eterogeneità di contenuto tra la norma oggi impugnata e quella giudicata dalla Corte con la sentenza citata (art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, recante «Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt»). In particolare, nel caso deciso con la sentenza n. 120 del 2010 non sarebbe stata esaminata la previsione di una fase preliminare alla verifica di assoggettabilità a VIA, ma «l'aprioristica esenzione dall'obbligo di munirsi di titolo abilitativo per "le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate"».

La Regione Toscana sostiene che da questa sentenza (così come dal dato letterale delle disposizioni statali di riferimento), semmai, si desuma, limitatamente alle modifiche ed estensioni dei progetti, la necessità di un'attività preliminare di verifica, preordinata ad accertare la sussistenza dei presupposti per la procedura di screening. La stessa difesa regionale ritiene che il controllo pubblico in ordine alla necessità dell'attivazione della fase di screening, così come previsto dalla norma impugnata, non possa che essere espletato dall'autorità competente ad autorizzare la realizzazione dell'opera, mediante una valutazione effettuata sulla base dei documenti tecnici allegati dal proponente.

Per la Regione, «l'interpretazione della difesa erariale, tesa a prefigurare un obbligo generale di attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità per i casi di modifica in questione, non trova quindi riscontro nella disciplina comunitaria e statale, ponendosi, anzi, in contrasto con i principi di non duplicazione e semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale».

2.5. – In ordine alla questione proposta in riferimento all'art. 43, comma 6, della legge reg. n. 10 del 2010, la Regione Toscana sostiene che la disposizione impugnata abbia esplicitato il principio che riconosce nel rinnovo o nella proroga la sede appropriata per riconsiderare, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità propria dell'atto autorizzativo, la compatibilità dell'interesse del privato alla prosecuzione dell'esercizio di un impianto in essere o di una attività in atto, alla luce dei vari interessi pubblici sottesi e, tra essi, di quello alla tutela ambientale.

Secondo la difesa regionale, tale principio non sarebbe stato codificato dalla disciplina statale in materia di VIA ed, anzi, nel d.lgs. n. 152 del 2006 sussisterebbero specifiche disposizioni di senso opposto (artt. 208 e 210). La resistente sostiene altresì che, là dove una VIA avvenga a posteriori, come nel caso riguardato dalla disposizione regionale impugnata, in riferimento ad un'opera già esistente, non possa che limitarsene l'oggetto, tenendo conto delle situazioni nel frattempo verificatesi. In particolare, «ove la realizzazione dell'impianto esistente sia stata a suo tempo legittimamente autorizzata, non si potrà non tener nella dovuta considerazione l'intangibilità dei diritti quesiti (tra i quali vi è certamente anche quello relativo alla localizzazione e costruzione preesistente), a meno di non voler attribuire un generale effetto retroattivo allo ius *superveniens*, in violazione del principio fissato dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale».

La difesa regionale richiama, al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia 7 gennaio 2004, in causa 201/02, punti 64-70, la quale, in tema di VIA postuma, ha affermato che «il diritto interno non può stabilire per l'omessa VIA rimedi più gravosi rispetto a quelli previsti per situazioni analoghe o tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario».

3. – In prossimità dell'udienza pubblica dell'11 gennaio 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale ribadisce e sviluppa ulteriormente gli argomenti già svolti nel ricorso.

3.1. – Per quanto attiene alla questione relativa all'art. 5, comma 3, lettera *c)*, della legge reg. n. 10 del 2010, il ricorrente contesta come puramente letterale la tesi interpretativa proposta dalla difesa regionale e rimarca come la VAS, alla luce di una interpretazione teleologica e sistematica della relativa disciplina statale, sia obbligatoria per tutti i piani e programmi che possano avere un impatto significativo sull'ambiente (art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006) e, quindi, non solo per quelli relativi a progetti sottoposti a VIA o a procedura di assoggettabilità a VIA (per i quali, peraltro, l'art. 6, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede una presunzione assoluta di significativo impatto ambientale, là dove il piano sia riferito a determinati settori), ma anche per tutti gli altri ritenuti tali sulla scorta di una valutazione da effettuare, volta per volta, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 6, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 152 del 2006.

3.2. – In merito alla questione relativa all'art. 5, comma 4, lettera *c)*, della legge reg. n. 10 del 2010, il ricorrente contesta la tesi proposta dalla difesa regionale, rilevando come non possa applicarsi il principio di specialità tra la legge n. 84 del 1994 e il d.lgs. n. 152 del 2006.

Inoltre, non avrebbe alcun rilievo la circostanza che l'art. 5 della legge n. 84 del 1994 sottoponga solo a VIA (e non anche a *VAS)* il piano regolatore portuale, dato che la VAS è stata introdotta solo successivamente, con la direttiva n. 2001/42/CE, e si coordinerebbe con la VIA, senza essere alternativa a quest'ultima (stante anche la diversità di oggetto).

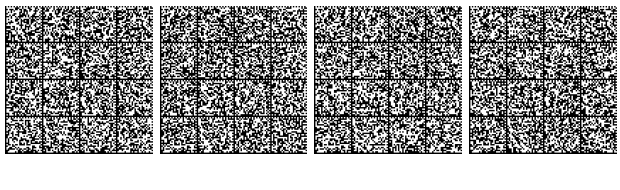

Il ricorrente richiama, poi, la novella legislativa costituita dall'art. 6, comma 3-*ter*, del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69), secondo il quale «per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento».

La difesa statale osserva, altresì, come il riferimento alla preventiva sottoposizione a VAS dei piani regolatori portuali, contenuto nella normativa sopra richiamata, dimostri che, «nell'ottica del legislatore, è sempre stato previsto lo svolgimento di tale procedura per i suddetti piani».

3.3. – Per quanto attiene alla questione relativa all'art. 26, comma 3, della legge reg. n. 10 del 2010, il ricorrente richiama la lettera di costituzione in mora dell'8 ottobre 2009 della Commissione europea, la quale ha posto in evidenza che l'art. 8 della direttiva n. 2001/42/CE «stabilisce l'obbligo di prendere in considerazione, in fase di preparazione del piano e del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, sia il rapporto ambientale che i risultati della consultazione». Pertanto, «nell'applicare l'art. 8 gli Stati membri possono decidere come prendere in considerazione, ma non se prendere in considerazione, il rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni nella preparazione del piano o programma».

L'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 andrebbe letto in conformità ai principi comunitari, non nel senso (ritenuto dalla Regione) che l'autorità procedente possa valutare discrezionalmente se sia opportuno o meno modificare il piano in conformità al parere motivato espresso a seguito della VAS, ma piuttosto nel senso che la revisione del piano debba comunque essere effettuata in tutti i casi in cui la procedura di VAS lo imponga, in ragione del suo esito totalmente o parzialmente sfavorevole.

Secondo la difesa statale, questo secondo significato, già enucleabile dal precedente testo dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, emergerebbe con maggiore chiarezza dal nuovo testo della stessa disposizione, introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 124 (*recte* 128) del 2010, secondo cui «l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma».

3.4. – In merito alla questione relativa all'art. 43, comma 2, lettera *c)*, della legge reg. n. 10 del 2010, a parere del ricorrente l'interpretazione logica e coordinata delle disposizioni contenute nell'art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 indurrebbe a ritenere che il proponente abbia l'obbligo di sottoporre all'autorità competente tutti i progetti preliminari che rientrino nelle categorie previste, senza nessuna valutazione preliminare di merito sull'opportunità di effettuare la verifica di assoggettabilità. Ogni modifica degli impianti e delle opere specificate nell'allegato II del d.lgs. n. 152 del 2006 sarebbe astrattamente idonea a produrre effetti pregiudizievoli all'equilibrio ambientale, così da dover essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità.

Questa lettura, già enucleabile dal precedente testo dell'art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, emergerebbe con maggiore chiarezza dal nuovo testo della stessa disposizione introdotto dall'art. 2, comma 17, del d.lgs. n. 128 del 2010, secondo il quale il proponente deve trasmettere, per la verifica di assoggettabilità a VIA, i progetti «inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente». Sempre per l'Avvocatura generale (che richiama, quale argomento a favore di tale tesi la motivazione della sentenza n. 127 del 2010 della Corte costituzionale), sarebbe chiaro che tale possibilità debba essere concretamente valutata dall'autorità competente.

3.5. – Infine, in relazione alla questione concernente l'art. 43, comma 6, della legge reg. n. 10 del 2010, il ricorrente ribadisce gli argomenti già svolti, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 167 del 2009, n. 190 del 2001, n. 196 del 1998 e n. 356 del 1994, in ordine alla possibilità che l'amministrazione, in sede di rinnovo o proroga, consideri prevalente l'interesse alla conservazione dell'ambiente rispetto a quello del privato alla prosecuzione dell'attività economica.

4. – In prossimità dell'udienza pubblica dell'11 gennaio 2011 anche la Regione Toscana ha depositato una memoria nella quale si limita a richiamare le difese già svolte nell'atto di costituzione.

In ordine alla questione relativa all'art. 43, comma 6, peraltro, la difesa regionale sviluppa ulteriori argomenti nel senso della infondatezza.

Secondo la resistente, dalla interpretazione letterale di varie disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 – vengono richiamati gli artt. 5, comma 1, lettera *b)*, 6, comma 5, 7, comma 5, 20 e 23 – e dalla specifica disciplina dettata in materia di impianti di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 208 e 210 del medesimo decreto legislativo, emergerebbe come la procedura di valutazione di impatto ambientale si applichi ai nuovi progetti ed alle modifiche sostanziali, mentre non trovi applicazione ai rinnovi di autorizzazione o di concessione che non comportino modifiche sostanziali.

Tale tesi ermeneutica sarebbe confermata dalla sentenza della Corte di giustizia 7 gennaio 2004, in causa 201/02, che, a parere della Regione Toscana, escluderebbe espressamente l'applicazione retroattiva della VIA, limitandone l'obbligo ai soli casi nei quali il rinnovo contiene nuove statuizioni e prescrizioni o regola varianti funzionali importanti.

La difesa regionale richiama sul punto anche alcune pronunzie dei giudici amministrativi, dalle quali si desumerebbe la incompatibilità ontologica di una valutazione di impatto ambientale "postuma", essendo la VIA per sua natura e configurazione normativa un mezzo preventivo di tutela dell'ambiente ispirato ai principi di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale.

A fronte di tale quadro – che nella realtà applicativa regionale ha determinato difficoltà interpretative – la Regione Toscana ritiene di aver chiarito ciò che non è esplicitato nel d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, anzi, conterrebbe norme che, come sopra rilevato, depongono nel senso opposto a quanto affermato dalla difesa statale nel ricorso in oggetto.

Statuendo l'obbligatorietà della VIA in tutti i casi di rinnovo di autorizzazione o concessione, la Regione avrebbe inteso assicurare proprio il rispetto dell'effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE, mentre, disponendo che, per le parti di opere o attività non interessate da alcuna modifica, la VIA sia volta ad individuare e prescrivere le misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente, il legislatore regionale si sarebbe limitato a tenere conto delle situazioni nel frattempo verificatesi e del carattere postumo della VIA.

D'altronde, la considerazione delle fattispecie esistenti, a parere della Regione Toscana, costituirebbe un principio codificato. In particolare, esso sarebbe desumibile dalla previsione dell'art. 28 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui, qualora dalle attività realizzate risultino impatti negativi ulteriori e diversi o più significativi rispetto a quelli valutati in sede di VIA, l'autorità competente può apporre condizioni ulteriori per la prosecuzione dell'attività, mentre, ove dall'esecuzione dei lavori o dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, può essere ordinata la sospensione dei lavori o delle attività realizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.

Inoltre, in virtù dell'art. 29 del medesimo decreto legislativo, se non vengono osservate le prescrizioni impartite in sede di VIA tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della verifica e della valutazione, l'autorità competente impone al proponente l'adeguamento dell'opera o dell'intervento, stabilendone tempi e modalità, mentre la demolizione è prevista solo nel caso di opere realizzate senza VIA.

La difesa della resistente riporta, poi, ampi brani della sentenza n. 120 del 2010 della Corte costituzionale, sostenendo che da questa pronuncia – la quale afferma il principio della obbligatorietà della VIA in caso di rinnovo di una autorizzazione o di una concessione – si ricavi anche il principio secondo cui, riguardo agli impianti esistenti, la sottoposizione a VIA è necessaria solo per le modifiche dei progetti che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente. Non sussisterebbe, in particolare, alcun contrasto tra la disposizione regionale impugnata e i principi espressi in questa sentenza, posto che quest'ultima non riguarderebbe il caso disciplinato dalla norma in esame.

La norma regionale impugnata, in definitiva, nell'affermare la necessità di VIA in tutti i casi di rinnovo, sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia 7 gennaio 2004, in causa 201/02, si sarebbe limitata a «declinare» il procedimento di VIA alle peculiarità della fattispecie.

Per la Regione Toscana, infine, non sarebbe censurabile neppure il riferimento, contenuto nella norma impugnata, alla sostenibilità economico-finanziaria delle misure di mitigazione impartite, trattandosi di principio anch'esso presente nel d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, nell'art. 242, il quale prevede la regola del ricorso alle migliori tecnologie disponibili che non impongano costi eccessivi di intervento) ed essendo sostanzialmente un corollario dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

5. – In data 4 gennaio 2011, la Regione Toscana ha depositato un'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa in esame, in quanto – a seguito dell'approvazione della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2010, n. 69 (Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 – Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) – sarebbero venute meno le ragioni della controversia.

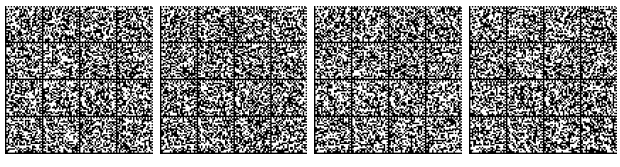

L'Avvocatura generale dello Stato ha aderito alla suddetta istanza.

6. – In data 30 maggio 2011, la Regione Toscana ha depositato una ulteriore memoria nella quale rappresenta che, a seguito dell'approvazione della legge reg. n. 69 del 2010, gli artt. 5, commi 3, lettera *c)*, e 4, lettera *c)*, 26, comma 3, e 43, comma 2, lettera *c)*, della legge reg. n. 10 del 2010, sono stati modificati nel senso auspicato dal ricorrente.

La resistente sottolinea, altresì, che le suddette norme non hanno mai ricevuto alcuna applicazione pratica in quanto si riferiscono a piani e programmi che vengono adottati all'inizio della legislatura, e l'adozione di siffatti piani e programmi, al momento dell'entrata in vigore della legge reg. n. 69 del 2010, non era ancora avvenuta.

Pertanto, la difesa regionale chiede che, con riferimento alle norme sopra indicate, sia dichiarata cessata la materia del contendere.

L'unica norma non interessata dalle modifiche suddette è quella di cui all'art. 43, comma 6, in riferimento alla quale la difesa regionale ribadisce le argomentazioni già sviluppate nell'atto di costituzione e nella prima memoria, chiedendo che la relativa questione sia dichiarata non fondata.

7. – In data 14 giugno 2011, l'Avvocatura generale dello Stato, preso atto delle modifiche operate dalla legge reg. n. 69 del 2010, ha depositato atto di rinuncia limitatamente alle questioni promosse nei confronti degli artt. 5, commi 3, lettera *c)*, e 4, lettera *c)*, 26, comma 3, e 43, comma 2, lettera *c)*, della legge reg. n. 10 del 2010.

La difesa statale insiste, invece, affinché sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 43, comma 6, della predetta legge.

8. – La Regione Toscana ha aderito all'atto di rinuncia parziale.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, gli artt. 5, commi 3, lettera *c)*, e 4, lettera *c)*, 26, comma 3, 43, commi 2, lettera *c)*, e 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza».

2. – Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la legge della Regione Toscana 30 dicembre 2010, n. 69 (Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 – Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 5, commi 3, lettera *c)*, e 4, lettera *c)*, 26, comma 3, 43, comma 2, lettera *c)*, della legge reg. Toscana n. 10 del 2010, nelle parti che erano oggetto dell'impugnativa statale.

La Regione Toscana, con una memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha precisato che le suddette disposizioni sono state modificate nel senso auspicato dal ricorrente, ed ha chiesto, in considerazione della loro mancata applicazione nel periodo di vigenza, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri – ritenuto che alla luce delle modifiche operate sono venute meno le ragioni che avevano portato alla proposizione del ricorso – ha depositato in data 14 giugno 2011 un formale atto di rinuncia al ricorso stesso, limitatamente alle questioni promosse nei confronti degli artt. 5, commi 3, lettera *c)*, e 4, lettera *c)*, 26, comma 3, e 43, comma 2, lettera *c)*, della legge reg. n. 10 del 2010. Alla predetta rinuncia ha aderito la Regione Toscana.

Pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alle sole questioni sopra indicate (*ex plurimis*, ordinanze n. 168 e n. 148 del 2011).

3. – L'art. 43, comma 6, della legge reg. Toscana n. 10 del 2010 stabilisce che «le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

A parere del ricorrente, il secondo periodo della citata disposizione – che si riferisce ai casi in cui oggetto della procedura siano le parti di opere o attività non interessate da modifiche – violerebbe l'art. 117, primo e secondo comma, lettera *s)*, Cost., in quanto la limitazione della finalità della procedura di VIA ivi disposta, seppur apprezzabile sotto il profilo economico-finanziario, risulterebbe contraria all'«effetto utile» della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

4. – La questione non è fondata.

4.1. – La disposizione impugnata disciplina la cosiddetta "VIA postuma", cioè regolamenta l'ipotesi in cui la valutazione di impatto ambientale non fosse necessaria quando è stata rilasciata l'autorizzazione o la concessione per l'esercizio di una attività, ma lo sia divenuta al momento del rinnovo dell'autorizzazione o concessione.

Il comma 6 dell'art. 43 della legge regionale in oggetto contiene, nel primo periodo, una previsione generale, in virtù della quale, nell'ipotesi sopra indicata, le attività in parola sono soggette a procedura di VIA, in base a quanto prescritto dalla medesima legge regionale.

Il secondo periodo di tale disposizione (oggetto delle odierne censure) distingue, all'interno di una complessiva attività o opera, le parti che non sono interessate da modifiche da quelle che lo sono, prescrivendo per le prime una VIA "depotenziata", tanto da vanificare – secondo il ricorrente – l'effetto della procedura stessa.

Infine, il terzo periodo del comma 6 dell'art. 43 prevede che le disposizioni di cui sopra non si applichino alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), circoscrivendo, in questo modo, l'ambito di operatività della norma censurata alle sole attività per le quali non vige l'obbligo di sottoposizione all'AIA.

5. – Si deve segnalare innanzitutto che né la direttiva n. 85/337/CEE, né il cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale») disciplinano espressamente l'ipotesi di rinnovo di autorizzazione o concessione riguardanti un'attività avviata in un momento in cui non era prescritto l'obbligo di sottoposizione a VIA. Pertanto, la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale sono state chiamate a dare risposta al quesito se sia possibile – stante il carattere preventivo della VIA, riguardante piani e progetti – estendere l'obbligo di effettuarla ad opere per le quali tale valutazione non era necessaria al momento della loro realizzazione.

5.1. – La Corte di giustizia dell'Unione europea – in un caso diverso da quello oggetto dell'odierna questione di legittimità costituzionale, trattandosi di opere progettate nel 1997 e non assoggettate a VIA secondo i criteri della direttiva – ha precisato che, in mancanza di VIA preventiva, per opere effettuate tuttavia dopo l'entrata in vigore della direttiva di cui sopra, il diritto comunitario non osta alla possibilità, concessa da una normativa nazionale, di regolarizzare ex post operazioni o atti non conformi alle prescritte procedure, a condizione però che la regolarizzazione «non offra agli interessati l'occasione di aggirare le norme comunitarie o di disapplicarle, e che rimanga eccezionale» (sentenza 3 luglio 2008, in causa C-215/06). La valutazione postuma di opere o attività, che avrebbero dovuto essere assoggettate a VIA – in quanto rientranti nelle previsioni della normativa comunitaria per la tipologia e per i tempi della loro realizzazione – deve essere rigorosa, onde non consentire che dalla violazione dell'obbligo imposto dalla direttiva derivi un trattamento più favorevole per gli interessati inadempienti. VIA preventiva e VIA "postuma" devono essere pertanto perfettamente simmetriche e di pari ampiezza e approfondimento.

5.2. – Nello stesso senso si è espressa questa Corte, con riferimento ad un'ipotesi diversa da quella sopra esaminata, là dove ha affermato la necessità «di verificare se l'attività […] a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della "proroga" o del "rinnovo" del provvedimento di autorizzazione» (sentenza n. 67 del 2010). Occorre mettere in rilievo che, nel caso risolto da tale ultima pronuncia, si era in presenza di una legge regionale che prorogava automaticamente, alla scadenza, le autorizzazioni in essere, escludendo così, in via generale e astratta, ogni valutazione dell'autorità amministrativa sulle singole situazioni.

Peraltro, questa Corte – dopo aver ricordato che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. n. 152 del 2006, riguardo agli impianti esistenti, la VIA può proporsi solo per «modifiche dei progetti elencati negli allegati che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente» – ha affermato che «si pone la necessità della VIA ogni volta che si debba procedere al rinnovo dell'autorizzazione» (sentenza n. 120 del 2010).

5.3. – Da ultimo, la Corte di giustizia dell'Unione europea è tornata sull'argomento, con una serie di statuizioni rilevanti per il presente giudizio.

Coerentemente al carattere preventivo della VIA, quale emerge dalla direttiva n. 85/337/CEE, la Corte ha affermato che «il rinnovo di un'autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito, non può essere qualificato come "progetto" ai sensi dell'art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337», e che, con il termine «costruzione», si fa riferimento «alla realizzazione di opere prima inesistenti oppure alla modifica, in senso fisico, di opere preesistenti».

La Corte inoltre ha avuto cura di formulare la seguente precisazione: «nell'ipotesi in cui risultasse che, a partire dall'entrata in vigore della direttiva 85/337, lavori o interventi fisici che debbono essere considerati progetto ai sensi di questa direttiva siano stati realizzati sul sito dell'aeroporto senza che il loro impatto ambientale sia stato oggetto di valutazione in una fase anteriore al procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio tenerne conto nella fase del rilascio dell'autorizzazione di gestione e di garantire l'effetto utile della direttiva vegliando a che la detta valutazione sia realizzata almeno in questa fase del procedimento» (sentenza 17 marzo 2011, in causa C-275/09).

6. – Alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e di questa Corte, occorre procedere alla verifica del loro rispetto da parte della disposizione impugnata.

6.1. – Il primo periodo del citato art. 43, comma 6, (non impugnato dal ricorrente) prescrive, in via generale, l'assoggettamento a VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA. La norma si fa carico dell'esigenza di imporre la valutazione, sempre e comunque, dell'intera opera o attività già in essere.

Il presupposto di tale prescrizione deve essere cercato nella necessità, emergente dalla giurisprudenza comunitaria, di "vegliare" a che l'effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE sia comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti. Ciò sarebbe contrario al ragionevole bilanciamento che deve esistere tra l'interesse alla tutela ambientale ed il mantenimento della localizzazione storica di impianti e attività, il cui azzeramento – con rilevanti conseguenze economiche e sociali – sarebbe l'effetto possibile di un'applicazione retroattiva degli standard di valutazione divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi al 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della suddetta direttiva, già definita «spartiacque» dalla sentenza n. 120 del 2010 di questa Corte.

6.2. – Il secondo periodo (impugnato dal ricorrente) del medesimo comma 6 dell'art. 43 disciplina le conseguenze della VIA effettuata in presenza di modifiche all'opera o all'attività preesistente alla direttiva. Dalla disposizione in questione – da interpretare in stretta connessione con quella contenuta nel primo periodo – si deducono tre distinte regole: *a)* la VIA, in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione, deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività; *b)* siffatta valutazione mira a realizzare gli effetti tipici di tale procedura con riferimento alle modifiche intervenute successivamente all'entrata in vigore della direttiva comunitaria e non assoggettate preventivamente a VIA; *c)* la stessa, con riguardo alle parti di opere o attività non interessate da modifiche, è rivolta alla «individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente».

Se si considera che, nel silenzio delle norme scritte, la giurisprudenza comunitaria ha richiesto la VIA "postuma", in occasione dell'autorizzazione alla gestione, solo sulle modifiche intervenute successivamente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva e non assoggettate, per qualsiasi motivo, a valutazione preventiva, si ricava la conclusione che la disposizione censurata nel presente giudizio non limita in modo illegittimo un controllo a tutela dell'ambiente prescritto dalla normativa comunitaria, quale interpretata dalla Corte di giustizia.

Essa aggiunge, a completamento della valutazione sulle modifiche, necessaria e indispensabile nella sua pienezza, una verifica ulteriore anche sulle parti non interessate dalle modifiche stesse, in coerenza con la previsione del periodo precedente, che impone la VIA su tutta l'opera o attività, anche nell'ipotesi di rinnovo dell'autorizzazione o concessione. La prospettiva di quest'ultima valutazione non è l'eventuale cessazione dell'attività, ma la mitigazione dell'impatto ambientale, tenuto conto dell'effetto combinato del tempo trascorso e delle modifiche apportate.

Il legislatore regionale ha ritenuto necessaria una valutazione globale dell'opera, al momento del rinnovo dell'autorizzazione o concessione, ma ha non irragionevolmente distinto tra effetti della procedura sulle modifiche ed effetti della stessa sulle parti dell'opera o attività preesistenti e non incise dalle modifiche.

6.3. – Tale disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto ha statuito la Corte di giustizia sulla necessità che la valutazione sulle modifiche sia effettuata «tenuto conto, all'occorrenza, dell'effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall'entrata in vigore di tale direttiva» (sentenza 17 marzo 2011, in causa C-275/09). Sarebbe infatti inammissibile, perché elusiva dell'effetto utile della direttiva, una VIA frazionata per ciascun intervento modificativo, che potrebbe portare a risultati ben diversi – in ipotesi più favorevoli agli esercenti l'attività controllata – rispetto ad una valutazione globale sull'incidenza complessiva di tutte le modifiche effettuate.

La considerazione degli effetti cumulativi, in conformità alla giurisprudenza comunitaria, può condurre all'impossibilità di distinguere le parti dell'opera o dell'attività modificate da quelle non interessate dalle modifiche, nell'ipotesi che queste ultime siano così rilevanti da alterare la fisionomia complessiva dell'opera o dell'attività, già in essere prima dell'entrata in vigore della direttiva. In tal caso, infatti, si tratterebbe di opera nuova, con la conseguenza che non esisterebbero parti scorporabili, secondo la previsione della disposizione censurata. Quest'ultima deve essere interpretata

infatti come prescrizione condizionata alla praticabilità, fisica e giuridica, dello scorporo delle parti modificate da quelle non modificate. In tutti i casi in cui tale scorporo non sia possibile, si verificherebbe quanto la Corte di giustizia ha voluto inibire, vale a dire l'artificioso frazionamento delle valutazioni di impatto.

6.4. – La garanzia che l'organicità della VIA venga osservata si fonda sulla prescrizione del primo periodo del comma 6 dell'art. 43, là dove prevede che, al momento del rinnovo, si proceda in ogni caso a VIA sull'intera opera o attività. Resta esclusa pertanto l'eventualità che venga sottratta alle autorità competenti la valutazione dell'intera opera o attività. Saranno dunque tali autorità a distinguere le parti che non hanno subito alcuna influenza da quelle invece realmente modificate, con gli effetti diversi previsti dalla norma censurata. Saranno ugualmente le autorità valutatrici a decidere se le modiche apportate, per quantità e qualità, rendano impossibile, o comunque artificiosa, la suddetta distinzione, con la conseguenza che risulterà applicabile solo il primo periodo del comma 6, mancando i presupposti, di fatto e di diritto, per applicare il secondo.

Un ragionevole bilanciamento degli interessi in campo – la tutela dell'ambiente e l'iniziativa economica privata – entrambi costituzionalmente protetti, giustifica l'intento di non travolgere e azzerare opere o attività da lungo tempo legittimamente localizzate, senza tuttavia consentire che tale status acquisito possa trasmettersi ad interventi di modifica successivi, da assoggettare a VIA. È necessario pertanto individuare accuratamente gli effetti globali delle innovazioni, in modo da distinguere le situazioni nelle quali residuano parti in alcun modo incise dalle modificazioni dai casi in cui lo "scorporo" porterebbe ad una elusione dell'effetto utile della direttiva.

Peraltro, come già sottolineato, il terzo periodo del comma 6 dell'art. 43 esclude che la disposizione in esame trovi applicazione nei confronti delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale.

In tale contesto ermeneutico, la norma impugnata si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale formulate dal ricorrente nel presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il giudizio in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 3, lettera c)*, e 4, lettera* c)*, 26, comma 3, 43, comma 2, lettera* c)*, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza», promosse, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera* s)*, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;*

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s)*, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente: QUARANTA

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: MELATTI

Depositato in cancelleria il 13 luglio 2011

Il Direttore della Cancelleria: MELATTI

11C0470

N. **210**

Ordinanza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Previsione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza, salvo giustificato e documentato motivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente preclusione di ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni - Oscurità di uno dei quesiti - Manifesta inammissibilità.

– Cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lett. *b)*, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286.
– Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA.

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettera *b)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso dal Giudice di pace di Ficarolo nel procedimento vertente tra G.R. e il Comune di Castelmassa con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Ficarolo, con ordinanza del 6 luglio 2010, ha sollevato — in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione — due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettera *b)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

che, secondo il giudice remittente, la giurisprudenza di legittimità (è citata Corte di cassazione, Sezione II civile, sentenza n. 17348 del 30 maggio 2007) avrebbe prospettato un'interpretazione della norma censurata secondo cui l'illecito amministrativo da essa previsto — e consistente nell'omessa comunicazione, da parte del proprietario di un veicolo, dei dati personali e della patente del conducente dello stesso, resosi responsabile di un'infrazione stradale, sanzionata oltre che sul piano pecuniario, anche con la decurtazione del punteggio dalla patente di guida — avrebbe carattere «istantaneo», consumandosi «nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale» relativo, appunto, ad una di tali infrazioni per le quali è previsto il suddetto obbligo di comunicazione;

che siffatto indirizzo, tuttavia, darebbe luogo — secondo il giudice *a quo* — alla «lesione del principio *nemo tenetur se detegere*», giacché il proprietario del veicolo, richiesto di comunicare i dati personali e della patente del responsabile della precedente infrazione (non identificato al momento dell'accertamento della stessa), dovrebbe «necessariamente fare la predetta dichiarazione *ex* art. 126-*bis*» nello stesso termine di sessanta giorni «di cui dispone per la proposizione dei ricorsi» esperibili avverso il verbale di contestazione dell'infrazione stradale «presupposto»;

che tale opzione ermeneutica — sempre a dire del remittente — sarebbe, tuttavia, «in rotta di collisione» con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005, giacché essa preciserebbe che in «nessun caso» il proprietario del veicolo è «tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione»;

che l'alternativa in cui viene posto il proprietario del veicolo — per effetto di tale interpretazione della norma censurata — sarebbe in contrasto, secondo il giudice *a quo*, con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, e dunque con l'art. 24 Cost.;

che l'interessato, infatti, potrebbe o «liberarsi dalla necessità di ''confessare'' scegliendo di pagare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 126-*bis*» del codice della strada, ovvero rendere «una confessione di responsabilità», ciò che però equivarrebbe a riconoscere «che lo Stato possa pretendere che egli confessi di essere stato il conducente del veicolo, al diverso fine dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida», prefigurando, così, un modello del tutto inedito di «collaborazione del cittadino all'attività della P.A.»;

che, per contro, prima dell'introduzione della cosiddetta patente a punti, il codice della strada si limitava al più a sanzionare — all'art. 180, comma 8 — «la mancata collaborazione consistente nell'omessa esibizione di documenti, dei quali il conducente di un veicolo» fosse risultato sprovvisto allorché «fermato»;

che nel sistema previgente, in altri termini, era «ovvio il principio secondo cui l'onere della prova degli illeciti amministrativi» non può «trasferirsi al cittadino, men che meno prevedendo l'obbligatorietà della confessione della sua eventuale responsabilità»;

che su tali basi, pertanto, il remittente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada, peraltro limitatamente «al caso in cui il proprietario» — ovvero l'altro soggetto, diverso dal conducente, tenuto alla comunicazione (cioè l'obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 del medesimo codice) — dovesse «confessare la propria responsabilità»;

che il giudice remittente — pur ritenendo assorbente tale questione rispetto a quella prospettata dalla difesa del ricorrente nel giudizio *a quo* — ha sollevato, per l'ipotesi in cui «così non fosse ritenuto» dalla Corte costituzionale, un'ulteriore questione di legittimità costituzionale;

che, difatti, la norma censurata — ove fosse da interpretare nel senso che costringe il proprietario del veicolo ad una scelta «tra il pagamento della sanzione pecuniaria e l'effettuazione della dichiarazione» — violerebbe l'art. 3 Cost., giacché le «persone meno abbienti, in realtà, non possono avvalersi della prima possibilità», a differenza di «quelle facoltose», le quali possono conservare intatti «i propri diritti (punti patente, sospensione della stessa) semplicemente pagando»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni vengano dichiarate manifestamente infondate;

che viene richiamata la sentenza n. 165 del 2008 della Corte costituzionale, la quale — nel rigettare, a dire della difesa statale, analoga questione di legittimità costituzionale — ebbe ad osservare come il giudice *a quo* non avesse attribuito il dovuto rilievo «alla circostanza che agli illeciti amministrativi contemplati dal codice della strada si applica la disciplina generale dell'illecito depenalizzato di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 3, nel subordinare la responsabilità all'esistenza di un'azione od omissione che sia cosciente e volontaria, ha inteso, appunto, prevedere il caso fortuito o la forza maggiore quali circostanze idonee ad esonerare l'agente da responsabilità»;

che non in contrasto con tali principi si porrebbe — secondo l'Avvocatura generale dello Stato — l'interpretazione della norma censurata proposta dalla giurisprudenza di legittimità;

che, difatti, il «compito di verificare l'esimente della responsabilità omissiva a carico del proprietario del veicolo» — prosegue la difesa statale — «è esercitato dal Giudice di pace nel momento in cui il primo proponga ricorso, sostenendo l'ingiusta valutazione da parte dell'autorità verbalizzante del motivo addotto a giustificazione dell'impossibilità di fornire i dati del conducente»;

che in riferimento, invece, «all'obbligo di comunicazione del nominativo del conducente prima e a prescindersi dall'intervenuta definitività dell'accertamento della violazione», l'Avvocatura generale dello Stato richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005;

che la stessa, infatti, «pur non affrontando *ex professo* il tema», ebbe ad affermare — osserva sempre la difesa statale — che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione», dovendo la contestazione ritenersi definita solo «quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi»;

che quanto, infine, all'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost., la difesa statale rileva che il legislatore, a fronte della comprovata sussistenza di condizioni personali giustificative, «ha apprestato appositi strumenti per agevolare il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative (rateizzazione della somma dovuta a seguito dell'acquisizione della forma di titolo esecutivo del verbale)», secondo quanto previsto dall'art. 203, comma 3, del codice della strada e dall'art. 26 della legge n. 689 del 1981.

Considerato che il Giudice di pace di Ficarolo ha sollevato — in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione — due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettera *b)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

che le questioni appaiono manifestamente inammissibili;

che, difatti, il giudice remittente — oltre a proporre, quanto alla prima questione, un quesito oscuro, non essendo chiaro come il carattere istantaneo dell'illecito amministrativo, conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui alla norma censurata, possa determinare una lesione del principio *nemo tenetur se detegere* (specie ove si consideri che questa Corte ha individuato una serie di ipotesi nella quali la contestazione, in sede giudiziale o amministrativa, della legittimità del verbale di accertamento dell'illecito presupposto, rispetto a quello previsto dalla norma censurata, risulta «idonea *ex se* ad integrare quel documentato e giustificato motivo al quale dà espresso rilievo l'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada»; ordinanza n. 306 del 2009) — omette completamente di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale;

che tale carenza, impedendo a questa Corte ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, comporta la manifesta inammissibilità delle stesse (si vedano, da ultimo, le ordinanze numeri 158, 154 e 131 del 2011).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettera* b)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevate — in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione — dal Giudice di pace di Ficarolo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente - Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: MELATTI

Depositato in cancelleria il 13 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria: MELATTI

11C0471

N. **211**

Ordinanza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Appalti pubblici - Accertamento dell'insussistenza del possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei soggetti partecipanti alla gara dichiarati nella domanda di partecipazione - Incameramento della cauzione provvisoria da parte degli enti aggiudicatori e segnalazione all'autorità di vigilanza sui lavori pubblici (AVCP) - Denunciata violazione dei principi di parità, ragionevolezza e proporzionalità, nonché del buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

– D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 48, comma 1, seconda parte.
– Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA.

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI , Giorgio LATTANZI.

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente tra la Fin.Se.Co. s.p.a. e l'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno ed altre, con ordinanza del 16 novembre 2010, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza del 16 novembre 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, primo comma, seconda parte, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

che, secondo il rimettente, la Fin.Se.Co. s.p.a. (d'ora in poi: Società) ha partecipato alla gara indetta dall'Azienda unità locale socio sanitaria n. 1 di Belluno, avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di sopraelevazione del blocco F dell'ospedale di Belluno, ed è stata sorteggiata, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per la verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione alla gara;

che la Commissione di gara, con verbale del 29 luglio 2010, n. 3, ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta dalla Società, escludendola, ai sensi del citato art. 48, comma 1, ed il relativo provvedimento è stato comunicato con nota del 30 luglio 2010 del Presidente della Commissione, il quale, successivamente, ha rigettato l'istanza di riammissione proposta dalla predetta, mentre il responsabile unico del procedimento ha avviato la procedura di escussione della cauzione provvisoria;

che la Società ha impugnato tali atti, chiedendone l'annullamento, e, in via cautelare, la sospensione, formulando tre motivi di censura i quali, ad avviso del giudice *a quo*, non sono fondati;

che, tuttavia, secondo il TAR, il citato art. 48, comma 1, in virtù del quale, quando l'offerente non dimostri di possedere i requisiti dallo stesso indicati, la stazione appaltante procede all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (*infra*: AVCP) per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, violerebbe gli articoli 3 e 97 Cost. nella parte in cui «contempla in via automatica l'incameramento della cauzione provvisoria da parte delle stazioni appaltanti»;

che il rimettente ha accolto la domanda cautelare, sino all'esito della decisione della questione di legittimità costituzionale, ritenuta rilevante, in quanto non sarebbe possibile prescindere dal citato art. 48, comma 1, «al fine di una determinazione dell'entità della sanzione applicabile»;

che, in particolare, la norma censurata violerebbe i suindicati parametri costituzionali ed i «principi di parità, di eguaglianza», imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, poiché l'AVCP irroga le sanzioni di propria competenza graduandole, a seconda che la violazione contestata consista nel rifiuto o nell'omissione, senza giustificato motivo, della fornitura delle informazioni o nell'esibizione dei documenti, ovvero nella fornitura di informazioni o documenti non veritieri, mentre la stazione appaltante incamera la cauzione provvisoria, senza che rilevi la riconducibilità della condotta dell'offerente ad un difetto di informazione o di esibizione dei documenti richiesti, ovvero alla presentazione di informazioni e/o di documenti non veritieri;

che, ad avviso del TAR, il citato art. 48, comma 1, comporterebbe, anzitutto, che «situazioni ontologicamente dissimili […] devono […] essere riguardate allo stesso modo dalle stazioni appaltanti ai fini dell'incameramento della cauzione, senza un'opportuna possibilità di graduazione dell'entità della somma»; inoltre, violerebbe i «principi generali della ragionevolezza e della proporzionalità che devono indefettibilmente assistere l'essenza delle disposizioni legislative»; infine, «nella presente e ben notoria fase di crisi economica», prevedrebbe una disciplina «iniqua», perché permette un prelievo patrimoniale forzoso in danno delle imprese, volto a sanzionare «in via indifferenziata mancanze oggettivamente valutabili in modo diverso e proporzionale all'intrinseca gravità del fatto».

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 48, primo comma, seconda parte, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

che il citato art. 48, comma 1, stabilisce che le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un determinato numero di offerenti, scelti con le modalità da esso previste, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, disponendo che, «quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta», «procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto» all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;

che, secondo il giudice *a quo*, detta norma, nella parte in cui «contempla in via automatica l'incameramento della cauzione provvisoria da parte delle stazioni appaltanti», violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., ponendosi in contrasto con i «principi di parità, di eguaglianza», imparzialità e buon andamento dell'amministrazione;

che, in particolare, detti parametri costituzionali sarebbero vulnerati, in quanto l'AVCP irroga le sanzioni di propria competenza graduandole, a seconda che la violazione contestata consista nel rifiuto o nell'omissione, senza giustificato motivo, della fornitura delle informazioni o nell'esibizione dei documenti, ovvero nella fornitura di informazioni o documenti non veritieri, mentre la stazione appaltante incamera la cauzione provvisoria, senza che rilevi l'ascrivibilità della condotta dell'offerente ad un difetto di informazione o di esibizione dei documenti richiesti, ovvero alla presentazione di informazioni e/o di documenti non veritieri;

che, secondo il TAR, la norma censurata comporterebbe che «situazioni ontologicamente dissimili […] devono […] essere riguardate allo stesso modo dalle stazioni appaltanti ai fini dell'incameramento della cauzione, senza un'opportuna possibilità di graduazione dell'entità della somma», recando in tal modo *vulnus* ai «principi generali della ragionevolezza e della proporzionalità che devono indefettibilmente assistere l'essenza delle disposizioni legislative» e risultando, inoltre, «iniqua», «nella presente e ben notoria fase di crisi economica», una disciplina che permette un prelievo patrimoniale forzoso in danno delle imprese, volto a sanzionare «in via indifferenziata mancanze oggettivamente valutabili in modo diverso e proporzionale all'intrinseca gravità del fatto»;

che, preliminarmente, va osservato che il rimettente non ha esaurito la propria *potestas iudicandi*, in quanto ha concesso la misura cautelare sul presupposto della non manifesta infondatezza della questione sollevata, *ad tempus*, ossia sino all'esito della decisione della stessa da parte di questa Corte, motivando, altresì, non implausibilmente in ordine all'impossibilità di offrire una diversa interpretazione della norma censurata ed alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale che, in relazione a questi profili, è dunque ammissibile;

che, nel merito, le censure riferite all'art. 3 Cost. sono manifestamente infondate;

che, in particolare, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio di ragionevolezza consiste in «un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere» (per tutte, sentenza n. 245 del 2007) e, nella specie, l'incameramento della cauzione provvisoria previsto dal citato art. 48, comma 1, quale automatica conseguenza del provvedimento di esclusione è, in primo luogo, coerente rispetto alla circostanza, posta in rilievo dalla giurisprudenza amministrativa, che essa «si profila come garanzia del rispetto dell'ampio patto d'integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche» (Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2010, n. 7963); in secondo luogo, è congruente rispetto alla funzione di garantire serietà ed affidabilità dell'offerta, sanzionando la violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente, mediante l'anticipata liquidazione dei danni subiti dalla stazione appaltante, tenuto conto che l'operatore economico, con la domanda di partecipazione, sottoscrive e si impegna ad osservare le regole della relativa procedura, delle quali ha, dunque, contezza, e, conseguentemente, sotto questo profilo, le situazioni poste in comparazione dal rimettente non presentano elementi di apprezzabile diversità; in terzo luogo, costituisce una scelta del legislatore ordinario che, alla luce di siffatte considerazioni, non può essere giudicata frutto di un uso distorto ed arbitrario della discrezionalità allo stesso spettante e che, quindi, non contrasta in modo manifesto con il canone della ragionevolezza;

che, inoltre, i provvedimenti dell'AVCP, previsti dalla norma censurata, mirano a garantire che nel settore operino soggetti rispettosi delle regole che lo disciplinano e, quindi, sono diretti a sanzionare la condotta dell'offerente per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle cui è preordinato l'incameramento della cauzione provvisoria, caratterizzato da una funzione differente da quella che connota detti provvedimenti, con conseguente incomparabilità di dette situazioni;

che la censura secondo la quale, nell'attuale congiuntura economica, la disciplina in esame sarebbe «iniqua», così come prospettata, si risolve, invece, in una deduzione (peraltro sostanzialmente assertiva) di mera inopportunità della stessa che, in quanto tale, non può configurare un vizio di legittimità costituzionale della disposizione in esame;

che, infine, sono manifestamente infondate le censure riferite all'art. 97 Cost., poiché il citato art. 48, comma 1, all'evidenza, è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dalla alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell'offerente e, quindi, la norma è strumentale rispetto all'esigenza di garantire imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, che erroneamente il rimettente reputa lesa;

che, conclusivamente, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, primo comma, seconda parte, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente: QUARANTA

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: MELATTI

Depositato in cancelleria il 13 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria: MELATTI

11C0472

N. **212**

Ordinanza 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversie relative a sanzioni irrogate da uffici finanziari per violazioni non tributarie - Obbligo per il giudice tributario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione - Mancata previsione della conservazione degli effetti della domanda nel nuovo processo che la parte ha l'onere di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Mancato esperimento del tentativo di ricercare una interpretazione costituzionalmente conforme - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 3, comma 1.
– Costituzione, artt. 24 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, nel procedimento vertente tra Trattoria Bar Nuova Centrale s.n.c. (*recte*: Trattoria Bar Nuovo Centrale s.n.c.) e Agenzia delle entrate - Ufficio di Chiavari, con ordinanza del 4 giugno 2009, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

Ritenuto che — nel corso di un giudizio, avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni amministrative emesso dall'Agenzia delle entrate, Ufficio di Chiavari, a seguito dell'accertamento di impiego di lavoratori irregolari, non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie — la Commissione tributaria regionale della Liguria, con ordinanza del 4 giugno 2009 (pervenuta alla Corte il 3 gennaio 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che la rimettente — rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 130 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del predetto d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche là dove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria — deduce che la norma censurata, mentre impone al giudice tributario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo, nulla statuisce in ordine alla conservazione degli effetti della domanda nel nuovo processo che la parte è onerata di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione, con la conseguenza che, qualora nel corso del giudizio si consumino i termini di legge per agire davanti alla autorità giudiziaria avente giurisdizione, si determina una lesione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale;

che, pertanto, secondo la Commissione tributaria, la questione di legittimità costituzionale — rilevante nel giudizio *a quo* essendo decorsi i termini di legge affinché la parte possa rivolgersi al Giudice ordinario — appare non manifestamente infondata in relazione ai princìpi già espressi sulla medesima questione da questa Corte (con la sentenza n. 77 del 2007), seppure rispetto ad una diversa norma di legge (e precisamente all'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali»);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della sollevata questione: *a)* per mancanza di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, in mancanza di specificazione dell'*iter* del giudizio principale, nonché del contenuto della sentenza di primo grado e dei motivi di appello; *b)* per mancanza di rilevanza, dal momento che i paventati effetti negativi per la ricorrente si verificherebbero (e rileverebbero) solo in sede di (eventuale) riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario; *c)* per omessa considerazione del diritto vivente, che — indipendentemente dalla mancanza previsione espressa — riconosce la possibilità di proseguire la causa davanti al giudice dotato di giurisdizione con salvezza dei diritti acquisiti; *d)* per non aver tentato una interpretazione costituzionalmente compatibile della norma censurata;

che, ad ogni modo — rilevato che l'art. 59 della sopravvenuta legge 18 giugno 2009, n. 69, (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), ha dettato una espressa disciplina della *translatio iudicii* — l'Avvocatura dello Stato chiede che gli atti vengano restituiti alla rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Considerato che la Commissione tributaria regionale della Liguria censura l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), che impone al giudice tributario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo, senza nulla statuire in ordine alla conservazione degli effetti della domanda, nel nuovo processo che la parte è onerata di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione;

che la rimettente denuncia la violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione, poiché, qualora nel corso del giudizio si consumino i termini di legge per agire davanti alla giurisdizione competente, si determinerebbe una lesione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale;

che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che questa Corte, con la sentenza n. 77 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice di questa munito;

che, a fondamento di tale pronuncia, questa Corte ha posto (tra gli altri) i seguenti rilievi di carattere generale: *a)* il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi, comprensibile in altri momenti storici, «è certamente incompatibile, nel momento attuale, con fondamentali valori costituzionali»; *b)* la Costituzione, fin dalle origini, ha assegnato con l'art. 24 (ribadendolo con l'art. 111) all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi; *c)* questa essendo l'essenziale ragion d'essere dei giudici, ordinari e speciali, la loro pluralità non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale: ciò che avviene quando la disciplina dei loro rapporti è tale per cui l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (o l'errore del giudice in tema di giurisdizione) può risolversi nel pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda di tutela giurisdizionale; *d)* una disciplina siffatta, in quanto potenzialmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e, comunque, tale da incidere sulla sua effettività, è incompatibile con il principio fondamentale dell'ordinamento, il quale riconosce bensì l'esistenza di una pluralità di giudici, ma la riconosce affinché venga assicurata, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta; *e)* al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che all'individuazione del giudice competente non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al "bene della vita" oggetto della loro contesa; *f)* al medesimo principio gli artt. 24 e 111 Cost. impongono che si ispiri la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi, allorché una causa, instaurata presso un giudice, debba essere decisa, a seguito di declinatoria della giurisdizione, da altro giudice;

che i princìpi ora riassunti sono stati ribaditi da questa Corte con le ordinanze n. 110 del 2010, n. 257 del 2009 e n. 363 del 2008;

che anche la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenze n. 24421, n. 23596, n. 15981, n. 14828 e n. 2716 del 2010; n. 2871 del 2009; n. 28044, n. 17765, n. 14831, n. 10454, n. 9040 e n. 5431 del 2008; n. 13048 e n. 4109 del 2007) ha ammesso la translatio iudicii tra giudice ordinario e giudici speciali e viceversa;

che, pertanto, in base a quanto affermato da questa Corte e al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile, sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda proposta al giudice privo di giurisdizione, restando affidata al giudice della controversia l'individuazione degli strumenti processuali per renderli operanti (con riguardo alla disciplina che regola l'istituto della riassunzione della causa);

che, d'altro canto, i suddetti princìpi sono stati recepiti anche dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) che, per quanto non applicabile alla fattispecie in esame *ratione temporis* (ex art. 58), rivela la volontà del legislatore di dare ad essi continuità;

che la Commissione tributaria regionale rimettente, pur non ignorando la citata sentenza n. 77 del 2007 di questa Corte — ed anche a voler ritenere rilevante la problematica della operatività della *translatio iudicii* nel giudizio *a quo*, considerato che, proprio in tale pronuncia, viene sottolineato che «la conservazione degli effetti prodotti dalla domanda originaria discende non già da una dichiarazione del giudice che declina la propria giurisdizione, ma direttamente dall'ordinamento» (ordinanza n. 31 del 2011) — non s'è fatta carico d'individuare, alla luce delle statuizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra richiamate, un'interpretazione della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità, in ossequio al principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione;

che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi, che la legge riconosce al giudice rimettente, e la mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, al fine di far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato, integrano omissioni tali da rendere manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale (*ex plurimis*, ordinanze n. 101 e n. 15 del 2011; n. 322 e n. 192 del 2010);

che ogni altro profilo d'inammissibilità resta assorbito;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata — in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione — dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente: QUARANTA

Il redattore: GROSSI

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2011.

Il direttore della cancelleria: MELATTI

11C0473

N. **213**

Sentenza 4 - 18 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Individuazione, con delibera della Giunta regionale, dei criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, nonché le modalità per il loro rinnovo - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per assenza di motivazione a sostegno della impugnazione - Reiezione.

– Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, art. 4, comma 2.
– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *a)* ed *e)*.

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di rinnovo automatico, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per generico riferimento a procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea e per intervenuta sostituzione, ad opera del Trattato di Lisbona, delle richiamate norme comunitarie interposte - Reiezione.

– Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, art. 4.
– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *a)* ed *e)*; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di rinnovo automatico, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Eccepita inammissibilità per difetto di motivazione - Reiezione.

– Legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3, artt. 1 e 2.
– Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e)*.

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

– Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, art. 4, comma 1.
– Costituzione, art. 117, primo comma; d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), art. 1, comma 18; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Individuazione, con delibera della Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per il rilascio delle concessioni, nonché delle modalità per il loro rinnovo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di libera concorrenza, violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria, violazione della competenza statale esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, e di tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

– Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, art. 4, comma 2.
– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *a)* ed *e)*; d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), art. 1, comma 18; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Veneto - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

– Legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13, art. 5.
– Costituzione, art. 117, primo comma; d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), art. 1, comma 18; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Estensione della durata della concessione applicabile anche alle nuove concessioni per le quali, alla data di approvazione della disposizione censurata, sia in corso il procedimento di rilascio - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

– Legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3, artt. 1 e 2.
– Costituzione, art. 117, primo comma; d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), art. 1, comma 18; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo), dell'articolo 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni) e degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorsi notificati il 19-22 aprile 2010, depositati in cancelleria il 28 aprile 2010 ed iscritti, rispettivamente, ai numeri 66, 67 e 68 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Marche, Veneto ed Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Luca Antonini per la Regione Veneto e Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 19 aprile 2010 (reg. ric. n. 66 del 2010) e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 28 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ha impugnato l'art. 4 della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo), per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, della Costituzione.

L'art. 4, al comma 1, prevede la possibilità di estendere, su richiesta del concessionario, la durata della concessione demaniale fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare sempre nel rispetto del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente.

Il successivo comma 2 dispone, poi, che la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio ed il rinnovo delle suddette concessioni.

L'Avvocatura dello Stato osserva che a seguito della procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Unione europea sulla compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, il legislatore nazionale è intervenuto con l'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Per effetto di tale disposizione si è provveduto, da un lato, ad abrogare l'art. 37, secondo comma, del Codice della navigazione, nella parte in cui, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, attribuiva preferenza – c.d. diritto di insistenza – al concessionario uscente, dall'altro, si è disposta una proroga, assentibile per la specificità del territorio italiano, delle concessioni in atto fino al massimo al 2015.

A parere del ricorrente la norma regionale impugnata si pone in contrasto con la normativa statale sopra indicata, poiché il previsto rinnovo automatico della concessione fino ad un massimo di vent'anni impedisce l'espletamento di qualsiasi forma di procedura selettiva volta a individuare nuovi possibili concessionari e, dunque, pone in essere una situazione di disparità di trattamento tra gli operatori economici.

Così disponendo, l'art. 4 censurato violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., «in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza» previsti, rispettivamente, dagli articoli 43 e 81 del Trattato CE.

Altresì violato sarebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *a)*, Cost., in relazione ai rapporti con l'Unione europea, in ragione della situazione derivante dalla pendenza della procedura comunitaria d'infrazione n. 2008/4908, riguardante la materia nella quale si inserisce la norma impugnata.

Infine la norma impugnata contrasterebbe anche con l'art. 117, secondo comma, lettera *e)*, Cost.

1.1.— Si è costituita la Regione Marche chiedendo che la Corte dichiari la questione inammissibile o non fondata.

In via preliminare, la difesa regionale osserva che il ricorso contiene argomenti di censura solo con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della citata legge regionale n. 7 del 2010, con la conseguenza che deve essere dichiarata inammissibile la questione riferita al successivo comma 2.

Altresì inammissibile sarebbe la censura riferita all'art. 117, secondo comma, lettera *a)*, Cost., in quanto essa si fonda su di un generico rinvio ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea che rende di fatto impossibile l'esercizio del diritto di difesa alla Regione.

Infine, sarebbe inammissibile la censura proposta in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto le norme comunitarie interposte, richiamate dal ricorrente, sono state sostituite, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dagli artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE.

Nel merito la Regione Marche ritiene le censure non fondate, in quanto basate su di un erroneo presupposto interpretativo, frutto di una incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

In proposito, la Regione rileva che l'art. 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni in legge 4 dicembre 1993, n. 494, al comma 2, prevede che le concessioni dei beni demaniali marittimi hanno durata di sei anni, e si rinnovano automaticamente alla scadenza per altri sei anni e così ad ogni successiva scadenza. Il successivo art. 03, comma 4-*bis*, stabilisce, poi, che le suddette concessioni possono avere durata anche superiore a sei anni, ma comunque non superiore a venti anni. Tale ultima disposizione, inserita dal comma 253 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), a parere della Regione, legittima il rilascio di nuove concessioni e l'adeguamento di quelle in corso per una durata fino a venti anni.

Tale ultima norma è, infatti, rimasta in vigore anche dopo l'intervento dell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009, convertito in legge n. 25 del 2010, il quale, nell'abrogare il diritto di insistenza nelle concessioni previsto dall'art. 37, secondo comma, cod. nav., ne ha fatte salve le disposizioni in essa contenute.

In tale contesto si colloca la norma censurata, la quale si limita a prevedere quanto già stabilito dall'art. 3, comma 4-*bis*, del d.l. n. 400 del 1993. Essa, infatti, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non ha ad oggetto il rinnovo di concessioni già scadute ma attribuisce ai Comuni il potere discrezionale, esercitabile solo su richiesta del concessionario e alla presenza dei presupposti previsti dalla norma statale richiamata, di estendere la durata di quest'ultime fino al massimo di venti anni.

Non si tratterebbe, dunque, di un rinnovo ma di semplice modificazione di una concessione in corso, la quale, peraltro, impone che la durata complessiva di essa non può essere superiore a venti anni, assumendo a tali fini rilevanza anche il periodo di tempo trascorso prima di tale modifica.

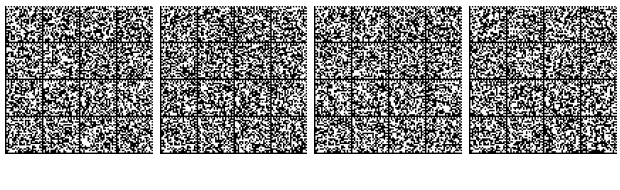

In ragione della mancata previsione di un rinnovo automatico di concessioni scadute, poi, la fattispecie in esame sarebbe del tutto differente da quella già scrutinata dalla Corte con la sentenza n. 180 del 2010.

Quanto all'art. 4, comma 2, della legge n. 7 del 2010, la Regione osserva che tale disposizione si limita ad affidare alla Giunta regionale il recepimento dell'intesa Stato-Regioni prevista dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 per l'individuazione dei criteri di affidamento dei beni demaniali marittimi, risultando, quindi, evidente, la sua estraneità ai profili di censura avanzati dal ricorrente.

2.— Con ricorso notificato il 19 aprile 2010 (reg. ric. n. 67 del 2010) e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 28 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 5 della legge della Regione Veneto del 16 febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni), per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, Cost.

L'Avvocatura dello Stato rileva che l'art. 5, al comma 1, prevede che tutte le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa in corso scadranno il 31 dicembre 2015, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009, come convertito in legge n. 25 del 2010.

Il successivo comma 2 stabilisce che i titolari di concessione in corso di validità che abbiano eseguito o eseguano, durante la vigenza della concessione, interventi edilizi, ovvero che, oltre ad essi, abbiano effettuato investimenti mediante l'acquisto di attrezzature e beni mobili, possano presentare al Comune istanza di modifica della durata della concessione, in conformità a quanto previsto dalla lettera e)-*ter* dell'allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e successive modificazioni.

Sempre l'art. 5, al comma 3, dispone poi che il Comune, verificate le condizioni di cui al comma 2, modifica la durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento di modifica, sempre in conformità a quanto previsto dalla lettera e)-*ter* dell'allegato S/3 della legge regionale n. 33 del 2002 e successive modificazioni.

L'Avvocatura dello Stato rileva che la lettera e)-*ter* dell'allegato S/3 della legge regionale n. 33 del 2002, contiene una tabella che consente la variazione della durata delle concessioni in relazione agli investimenti effettuati da un minimo di 7 anni ad un massimo di venti anni, di talché le norme impugnate, per effetto del richiamo ad essa operata, prevedono le condizioni per l'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative.

Il ricorso fonda il contrasto dell'art. 5 impugnato con gli indicati parametri costituzionali sullo stesso *iter* argomentativo posto a sostegno del ricorso iscritto al n. 66 del 2010 e, in particolare, sulla difformità esistente tra l'indicata norma regionale e quella nazionale adottata all'esito della procedura di infrazione da parte della Comunità europea, che ha comportato, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 37, comma 2, cod. nav.

Anche in questo caso la difesa statale ritiene, infatti, che le disposizioni impugnate prevedano, in deroga alla normativa statale sopra riportata, una possibilità di rinnovo automatico delle concessioni fino ad un massimo di vent'anni, determinando ciò una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione della libertà di stabilimento di cui all'art. 43 del Trattato.

In particolare, l'art. 5 impugnato violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost. in quanto non sarebbe «coerente con i vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE».

Altresì violato sarebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *a)*, Cost. in relazione ai rapporti con l'Unione europea, in ragione dell'esistente procedura d'infrazione pendente su analoga questione, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera *e)*, Cost. in materia di tutela della concorrenza.

2.1.— Si è costituta in giudizio la Regione Veneto chiedendo che la Corte dichiari non fondata la questione sollevata.

Osserva la difesa regionale che la norma impugnata è rispettosa della normativa comunitaria e, in particolare, della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) che fissa i principi che ogni Stato deve rispettare nel rilascio di autorizzazioni, quali l'individuazione del destinatario secondo regole di trasparenza e imparzialità, nonché la loro limitata durata nel tempo.

La Regione Veneto rileva che il legislatore statale ha dato attuazione a tali principi con la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009, nonché con l'art. 03, comma 4-*bis*, del d.l. n. 400 del 1993, come introdotto dalla legge n. 296 del 2006. In base a tale disciplina viene prevista la proroga delle concessioni in atto fino al 31 dicembre 2015 e la salvezza di quelle di durata superiore ai sei anni rilasciate secondo quanto stabilito dall'indicato art. 3, comma 4-*bis*.

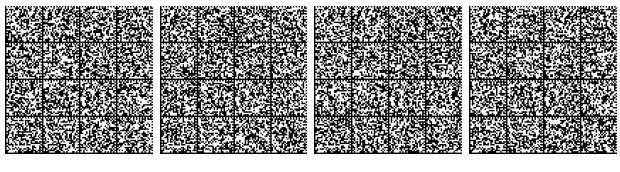

La Regione Veneto ritiene che l'art. 5 sia conforme alla disciplina statale, in quanto dispone che le concessioni demaniali marittime in atto e quelle oggetto di domanda di rinnovo scadano al 31 dicembre 2015. Tale disposizione si applica, dunque, per lo stesso arco temporale previsto dal legislatore statale, a seguito del quale si darà corso alla procedura comparativa di cui all'art. 3 della legge regionale impugnata.

In particolare, l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2010 si riferisce a tutte le concessioni per le quali è applicabile il nuovo termine di legge del 31 dicembre 2015, prevedendo che i singoli Comuni si limitino ad informare i concessionari interessati del nuovo termine, al fine di apportare le necessarie modifiche ai relativi contratti.

L'art. 5, comma 2, prevede, poi, per determinati concessionari, la possibilità di chiedere una modifica della durata della concessione, condizionata all'esecuzione di opere di rilevante importo economico che non sarebbero state eseguite qualora il termine della concessione fosse posto secondo il criterio automatico di cui al precedente comma 1. Non si tratterebbe di un rinnovo automatico ma di una proroga in presenza di determinati requisiti che devono essere oggetto di valutazione da parte dei Comuni (art. 5, comma 3).

Per quanto attiene all'art. 5, comma 4, esso prende in considerazione l'esecuzione di lavori infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal Comune e, in questo caso, il concessionario può richiedere la modifica della concessione per un periodo da due a quattro anni.

Tali previsioni, a parere della Regione, sono ispirate agli stessi principi che hanno portato il legislatore statale a prevedere, in ragione degli interventi compiuti dal concessionario e, dunque, al fine di consentirgli di ammortizzare gli investimenti compiuti, che la durata della concessione potesse arrivare fino a venti anni (art. 3, comma 4-*bis*, del d.l. n. 400 del 1993 come introdotto dalla legge n. 296 del 2006).

L'esigenza di tutelare il concessionario e il suo affidamento in simili situazioni è, peraltro, contenuta anche nella già citata direttiva comunitaria n. 2006/123/CE, di talché la norma regionale impugnata non risulterebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *a)*, Cost., in quanto, espressione della competenza legislativa della Regione in materia di turismo, sarebbe attuativa di una direttiva comunitaria.

3.— Con ricorso notificato il 19 aprile 2010 (reg. ric. n. 68 del 2010) e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 28 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo del 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo), per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, Cost.

L'art. 1 stabilisce la possibilità di estendere, su richiesta del concessionario, la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti effettuati.

Il successivo articolo 2 dispone che la prevista estensione della durata delle concessioni sia applicabile anche alle nuove concessioni per le quali sia in corso il procedimento di rilascio.

Anche in tale ricorso, come nei precedenti, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver riferito della procedura di infrazione contro l'Italia e del successivo intervento del legislatore statale, volto a rispettare gli obblighi comunitari in essa richiamati, osserva che le norme regionali impugnate, nel prevedere la possibilità di rinnovo automatico della concessione fino ad un massimo di vent'anni, si pongono in contrasto con le conclusioni della Commissione europea e con la richiamata normativa statale.

Con le stesse motivazioni indicate nei precedenti ricorsi lo Stato ritiene che le norme impugnate violino l'art. 117, primo e secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, della Cost.

3.1.— Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo chiedendo che la Corte dichiari le questioni non fondate, in quanto frutto di un errato presupposto interpretativo.

La difesa regionale, infatti, rileva che le norme impugnate non dispongono alcun rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime in corso.

In particolare, l'art. 1 prevede solo l'estensione del periodo di validità di concessioni in corso al ricorrere di specifiche condizioni la cui sussistenza è oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione.

Tra i suddetti presupposti assumono rilevanza la sussistenza di rilevanti investimenti da parte del concessionario e il rispetto dei criteri e delle modalità di attuazione, quali definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della legge impugnata.

Le norme censurate, dunque, si limitano a stabilire una disciplina che consente di equilibrare gli investimenti compiuti dal concessionario con la durata della concessione, così come peraltro stabilito dalla stessa normativa statale e, in particolare, dall'art. 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006 che ha introdotto l'art. 3, comma 4-*bis*, al d.l. n. 400 del 1993, e dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009.

La Regione ritiene che l'estensione della durata delle concessioni demaniali in relazione agli investimenti effettuati sia conforme anche alla direttiva comunitaria n. 123 del 2006, la quale espressamente prevede che la durata della concessione deve garantire l'ammortamento degli investimenti compiuti dal privato e la remunerazione equa dei capitali utilizzati.

Quanto alla censura relativa all'art. 2 della legge regionale n. 3 del 2010, la difesa regionale osserva che l'estensione ivi contemplata si riferisce anche alle nuove concessioni per le quali, però, già sia in essere il procedimento istruttorio.

Dunque, la cennata estensione non opera nei confronti di rapporti concessori già scaduti e in corso di rinnovo, ma su licenze in corso di rilascio e in conformità della normativa regionale di pianificazione turistica.

Quanto alla presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *a)*, Cost., la difesa regionale, in via preliminare, osserva che la procedura di infrazione richiamata dal ricorrente riguarda la conformità della legislazione nazionale ai principi comunitari e, quindi, una fattispecie del tutto diversa da quella in esame. Oltre a ciò, la Regione Abruzzo ribadisce quanto sopra affermato in ordine alla piena conformità delle norme regionali impugnate con quanto affermato dalla direttiva n. 123 del 2006, giacché ne costituiscono attuazione nel rispetto delle competenze che la Costituzione assegna alle Regioni.

Quanto al richiamo fatto dal ricorrente all'art. 117, secondo comma, lettera *e)*, Cost., la relativa censura sarebbe inammissibile per difetto di motivazione e, nel merito, non fondata in quanto le norme impugnate non attengono alla materia oggetto della competenza legislativa invocata dal ricorrente.

4.— In prossimità dell'udienza tutte le parti hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito le argomentazioni poste a fondamento dei propri precedenti atti.

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, con tre ricorsi, iscritti ai numeri 66, 67 e 68 del registro ricorsi 2010, ha proposto questioni di legittimità costituzionale, rispettivamente:

a) dell'art. 4 della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo), nella parte in cui prevede, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di prorogare le concessioni demaniali marittime in corso, per asserita violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, della Costituzione;

b) dell'art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni), nella parte in cui contempla diverse ipotesi di proroga delle concessioni demaniali marittime in corso, per asserita violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, Cost.;

c) degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo), nella parte in cui prevedono la proroga automatica delle concessioni di beni demaniali marittimi, per asserita violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, Cost.

2.— In ragione dell'omogeneità della materia, i predetti ricorsi devono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

Il ricorrente – con argomentazioni sostanzialmente identiche – muove dal presupposto che le norme regionali impugnate, nello stabilire, ricorrendo determinati presupposti, il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, violerebbero i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e recepiti nell'ordinamento nazionale in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, che non consentirebbero il suddetto automatismo.

In particolare, i suddetti principi sarebbero desumibili dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con il quale il legislatore nazionale ha adeguato l'ordinamento interno a quello comunitario in materia di concessioni del demanio marittimo.

Per effetto di tale disposizione è stato abrogato l'art. 37, secondo comma, del Codice della navigazione, nella parte in cui, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, attribuiva preferenza – cosiddetto diritto di insistenza – al concessionario uscente.

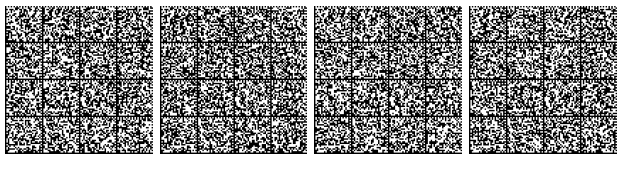

Lo stesso art. 1 ha stabilito una proroga, fino al 31 dicembre 2015, delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della indicata legge, dovendosi successivamente a tale data procedere al loro affidamento mediante gara pubblica.

Le disposizioni impugnate, secondo la difesa statale, si porrebbero in contrasto con la richiamata normativa, in quanto il rinnovo automatico delle concessioni in atto impedirebbe l'espletamento di qualsiasi forma di procedura selettiva volta a individuare nuovi possibili concessionari.

3.— In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dalle difese regionali.

3.1.— La Regione Marche ritiene il ricorso proposto nei suoi riguardi inammissibile, innanzitutto in quanto non conterrebbe alcuna motivazione a sostegno dell'impugnazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2010, e in secondo luogo perché, comunque, le censure riferite all'art. 117, primo e secondo comma, lettera *a)*, Cost., si fonderebbero sul richiamo di norme comunitarie non più vigenti per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e su un generico rinvio ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, sì che sarebbe stato reso di fatto impossibile l'esercizio del diritto di difesa alla Regione.

Tali eccezioni non sono fondate.

Quanto a quella riferita all'art. 4, comma 2, è sufficiente rilevare il rapporto di stretta inscindibilità che esiste tra tale disposizione e quella contenuta nel precedente comma 1, prevedendo la prima il potere in capo alla Giunta regionale di fissare i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui al comma 1, sicché esse realizzano un'unitaria e omogenea disciplina del procedimento attinente al rilascio delle concessioni.

Quanto alle ulteriori eccezioni, esse non tengono conto degli argomenti prospettati nel ricorso a sostegno delle censure, dai quali si evincono gli esatti termini delle questioni sollevate dal ricorrente, sia quanto alle norme comunitarie effettivamente pertinenti, sia quanto alla rilevanza della procedura d'infrazione.

3.2.— La Regione Abruzzo ha dedotto l'inammissibilità della censura proposta in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera *e)*, Cost., per difetto di motivazione.

Anche tale eccezione non è fondata, sulla base delle argomentazioni sopra riportate e, in particolare, della circostanza che dalle motivazioni contenute nel ricorso si desumono le ragioni poste a fondamento della asserita lesione, da parte della norma regionale impugnata, dei principi di libera concorrenza.

4.— Per un corretto inquadramento delle questioni sottoposte all'esame della Corte, occorre rilevare che la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale, atteso che particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

In proposito, va osservato che il legislatore nazionale ha stabilito, all'articolo 1, comma 18, del citato decreto-legge n. 194 del 2009, le modalità di accesso alle suddette concessioni da parte degli operatori economici.

Tale intervento normativo ha fatto seguito alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento all'articolo 12, comma 2, della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), il quale vieta qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario.

La Commissione europea aveva denunciato il contrasto dell'art. 37 cod. nav. con gli artt. 43 e 81 del Trattato CE (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE) sul presupposto che, nell'attribuire preferenza al momento della scadenza della concessione al vecchio concessionario, lo stesso art. 37 costituiva un ostacolo all'accesso al mercato di nuovi operatori economici del settore.

In ragione di ciò, il legislatore statale è intervenuto con l'art. 1, comma 18, del citato d.l. n. 194 del 2009, con il quale sono state previste:

la soppressione del secondo comma dell'articolo 37 cod. nav., nella parte in cui stabiliva la preferenza accordata al vecchio concessionario;

la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni per finalità turistico-ricreative in scadenza prima di tale data e in atto al 30 dicembre 2009, giorno dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge;

la conferma delle concessioni ex art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, comma aggiunto dall'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e, dunque, aventi durata tra sei e venti anni, rilasciate per tale periodo di tempo in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere realizzate dal concessionario.

L'art. 1, comma 18, sopra citato, ha attribuito a tale disciplina carattere transitorio, in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento, sulla base di una intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui al citato art. 37, secondo comma, cod. nav.

La finalità del legislatore è stata, dunque, quella di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera concorrenza e di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di completare l'ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia, da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Alla luce di tali premesse, si possono esaminare le singole norme oggetto di censura.

5.— La questione relativa all'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010 è fondata.

Tale comma stabilisce che ai sensi dell'articolo 03, comma 4-*bis*, del d.l. n. 400 del 1993, i Comuni, su richiesta del concessionario, possono estendere la durata della concessione fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare, in conformità al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente.

Il legislatore regionale, nel sancire la possibilità di estendere la durata delle concessioni demaniali in corso, ha posto una disciplina che, violando quella introdotta dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009, eccede dalle sue competenze.

Quest'ultima disposizione, infatti, rende solo possibile – in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare – il rilascio di nuove concessioni di durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni.

La norma impugnata, diversamente, prevede la possibilità di estendere la durata delle concessioni in atto fino al limite di venti anni.

Il legislatore regionale attribuisce, dunque, al titolare della concessione la possibilità di ottenerne la proroga (seppure in presenza dei presupposti indicati dal richiamato art. 3) e, in tal modo, «viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti» (sentenza n. 180 del 2010).

Né, al fine di escludere l'illegittimità della norma impugnata, valgono gli argomenti utilizzati dalla Regione secondo i quali le concessioni non sarebbero prorogate automaticamente, ma previa valutazione caso per caso, in considerazione degli investimenti effettuati, in quanto tale disciplina, per le ragioni indicate, pone un ostacolo all'accesso di altri potenziali operatori economici nel mercato relativo alla gestione di tali concessioni (sentenza n. 340 del 2010).

6.— La questione relativa all'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale n. 7 del 2010 non è, invece, fondata.

Detto comma prevede che con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'intesa Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sentita la competente Commissione consiliare e il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, nonché le modalità per il loro rinnovo.

La norma in esame non è idonea a ledere alcuna competenza legislativa statale, in quanto essa, per la sua operatività, presuppone il rispetto del procedimento previsto dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009.

Il legislatore regionale, infatti, attribuisce ad una delibera della Giunta regionale il potere sopra indicato, subordinandolo all'adozione di una previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, volta ad esprimere, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 18, i criteri validi per il rilascio delle concessioni in esame.

7.— La questione relativa all'art. 5 della legge della Regione Veneto n. 13 del 2010 è fondata nei termini di seguito precisati.

L'art. 5, comma 1, prevede che «ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 3 e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, tutte le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ivi comprese quelle oggetto di domanda di rinnovo in corso di istruttoria alla stessa data, scadono al 31 dicembre 2015, fatta salva la diversa maggiore durata prevista dal titolo concessorio».

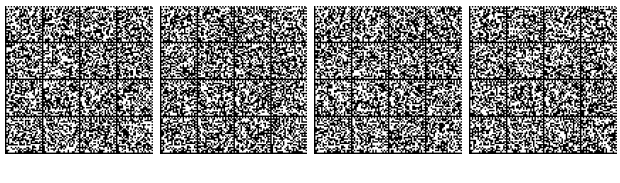

Il successivo comma 2 stabilisce che «il titolare di concessione in corso di validità all'entrata in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi edilizi, come definiti dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (…), ovvero che, oltre agli interventi edilizi, abbia acquistato attrezzature e beni mobili per un valore non superiore al venti per cento dell'importo degli interventi edilizi, può presentare al comune, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione in conformità a quanto previsto dalla lettera e)-*ter* dell'allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni».

Il successivo comma 3 dispone che «il Comune, verificate le condizioni di cui al comma 2, modifica la durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento di modifica, in conformità a quanto previsto dalla lettera e)-*ter* dell'allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni».

Il comma 4, a sua volta, prevede che «il titolare di concessione in corso di validità all'entrata in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal comune, non rientranti nelle tipologie di cui al comma 2, può presentare al comune, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione per un periodo compreso tra due e quattro anni. Il Comune, valutate le condizioni, può accogliere la domanda di modifica della durata della concessione, con decorrenza della durata dalla data del provvedimento di modifica».

7.1.— In via preliminare, va sottolineato che, nonostante il ricorso non contenga alcuna esplicita motivazione in ordine all'impugnazione dei commi 1 e 4 dell'art. 5 in esame, occorre considerare, da un lato, che le argomentazioni che sviluppa appaiono implicitamente riferibili anche a tali commi e, dall'altro, che la disciplina introdotta dall'intero art. 5 si caratterizza per la sua unitarietà.

Quanto al primo aspetto, si deve rilevare che il presupposto argomentativo da cui muove il ricorrente è che le proroghe (o rinnovi automatici) delle concessioni demaniali marittime, previste dal legislatore regionale con l'articolo 5 impugnato, contrastino con i principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento, posti a fondamento della disciplina relativa al rilascio delle suddette concessioni.

Quanto al secondo aspetto, è sufficiente osservare che i commi di cui è composto l'art. 5, seppure prendano in esame diverse fattispecie, sono tutti accomunati dal fatto che disciplinano in modo unitario la proroga o il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime in corso di validità.

Chiarito ciò, deve rilevarsi come la normativa regionale impugnata regoli talune ipotesi di rilascio di concessione su beni demaniali marittimi, tutte in contrasto con la disciplina fissata dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009.

La prima ipotesi è quella prevista dall'art. 5, comma 1, il quale dispone che le concessioni in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale e quelle che, alla medesima data, sono oggetto di domanda di rinnovo e in corso di istruttoria, sono prorogate al 31 dicembre 2015.

Tale disposizione, pur indicando lo stesso termine di scadenza, disciplina una fattispecie, nel complesso, diversa da quella statale.

Il legislatore regionale, infatti, nel fare uso della proroga *ope legis* prevista dalla norma statale (fino al 31 dicembre 2015) la applica a concessioni diverse da quelle prese in considerazione da quest'ultima (e cioè in corso al 30 dicembre 2009, data di entrata in vigore del d.l n. 194 del 2009). In sostanza, la disposizione impugnata prende in considerazione le concessioni in corso e quelle oggetto di domanda di rinnovo alla data di entrata in vigore della legge regionale, cioè il 19 febbraio 2010 e, dunque, con riguardo ad un momento temporale diverso e successivo rispetto a quello indicato dalla norma statale, così trovando applicazione rispetto a fattispecie differenti da quelle di cui all'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009.

La seconda ipotesi, presa in esame dal legislatore regionale, è quella indicata dall'art. 5, commi 2 e 3, in virtù dei quali il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, anche se per effetto del precedente comma 1, che abbia eseguito delle opere edilizie ed abbia acquistato attrezzature per un determinato importo, può richiedere la modifica della durata della concessione in conformità a quanto previsto dall'allegato S/3, lettera e)-*ter*, dalla legge regionale n. 4 novembre 2002, n. 33 e cioè per un periodo che varia da sei a venti anni.

La terza ipotesi è quella prevista nell'art. 5, comma 4, per effetto del quale il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, se ha eseguito lavori di pubblica utilità previsti dal Comune e non rientranti in quelli dei precedenti commi, può chiedere la modifica della durata della concessione per un periodo tra i due e i quattro anni.

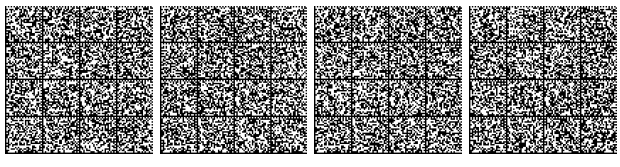

Ebbene, per quanto attiene alle fattispecie di cui all'art. 5, commi 2 e 3, valgono le considerazioni fatte con riferimento all'art. 4 della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, atteso che si prevedono proroghe delle concessioni demaniali in corso, in violazione dell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 e, conseguentemente, dell'art. 117, primo comma, Cost.

Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata si estende, per consequenzialità logica, anche a quelle previste nei commi 1 e 4 del medesimo articolo.

8.— Anche la questione relativa agli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2010 è fondata.

L'art. 1 prevede che «i titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative possono richiedere l'estensione della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, in ragione dell'entità degli investimenti e secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007)».

Il successivo art. 2 stabilisce che «l'estensione della durata della concessione è applicabile anche alle nuove concessioni, per le quali, alla data di approvazione della presente legge, sia in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale».

Quanto all'art. 1, valgono le considerazioni sopra indicate con riferimento all'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, avendo il legislatore regionale abruzzese previsto, anche in questo caso, la possibilità di estendere la durata delle concessioni demaniali in atto, con ciò attribuendo ai titolari delle stesse una proroga in violazione dei principi di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza.

Quanto all'art. 2, esso applica l'estensione disciplinata dal precedente art. 1 alle concessioni il cui procedimento di rilascio sia in itinere al momento dell'approvazione della legge regionale.

Per effetto del collegamento tra le due norme, è evidente che l'estensione prevista dall'art. 2 è subordinata all'entità degli investimenti, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006, che ha introdotto l'art. 3, comma 4-*bis*, del d.l. n. 400 del 1993.

Il fatto che l'art. 2 si riferisca a nuove concessioni e, quindi, non disponga alcuna proroga o modifica di quelle in corso, non esclude la sua illegittimità; ciò in quanto il rilascio delle concessioni demaniali marittime e, quindi, le regole che disciplinano l'accesso ai relativi beni da parte dei potenziali concessionari sono aspetti che rientrano nella materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, di cui l'art.1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 è espressione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni);

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere a) *ed* e)*, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 66 del 2010, indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente e redattore: QUARANTA

Il cancelliere: MELATTI

Depositato in cancelleria il 18 luglio 2011

Il Direttore della cancelleria: MELATTI

11C0480

N. **214**

Ordinanza 4 - 18 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione delle aliquote e dell'imposta - Facoltà dei Comuni di deliberare una aliquota ridotta (non inferiore al 4 per mille) in favore dei "cittadini" soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale - Mancata previsione dell'obbligo di riservare il medesimo trattamento fiscale alle unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari destinate ad abitazione principale dagli assegnatari - Lamentata disparità di trattamento e violazione dei principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione - Questione formulata in modo perplesso ed oscuro - Manifesta inammissibilità.

– D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 6, comma 4.
– Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA ;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO , Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso nel procedimento vertente tra l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Treviso e il Comune di Treviso, con ordinanza del 28 aprile 2010, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 23 marzo 2010 e depositata il 28 aprile 2010, la Commissione tributaria provinciale di Treviso − nel corso di un giudizio promosso dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Treviso nei confronti del Comune di Treviso avverso due avvisi di accertamento con i quali era stata disconosciuta l'applicabilità, per gli anni 2003 e 2004, agli immobili posseduti da detta ATER, dell'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) prevista «per l'abitazione principale» − ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, questione di legittimità dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che disciplina, tra l'altro, la determinazione delle aliquote dell'ICI;

che il giudice *a quo* dichiara di impugnare l'intero art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992 − nel testo, applicabile *ratione temporis*, sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art 10, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 − ma indirizza, in realtà, le proprie censure, unicamente al comma 4 di detto articolo, a norma del quale, anteriormente alla sua abrogazione ad opera dell'art. 1,

comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, «Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556»;

che detto comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, stabilisce, a sua volta, che, «Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato»;

che la norma denunciata è censurata dal giudice rimettente nella parte in cui, attribuendo ai Comuni la facoltà di deliberare, ai fini dell'ICI, una aliquota ridotta in favore dei «cittadini» soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, non dispone «che debba riservarsi lo stesso trattamento fiscale per le unità immobiliari concesse dagli istituti autonomi [per le case] popolari adibite ad abitazione principale dagli assegnatari alla pari degli altri cittadini che si trovano nelle medesime condizioni»;

che la Commissione tributaria provinciale di Treviso, riferisce, in punto di fatto, che: *a)* il Comune di Treviso ha notificato all'ATER della Provincia di Treviso, in data 22 e 23 maggio 2008, due avvisi di accertamento con i quali richiede il pagamento, per gli anni, rispettivamente, 2003 e 2004, di € 301.825,00 e di € 337.968,00, quale differenza tra l'ICI dovuta in relazione ad alcune unità immobiliari «possedute [dall'ATER] a titolo abitativo» e quella versata usufruendo dell'aliquota ridotta prevista «per l'abitazione principale», sul presupposto – posto dal Comune a fondamento degli avvisi di accertamento − che le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) godono della detrazione dall'imposta prevista dall'art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992, ma «non anche dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 6 del D. lgs. 504/92»; *b)* la contribuente ha impugnato detti avvisi di accertamento deducendo − oltre a «numerose violazioni di carattere formale nonché numerosi errori concernenti l'errata indicazione di immobili, duplicazioni d'imposta, immobili erroneamente accatastati» − «principalmente»: 1) la carenza di motivazione degli atti impugnati per la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche posti a fondamento degli stessi, non avendo il Comune chiarito perché gli immobili posseduti dall'ATER e da essa regolarmente assegnati, «pur essendo assimilabili a tutti gli effetti ad "abitazione principale"», potessero usufruire della sola detrazione dall'imposta e non anche dell'aliquota agevolata, «entrambe momenti della formazione e determinazione dell'imposta»; 2) nel merito, che, poiché l'ICI «è un'imposta "reale" che colpisce quindi il bene, occorre pertanto avere presente sempre il requisito "oggettivo" cosicché se si ritiene che per il bene "abitazione principale" vi sia la necessità di applicare non solo la detrazione ma anche l'aliquota agevolata e che nel concetto di abitazione principale vanno ricompresi anche gli immobili regolarmente assegnati di proprietà dell'ATER», detta aliquota agevolata si dovrà applicare anche a questi ultimi immobili, «rispondendo [anch'essi] alla medesima finalità pubblica», come è confermato anche dalla circostanza – che costituisce «un'utile chiave interpretativa del problema» − che l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha escluso dall'ICI sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, assimilando le due categorie di beni proprio in ragione della comune destinazione ad abitazione principale;

che la medesima Commissione tributaria premette, in punto di diritto, che: *a)* l'art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992, nell'attribuire ai Comuni il potere di stabilire l'aliquota dell'ICI in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e di diversificarla e agevolarla nei casi previsti, lasciava ferme, al comma 4 – prima dell'abrogazione di quest'ultimo ad opera dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2008 – le disposizioni dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437 del 1996, in forza delle quali i Comuni «possono deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi […], residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale»; *b)* l'art. 8 del medesimo d.lgs. n. 504 del 1992 prevede una detrazione dall'ICI «dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo», previsione applicabile, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, anche «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari»; *c)* per effetto del «combinato disposto» dei suddetti artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, «gli istituti autonomi per le case popolari […] possono applicare solamente la detrazione prevista dall'articolo 8» del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo quanto espressamente previsto dal comma 4 di detto articolo, mentre, in mancanza di una analoga previsione espressa, «non possono applicare l'aliquota ridotta, prevista dall'art. 6, lasciata invece alla discrezionalità del Comune»;

che, sulla base di tali premesse, in punto di non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente afferma che la disposizione denunciata, nel conferire «facoltà al Comune di deliberare le aliquote da applicare alle unità immobiliari senza disporre che debba riservarsi lo stesso trattamento fiscale per le unità immobiliari concesse dagli istituti autonomi popolari adibite ad abitazione principale dagli assegnatari alla pari degli altri cittadini che si trovano nelle medesime condizioni», víola gli artt. 3 e 53 della Costituzione ed i princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione;

che, in particolare, secondo il giudice rimettente, «là dove i Comuni non disciplinino autonomamente, come previsto dal citato articolo 6 [del d.lgs. n. 504 del 1992], un'aliquota agevolata anche per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ed utilizzati dagli assegnatari come abitazione principale», si determina una ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra i «cittadini che utilizzano la propria unità immobiliare come abitazione principale», i quali beneficiano dell'aliquota ridotta dell'imposta, ed i «cittadini assegnatari di alloggi popolari che utilizzano l'immobile come abitazione principale», i quali, invece, non ne possono beneficiare;

che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, detta disparità di trattamento fiscale «è tanto più macroscopica ove si consideri che gli assegnatari di alloggi economico-popolari sono soggetti con minore capacità contributiva e che, quindi, dovrebbero essere avvantaggiati rispetto alla collettività mentre, al contrario vengono penalizzati perché pur trovandosi nelle medesime condizioni di soggetti che utilizzano l'unità immobiliare come abitazione principale non possono usufruire dell'aliquota agevolata ICI»;

che il rimettente afferma, infine, che la questione sollevata è rilevante ai fini della definizione del giudizio del quale è investito;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, la questione sollevata è «palesemente infondata» perché il rimettente «incorre in un equivoco di fondo circa l'individuazione del soggetto passivo d'imposta», che, in relazione agli immobili assegnati in locazione dagli IACP, non è l'assegnatario, ma lo IACP, titolare del diritto di proprietà sugli stessi;

che questa considerazione è sufficiente a dimostrare la palese infondatezza della questione sollevata, atteso che la violazione dei parametri invocati è prospettata dal rimettente ponendo a raffronto il trattamento fiscale riservato ai «cittadini» che possiedono unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, i quali sono soggetti passivi dell'ICI, e il trattamento riservato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non sono soggetti passivi dell'ICI e rispetto ai quali, pertanto, «è irrilevante che […] siano soggetti con minore capacità contributiva rispetto al resto della collettività»;

che, «inquadrata correttamente la questione», la disposizione censurata è comunque − sempre secondo l'Avvocatura generale dello Stato − palesemente esente dai vizi di costituzionalità denunciati;

che, quanto al parametro di cui all'art. 3 Cost., la parte pubblica evidenzia che, ai sensi della legge della Regione Veneto 9 marzo 1995, n. 10 (Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica) – che ha trasformato gli Istituti autonomi per le case popolari in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – le ATER sono «enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile» (art. 2), in grado, in quanto tali, di «operare sul libero mercato con criteri di economicità»;

che, considerata tale natura delle ATER, il legislatore, non comprendendole tra i soggetti che possono usufruire dell'aliquota agevolata di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992, «non ha affatto trattato in modo differente situazioni uguali, non potendo essere revocata in dubbio la diversità di tali soggetti rispetto alle persone fisiche che utilizzano i loro immobili come abitazioni principali»;

che tale conclusione troverebbe conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale che, esaminando una questione avente ad oggetto l'art. 7 dello stesso d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non prevedeva l'esenzione dall'ICI per gli IACP, ha ribadito che, nella materia delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta, il legislatore gode di ampia discrezionalità, il cui esercizio non è sindacabile se non per manifesta irragionevolezza, la cui sussistenza fu esclusa, in quel caso, proprio in ragione del carattere imprenditoriale − anche se per finalità di pubblico interesse − dell'attività degli IACP (sentenza n. 119 del 1999; è citata, nello stesso senso, anche la sentenza n. 113 del 1996);

che, quanto al parametro di cui all'art. 53 Cost., l'Avvocatura generale dello Stato deduce che «è chiaro che un soggetto dotato di natura imprenditoriale, che trae dagli immobili un'utilità economica, esprime una capacità contributiva maggiore rispetto a quella di un privato cittadino, che invece non ne ricava alcun reddito diretto, con conseguente non irragionevolezza della scelta del legislatore di sottoporlo a un diverso regime di tassazione»;

che la violazione dell'art. 53 Cost. non sarebbe ipotizzabile neppure sotto il profilo – non prospettato, peraltro, dal rimettente − che l'applicazione, agli immobili assegnati dalle ATER, dell'aliquota ordinaria in luogo di quella ridotta, «determini un riverbero automatico sui canoni di locazione», come quantificati alla stregua dei criteri dettati dalla legge della Regione Veneto n. 10 del 1995: in tale prospettiva, sarebbe stato infatti necessario dimostrare «che l'applicazione dell'aliquota ordinaria all'ATER abbia concretamente inciso in modo deteriore sull'importo del canone», dimostrazione della quale, però, «non vi è traccia […] nell'ordinanza di rimessione»;

che, sempre secondo la difesa del Presidente del Consiglio, la legittimità della disposizione censurata non è inficiata neppure dal riconoscimento agli IACP della detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che «rientra nella discrezionalità del legislatore riconoscere in via eccezionale un'esenzione agli IACP in ragione del non elevato ammontare del canone riscosso, ritenuto, tuttavia, di per sé non sufficiente a giustificare né l'esenzione d'imposta di cui all'art. 7 né l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'art. 6 del […] D.lgs. 504/1992»;

che l'Avvocatura generale dello Stato afferma, infine, che l'esenzione dall'ICI riconosciuta agli IACP dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2008, «non vale certo a colorare di irragionevolezze il precedente diverso regime d'imposta».

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Treviso ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, questione di legittimità dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

che tale questione è prospettata nel corso di un giudizio che l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Treviso, quale ente subentrato al locale Istituto autonomo per le case popolari (IACP), aveva promosso nei confronti del Comune di Treviso avverso due avvisi di accertamento con i quali detto Comune aveva disconosciuto l'applicabilità, relativamente agli anni 2003 e 2004, per gli immobili assegnati in locazione dalla parte ricorrente, dell'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) prevista «per l'abitazione principale»;

che il giudice rimettente, pur menzionando, quale oggetto della sollevata questione, l'intero art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992 − nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art 10, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ed applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di causa − indirizza le proprie censure esclusivamente nei confronti del comma 4 di detto articolo; comma, che costituisce, pertanto, l'unico oggetto della questione;

che la disposizione censurata, anteriormente alla sua abrogazione – disposta, con decorrenza dall'anno 2008, dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 – prevedeva che: «Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556»;

che detto comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 437 del 1996 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), stabilisce, a sua volta, che: «Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi […] residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, […] a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato»;

che, in particolare, il giudice *a quo* censura il comma 4 dell'art. 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui, attribuendo ai Comuni la facoltà di deliberare, ai fini dell'ICI, una aliquota ridotta in favore dei «cittadini» soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, non dispone «che debba riservarsi lo stesso trattamento fiscale per le unità immobiliari concesse dagli istituti autonomi popolari adibite ad abitazione principale dagli assegnatari alla pari degli altri cittadini che si trovano nelle medesime condizioni»;

che la questione è manifestamente inammissibile perché formulata in modo perplesso ed oscuro;

che il giudice rimettente, nel sollevarla, indica quali soggetti passivi dell'ICI ora gli IACP (affermando che essi «non possono applicare l'aliquota ridotta»), proprietari degli alloggi assegnati in locazione, ora gli stessi assegnatari (definendoli come «soggetti con minore capacità contributiva», che non «usufruiscono» dell'«aliquota ridotta» per gli alloggi di cui sono locatari);

che tale incertezza nell'individuazione dei soggetti passivi d'imposta si traduce, nell'ordinanza di rimessione, nell'incertezza nell'individuazione dei termini di comparazione del trattamento tributario dell'ICI;

che infatti il rimettente, rispetto al *tertium comparationis* – da lui indicato nel trattamento tributario agevolato delle persone fisiche soggetti passivi dell'ICI che adibiscono direttamente le unità immobiliari ad abitazione principale –, pone confusamente e cumulativamente a raffronto, con riferimento agli alloggi di proprietà degli IACP (o ATER) adibiti ad abitazione principale degli assegnatari, il trattamento fiscale non agevolato sia delle persone fisiche assegnatarie degli alloggi medesimi, sia degli IACP (o ATER) che tali alloggi hanno assegnato;

che, pertanto, nel denunciare una ingiustificata disparità di trattamento fiscale, il rimettente pone a raffronto le persone fisiche soggetti passivi dell'ICI, ora con gli «assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari […] che utilizzano l'unità immobiliare loro assegnata come abitazione principale», i quali sono persone fisiche, ma non sono soggetti passivi dell'imposta, ora con gli IACP (o ATER), i quali, invece, sono soggetti passivi dell'ICI, in quanto proprietari delle suddette unità immobiliari assegnate in locazione, ma non sono persone fisiche;

che, dunque, il giudice *a quo* non chiarisce se intenda denunciare la disciplina concernente gli assegnatari degli alloggi oppure quella concernente gli IACP, e, pertanto, sotto tale profilo, non precisa neppure il contenuto della pronuncia richiesta;

che dette carenze, perplessità ed oscurità dell'ordinanza di rimessione ne determinano la manifesta inammissibilità;

che l'evidenziata inammissibilità impedisce a questa Corte di rilevare che, ove le censure del rimettente si fossero indirizzate in modo univoco alla disciplina dell'ICI concernente gli IACP (o ATER), la questione sarebbe stata manifestamente infondata, perché la posizione di tali enti (in quanto persone giuridiche soggetti passivi dell'ICI) è del tutto eterogenea rispetto a quella non solo degli assegnatari degli alloggi (i quali, come visto, sono persone fisiche non soggetti passivi dell'imposta), ma anche delle persone fisiche soggetti passivi dell'ICI, titolari di diritti reali su unità immobiliari da loro direttamente adibite al soddisfacimento del bisogno primario abitativo proprio e della propria famiglia; con la conseguenza che una disciplina differenziata di tali ipotesi non è irragionevole e che l'equiparazione del trattamento fiscale tra IACP e persone fisiche soggetti passivi d'imposta auspicata dal rimettente potrebbe derivare esclusivamente da una scelta discrezionale del legislatore (il quale, infatti, a decorrere dall'anno 2008, con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha concesso l'esenzione dall'ICI sia alle persone fisiche soggetti d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sia agli IACP).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente: QUARANTA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MELATTI

Depositato in cancelleria il 18 luglio 2011

Il Direttore della cancelleria: MELATTI

11C0481

N. **215**

Ordinanza 4 - 18 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Configurazione come reato della condotta dello straniero che, già inottemperante all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche ai decreti reiterati - Punibilità dell'inottemperanza nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo» - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, nonché asserita lesione del diritto alla libertà personale - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale *in parte qua* della disposizione censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.

– D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quater* [come sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. *m)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94].
– Costituzione, artt. 3, 13 e 27, primo e terzo comma.

Straniero - Configurazione come reato della condotta dello straniero che, già inottemperante all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche ai decreti reiterati - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, nonché asserita lesione del diritto alla libertà personale - Sopravvenute variazioni del quadro normativo - Necessità di valutare la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quater* [come sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. *m)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94], anche in relazione al precedente comma 5-*ter*.
– Costituzione, artt. 3, 13 e 27, primo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in relazione al comma 5-*ter*, ultimo periodo, dell'art. 14 dello stesso decreto, come sostituiti dall'art. 1, comma 22, lettera *m)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale di Lecco, con ordinanza del 19 aprile 2010, e dal Tribunale di Ferrara, con una ordinanza del 16 luglio 2010 e con due ordinanze del 22 luglio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 346, 366, 367 e 368 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 46 e 49, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Lecco in composizione monocratica, con ordinanza del 19 aprile 2010 (r.o. n. 346 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 13 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera *m)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui prevede la reiterazione delle sanzioni per l'inottemperanza a ripetuti ordini di allontanamento dal territorio nazionale, anche nei casi in cui non vi sia stata una effettiva estromissione dello straniero interessato, e nella parte in cui non esclude la punibilità quando ricorra un «giustificato motivo» per l'inadempimento;

che il rimettente procede nei confronti di persona accusata del reato di cui all'art. 14, comma 5-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato impartito dopo l'accertamento dell'inottemperanza ad un analogo e precedente provvedimento;

che risulta in effetti dagli atti, secondo quanto riferito dal giudice *a quo*, che la persona sottoposta a giudizio è stata già condannata, con sentenze irrevocabili, per fatti aventi la stessa natura di quello in contestazione, ed in particolare due volte per il reato di cui al comma 5-*ter* dell'art. 14 ed una volta per il reato di cui al successivo comma 5-*quater*, con pena complessivamente pari ad un anno e undici mesi di reclusione;

che il Tribunale ricorda, a titolo di premessa, come prima dei recenti interventi di riforma, per effetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritenesse penalmente irrilevante la condotta dello straniero il quale, sorpreso nel territorio dello Stato in violazione di un primo ordine di allontanamento, fosse di nuovo espulso a norma dell'art. 14, comma 5-*ter*, e restasse inottemperante anche ad un nuovo e conseguente ordine di allontanamento impartito dal questore;

che le modifiche recate dalla legge n. 94 del 2009 al Testo unico in materia di immigrazione avrebbero invece introdotto – a parere del Tribunale – una disciplina di specifica incriminazione per ogni distinta condotta di inottemperanza, ed anche, di conseguenza, per la disobbedienza «reiterata» agli ordini di allontanamento impartiti dal questore;

che infatti, nel testo novellato, il comma 5-*ter* dell'art. 14 espressamente prevede che anche le espulsioni disposte dopo l'accertamento dell'inottemperanza ad un precedente provvedimento del questore possano essere eseguite mediante un decreto di allontanamento, ed il comma 5-*quater* esplicitamente sanziona la disobbedienza, «anche reiterata», all'ordine di lasciare il territorio nazionale;

che, riguardo alla nuova previsione incriminatrice, il rimettente osserva anzitutto come, diversamente da quanto previsto per la fattispecie «ordinaria» di inottemperanza, non assuma rilevanza scusante il «giustificato motivo» per l'inadempimento;

che la giurisprudenza costituzionale e quella ordinaria avrebbero più volte evidenziato l'importanza della clausola di non punibilità, utile come «valvola di sicurezza» per evitare la punizione di stranieri rimasti inadempienti all'ordine di allontanamento in ragione di gravi fattori ostativi, e dunque non «rimproverabili»;

che il rimettente, ciò premesso, ritiene irragionevole che la clausola di esenzione dalla pena sia prevista per un primo fatto di inottemperanza ma non per quelli successivi, data l'analogia strutturale e «valoriale» tra le rispettive fattispecie incriminatrici;

che fattori ostativi, tali da assumere rilievo nel caso dell'inosservanza di un primo decreto del questore, possono infatti sopravvenire rispetto ad un nuovo ordine di allontanamento, rendendo sostanzialmente inesigibile la condotta richiesta allo straniero, il quale però dovrebbe essere ugualmente sanzionato, con il rischio di una reiterazione delle condanne «per tutta la durata della situazione ostativa alla partenza dall'Italia»;

che il giudice *a quo* considera illegittima, più radicalmente, la previsione di condanne ripetute per lo straniero che rifiuti di abbandonare il territorio nazionale;

che la disciplina censurata sarebbe assimilabile, secondo il Tribunale, a quella valutata dalla Corte costituzionale, in tempo di leva militare obbligatoria, riguardo a renitenti e disertori, la cui punizione reiterata determinava una violazione dei principi di proporzionalità e di finalizzazione rieducativa della pena, considerato il carattere unitario del fatto e data l'irragionevolezza del sacrificio potenzialmente infinito del diritto alla libertà personale (è citata, in proposito, la sentenza n. 343 del 1993);

che il godimento delle libertà fondamentali deve essere assicurato indifferentemente a cittadini e stranieri (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 1994), cosicché l'esigenza di presidiare i confini nazionali non potrebbe legittimare un trattamento sanzionatorio tale da distruggere la personalità umana degli interessati e da vanificarne la speranza d'una vita normale (è citata la sentenza n. 467 del 1991), con conseguente violazione, in particolare, del terzo comma dell'art. 27 Cost.;

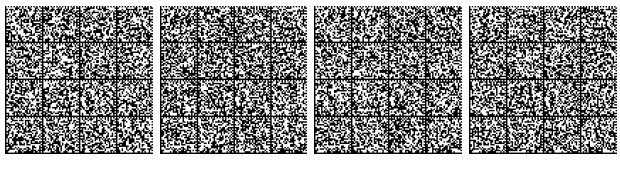

che l'irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze perseguite con la nuova incriminazione ed il vulnus recato alla libertà personale degli interessati, sempre secondo il rimettente, varrebbe a determinare anche una violazione dell'art. 13 Cost.;

che la proliferazione delle condanne, in caso di reiterazione dell'inottemperanza a fronte di ripetuti provvedimenti del questore, contrasterebbe, ancora, con il primo comma dell'art. 27 Cost., dato che spetterebbe allo Stato, in via principale, il compito di procedere alla fisica estromissione dello straniero dal territorio nazionale;

che la reiterazione dei decreti di allontanamento, in particolare, rappresenterebbe il frutto della inefficienza dell'azione amministrativa, di talché lo straniero verrebbe a subire, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale, le «pesanti conseguenze dalla concorrente inerzia […] degli enti pubblici deputati all'applicazione delle norme sull'immigrazione»;

che, d'altra parte, il legislatore avrebbe arbitrariamente disconosciuto il carattere permanente ed unitario del reato di inottemperanza, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale secondo cui «la natura permanente o meno di una fattispecie criminosa» sarebbe connessa «non tanto ad una estemporanea definizione legislativa, quanto alla oggettiva manifestazione della condotta tipica, così come interpretata dalla giurisprudenza» (è citata, in proposito, la sentenza n. 520 del 1987);

che, secondo il rimettente, non potendosi ascrivere alla volontà dell'interessato la reiterazione delle violazioni, l'attuale disciplina sarebbe illegittima, e perderebbe tale carattere solo se la punibilità degli inadempimenti successivi al primo fosse subordinata alla preliminare estromissione dello straniero dal territorio dello Stato, a cura e con i mezzi della pubblica amministrazione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 7 dicembre 2010, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate;

che la mancanza nella fattispecie censurata di una clausola di esenzione da punibilità nel caso ricorra un «giustificato motivo», a parere dell'Avvocatura generale, sarebbe dovuta ad una scelta discrezionale del legislatore, non censurabile nell'ambito del controllo di legittimità delle leggi;

che l'insindacabilità delle opzioni in merito alla disciplina penalistica dell'immigrazione avrebbe trovato specifica conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, sul versante delle scelte sanzionatorie (è citata la sentenza n. 22 del 2007) come su quello della conformazione delle condotte punibili (è citata l'ordinanza n. 41 del 2009);

che la fattispecie censurata, d'altra parte, non potrebbe essere sovrapposta a quella sanzionata dal comma 5-*ter* dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la relativa condotta esprimerebbe una sorta di recidiva, una «progressione criminosa» posta in essere da colui che deliberatamente contravviene a ripetuti ordini di allontanamento, così da recare un'offesa ben più marcata di quella connessa al primo fatto di inottemperanza;

che, dunque, il maggior rigore sanzionatorio sarebbe legittimato da esigenze di difesa sociale e di prevenzione generale, ed in particolare dalla necessità di controllare i flussi migratori e di presidiare le frontiere, con la quale vanno bilanciate le ragioni della solidarietà umana (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 353 del 1997, n. 5 e n. 80 del 2004, nonché l'ordinanza n. 146 del 2002);

che la mancanza della clausola concernente il «giustificato motivo», d'altra parte, non impedirebbe l'applicazione dei principi generali in materia di colpevolezza o della scriminante fondata sullo stato di necessità, tanto che la stessa Corte costituzionale avrebbe già escluso la necessità di una previsione corrispondente in tutte le fattispecie concernenti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato (è citata la sentenza n. 250 del 2010, relativa alla contravvenzione prevista dall'art. 10-*bis* dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998);

che, inoltre, l'eventuale incidenza di fattori tali da rendere inesigibile la condotta imposta dalla norma incriminatrice troverebbe riscontro nell'applicazione del principio «ad impossibilia nemo tenetur», in forza del quale resterebbe esclusa, prima ancora della colpevolezza, la conformità al fatto tipico della condotta omissiva tenuta dall'interessato;

che sarebbe infondata, a parere dell'Avvocatura generale, anche la questione costruita sulla presunta violazione del primo comma dell'art. 27 Cost., posto che, per effetto della disposizione censurata, lo straniero è chiamato a rispondere per un fatto proprio, consapevole e volontario;

che la possibile reiterazione delle condanne sarebbe giustificata, infine, anche nella prospettiva dell'art. 13 Cost., essendo finalizzata al governo dei flussi migratori ed essendo subordinata alla doppia condizione della pluralità di provvedimenti rimasti senza esito (tale da interrompere una pretesa permanenza del reato) e dell'assenza di fattori ostativi all'esecuzione dei provvedimenti medesimi;

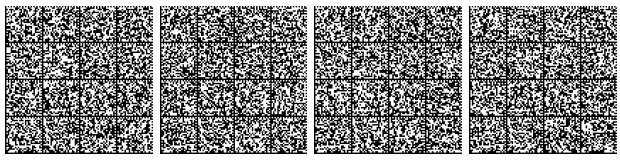

che il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, con ordinanza del 16 luglio 2010 (r.o. n. 366 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'ultimo periodo del precedente comma 5-*ter*, nel testo modificato dall'art. 1, comma 22, lettera *m)*, della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui sanziona reiteratamente lo straniero nei confronti del quale, a causa della mancata esecuzione del decreto espulsivo mediante accompagnamento alla frontiera, vengano emessi ripetuti ordini di allontanamento non ottemperati, e nella parte in cui non esclude la punibilità dell'interessato quando ricorra un «giustificato motivo» per l'inadempimento;

che il rimettente procede nei confronti di persona accusata del reato di cui all'art. 14, comma 5-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, impartito dopo l'accertamento dell'inosservanza di un analogo e precedente provvedimento;

che il giudice rimettente ricorda in via preliminare come, per effetto di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi prima della legge n. 94 del 2009, si ritenesse penalmente irrilevante la condotta dello straniero il quale, sorpreso nel territorio dello Stato in violazione di un primo ordine di allontanamento, fosse di nuovo espulso a norma dell'art. 14, comma 5-*ter*, e restasse inottemperante anche ad un nuovo e conseguente ordine di allontanamento impartito dal questore;

che tuttavia la citata legge di riforma avrebbe introdotto un regime di autonomo sanzionamento per ogni fatto di inottemperanza, consentendo espressamente al questore la reiterazione degli ordini di allontanamento e prevedendo, con il nuovo testo della norma incriminatrice, la punizione dello straniero il quale «continua a permanere» nel territorio dello Stato dopo ciascuno dei provvedimenti in questione;

che, in punto di rilevanza, il rimettente segnala come, nel giudizio *a quo*, l'imputato abbia riferito d'essersi trattenuto nel territorio nazionale per la presenza in Italia di una compagna e di tre figli minori, e per il timore che il ritorno nella sua zona d'origine, ove per altro si troverebbe privo di ogni bene materiale e di ogni relazione parentale, comporti rischi per l'incolumità sua e dei suoi familiari;

che secondo il Tribunale le condizioni descritte, una volta accertate, potrebbero integrare un «giustificato motivo», che allo stato risulta irrilevante ma potrebbe comportare l'assoluzione dell'accusato in caso di accoglimento della relativa questione;

che analogo esito assolutorio sortirebbe, nel caso di specie, la dichiarazione di illegittimità della fattispecie censurata nella parte in cui si applica anche nei confronti di soggetti che non siano stati effettivamente espulsi dal territorio dello Stato, a cura dell'amministrazione pubblica, prima dell'adozione di un nuovo ordine di allontanamento cui dare esecuzione a propria cura e spese;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente considera anzitutto l'omessa previsione del «giustificato motivo» quale causa di esclusione dalla punibilità, assumendo che ne deriva per lo straniero inottemperante un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello regolato dal comma 5-*ter* dello stesso art. 14;

che fattori ostativi, tali da giustificare l'inosservanza di un primo decreto del questore, possono infatti sopravvenire rispetto ad un ordine di allontanamento reiterato, rendendo sostanzialmente inesigibile la condotta richiesta allo straniero, il quale dovrebbe ugualmente essere punito, trovandosi anzi esposto al rischio di una serie indefinita di arresti e condanne, nonostante la continuità dell'impedimento;

che un vulnus ulteriore al principio di uguaglianza sarebbe determinato dall'indebita parificazione del trattamento riservato a situazioni sostanzialmente eterogenee, cioè quella dello straniero che si limiti a non prestare ottemperanza ai ripetuti decreti di allontanamento, e quella dello straniero che, realmente estromesso dai confini nazionali, si attivi per farvi rientro illegittimamente, e successivamente violi un ordine reiterato di lasciare il territorio dello Stato;

che le denunciate violazioni dell'art. 3 Cost. non potrebbero essere superate in forza della possibilità di applicare, anche per il reato in considerazione, le esimenti di carattere generale, posto che le medesime (a cominciare dallo stato di necessità) presentano caratteristiche pacificamente diverse (ed assai più restrittive) della fattispecie incentrata sul «giustificato motivo»;

che la reiterabilità dell'ordine di allontanamento, senza che sia necessaria una estromissione effettiva dello straniero a cura e spese dell'amministrazione, e la conseguente possibilità che venga più volte sanzionata l'inosservanza degli ordini del questore da parte dell'interessato, implicherebbero secondo il rimettente la violazione del primo comma dell'art. 27 Cost.;

che contrasterebbe infatti con il principio di personalità della responsabilità penale una previsione avente ad oggetto situazioni determinate, essenzialmente, dall'inefficienza della pubblica amministrazione;

che, sempre secondo il rimettente, la norma censurata contrasterebbe con il principio secondo cui «la natura permanente o meno di una fattispecie criminosa» andrebbe agganciata «non tanto ad una estemporanea definizione legislativa, quanto alla oggettiva manifestazione della condotta tipica, così come interpretata dalla giurisprudenza» (è citata la sentenza n. 520 del 1987; a proposito della punizione reiterata di condotte unitarie, è citata anche la sentenza n. 46 del 1998);

che il Tribunale prospetta, da ultimo, una violazione concorrente del terzo comma dell'art. 27 Cost., ravvisando una sostanziale analogia tra gli effetti distruttivi della personalità umana che si connettono ad una «spirale di condanne» per l'inottemperanza agli ordini di allontanamento e quella stessa «spirale» che aveva colpito gli obiettori di coscienza i quali rifiutavano, in epoca di leva obbligatoria, di prestare il servizio militare;

che il giudice *a quo* ricorda, in proposito, come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 343 del 1993, avesse di fatto introdotto un esonero dal servizio di leva per coloro che, in ragione di precedenti rifiuti, avessero scontato una sanzione detentiva almeno pari alla durata del medesimo servizio;

che la punizione «a catena» dello straniero inottemperante sarebbe ancor più censurabile di quella a suo tempo riservata a coloro che rifiutavano il servizio militare, poiché soltanto nel suo caso la prestazione richiesta è surrogabile dalla pubblica autorità (la quale anzi dovrebbe provvedere in via ordinaria all'esecuzione del provvedimento espulsivo), e l'inottemperanza è generalmente dovuta a serie difficoltà nell'adempimento;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 28 dicembre 2010, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;

che, secondo l'Avvocatura dello Stato, la mancanza nella fattispecie censurata di una clausola di esenzione da punibilità nel caso ricorra un «giustificato motivo» è dovuta ad una scelta discrezionale del legislatore, non censurabile in sede di legittimità;

che la fattispecie in esame, d'altra parte, non potrebbe essere sovrapposta a quella delineata al comma 5-*ter* dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la relativa condotta esprimerebbe una sorta di recidiva, una «progressione criminosa» dovuta ad una scelta di reiterazione dell'interessato, tale da recare ai beni tutelati dall'incriminazione un'offesa ben più marcata di quella connessa al primo fatto di inottemperanza;

che del resto, ove nel singolo caso concreto ricorressero fattori tali da rendere davvero inesigibile la condotta richiesta, resterebbe comunque applicabile, secondo la difesa erariale, il principio «ad impossibilia nemo tenetur», in base al quale resterebbe esclusa, prima ancora della colpevolezza, la conformità al fatto tipico della condotta omissiva tenuta dall'interessato;

che il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, con ordinanza del 22 luglio 2010 (r.o. n. 367 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'ultimo periodo del precedente comma 5-*ter*, nel testo modificato dall'art. 1, comma 22, lettera *m)*, della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui sanziona reiteratamente lo straniero nei confronti del quale, a causa della mancata esecuzione del decreto espulsivo mediante accompagnamento alla frontiera, vengano emessi ripetuti ordini di allontanamento non ottemperati, e nella parte in cui non esclude la punibilità dell'interessato quando ricorra un «giustificato motivo» per l'inadempimento;

che il rimettente procede nei confronti di persona accusata del reato di cui all'art. 14, comma 5-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato impartito dopo l'accertamento dell'inottemperanza ad un analogo e precedente provvedimento;

che, in punto di rilevanza, il rimettente segnala come, nel giudizio *a quo*, l'imputato abbia riferito d'essersi trattenuto nel territorio nazionale perché rimasto vittima, circa due mesi prima dell'accertamento, di un incidente stradale in esito al quale aveva subito gravi lesioni, ancora oggetto di cura al momento dell'arresto;

che il Tribunale osserva come, nel caso di accoglimento della questione concernente la rilevanza del «giustificato motivo», le circostanze indicate (e documentate) dall'imputato potrebbero condurre ad una decisione di segno assolutorio, la stessa che si imporrebbe, a maggior ragione, qualora fosse stabilita l'illegittimità costituzionale della disciplina che conduce alla reiterazione di condanne pur nei confronti di soggetti che non abbiamo mai lasciato, effettivamente, il territorio nazionale;

che dunque entrambe le questioni sollevate sarebbero rilevanti;

che il giudice *a quo*, nell'illustrare le ragioni del ritenuto contrasto fra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, svolge rilievi anche testualmente coincidenti con quelli espressi nell'ordinanza r.o. n. 366 del 2010, dei quali già sopra si è detto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 28 dicembre 2010, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;

che, a sostegno delle proprie richieste, la difesa dello Stato sviluppa rilievi in tutto analoghi a quelli svolti con l'atto di intervento nel procedimento introdotto con l'ordinanza r.o. n. 366 del 2010, già sopra illustrati;

che il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, con ordinanza del 22 luglio 2010 (r.o. n. 368 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'ultimo periodo del precedente comma 5-*ter*, nel testo modificato dall'art. 1, comma 22, lettera *m)*, della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui sanziona reiteratamente lo straniero nei confronti del quale, a causa della mancata esecuzione del decreto espulsivo mediante accompagnamento alla frontiera, vengano emessi ripetuti ordini di allontanamento non ottemperati, e nella parte in cui non esclude la punibilità dell'interessato quando ricorra un «giustificato motivo» per l'inadempimento;

che il rimettente procede nei confronti di persona accusata sia del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato (commesso in data 2 aprile 2010), sia del reato di cui all'art. 14, comma 5-*quater*, commesso in data 9 maggio 2010, per non avere ottemperato ad un nuovo provvedimento di allontanamento, impartito dopo l'arresto per il primo dei fatti indicati e la successiva scarcerazione;

che, secondo quanto riferisce il Tribunale, l'imputato ha sostenuto, a giustificazione della condotta più risalente, di aver perso il lavoro e di non disporre dunque del denaro necessario per i titoli di viaggio, ed ha riferito, a giustificazione dell'inottemperanza reiterata, che la madre stava per ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia, e che d'altronde, nel Paese di origine, egli non avrebbe avuto la disponibilità di un'abitazione;

che il Tribunale osserva come, nel caso di accoglimento della questione concernente la rilevanza del «giustificato motivo», le circostanze indicate dall'imputato potrebbero condurre ad una decisione completamente liberatoria, la stessa che si imporrebbe, a maggior ragione, qualora fosse stabilita l'illegittimità costituzionale della disciplina che conduce alla reiterazione di condanne pur nei confronti di soggetti che non abbiano mai lasciato, effettivamente, il territorio nazionale;

che dunque entrambe le questioni sollevate sarebbero rilevanti;

che il giudice *a quo*, nell'illustrare le ragioni del ritenuto contrasto fra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, svolge rilievi anche testualmente coincidenti con quelli espressi nell'ordinanza r.o. n. 366 del 2010, dei quali già sopra si è detto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 28 dicembre 2010, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate e sviluppando, in proposito, rilievi in tutto analoghi a quelli svolti con l'atto di intervento nel procedimento introdotto con l'ordinanza r.o. n. 366 del 2010, già sopra illustrati;

che la stessa Avvocatura generale dello Stato, in data 30 marzo 2011, ha depositato una memoria nell'ambito di ciascuno dei quattro giudizi incidentali fin qui considerati;

che con gli atti citati, tutti di analogo tenore, si prospetta anzitutto l'inammissibilità delle questioni concernenti la mancata previsione del «giustificato motivo» quale clausola di esclusione della punibilità nella fattispecie di cui al comma 5-*quater* dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che il Tribunale di Lecco, in particolare, non avrebbe condotto la necessaria verifica della ricorrenza, nella specie, di una situazione riconducibile alla nozione di «giustificato motivo» elaborata dalla giurisprudenza ordinaria, cosicché difetterebbe, nell'atto introduttivo del giudizio, la necessaria motivazione in punto di rilevanza;

che, d'altra parte, nessuna delle situazioni di fatto apprezzate dal Tribunale di Ferrara nelle ulteriori ordinanze di rimessione potrebbe essere qualificata come «giustificato motivo», cosicché le relative questioni sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza;

che l'Avvocatura generale riscontra poi l'intervenuta pronuncia, nelle more del giudizio, della sentenza n. 359 del 2010, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 5-*quater*, oggetto delle odierne censure, «nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-*ter*, sia punita nel solo caso che abbia luogo "senza giustificato motivo"»;

che nelle memorie si ribadisce, nondimeno, l'asserita ragionevolezza della «previsione di sanzioni più rigorose per i recidivi», e l'opportunità di una gradazione nel rilievo assegnato ai fattori ostativi all'osservanza dei provvedimenti del questore, che il giudice dovrebbe valutare in chiave di «giustificato motivo» alla prima occasione, e nei termini più rigorosi dello stato di necessità con riguardo alle condotte successive.

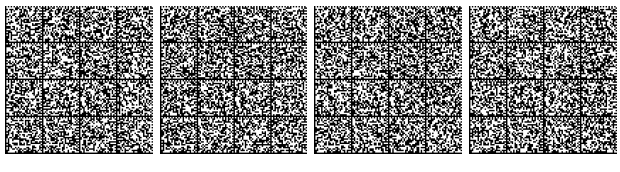

Considerato che il Tribunale di Lecco in composizione monocratica, con ordinanza del 19 aprile 2010 (r.o. n. 346 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 13 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera *m)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

che il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, con una ordinanza del 16 luglio 2010 (r.o. n. 366 del 2010) e con due ordinanze del 22 luglio 2010 (r.o. numeri 367 e 368 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'ultimo periodo del precedente comma 5-*ter*, nel testo modificato dall'art. 1, comma 22, lettera *m)*, della legge n. 94 del 2009;

che entrambi i rimettenti censurano l'art. 14, comma 5-*quater*, del Testo unico in materia di immigrazione, anche in rapporto al precedente comma 5-*ter*, nella parte in cui prevede una distinta e ripetuta punizione per lo straniero il quale, dopo una condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche ai decreti reiterati;

che, ad avviso dei giudici a quibus, la disciplina in questione (introdotta con le modifiche recate al citato Testo unico dalla legge n. 94 del 2009) contrasterebbe con l'art. 3 Cost. sotto vari profili, e sarebbe frutto di un errato bilanciamento tra il diritto dello straniero alla libertà personale e l'interesse generale al governo dei flussi migratori, così da contrastare anche con l'art. 13 Cost.;

che lo straniero, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale, sarebbe esposto ad una formale reiterazione di comportamenti criminosi solo in quanto (e quando) l'amministrazione pubblica non procede, pur dopo precedenti inottemperanze, ad una esecuzione del provvedimento espulsivo a spese e con mezzi propri;

che la «catena di condanne» per una condotta omissiva essenzialmente unitaria comporterebbe – sempre a parere dei rimettenti – una violazione del principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, secondo quanto la Corte costituzionale avrebbe a suo tempo rilevato con riguardo alle sanzioni concernenti, in regime di leva obbligatoria, il rifiuto di prestazione del servizio militare (è citata la sentenza n. 343 del 1993);

che entrambi i giudici a quibus, infine, censurano la fattispecie incriminatrice della inottemperanza «reiterata» per la mancata previsione che la condotta omissiva non rilevi in caso di «giustificato motivo», a differenza di quanto stabilito per l'inadempimento sanzionato dal comma 5-*ter* dell'art. 14 dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998;

che, data la sostanziale analogia tra le questioni proposte, deve procedersi alla riunione dei relativi giudizi;

che sono intervenute, dopo la deliberazione delle ordinanze di rimessione, rilevanti variazioni del quadro normativo pertinente a tutte le questioni sollevate;

che anzitutto questa Corte, con la sentenza n. 359 del 2010, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, «nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-*ter*, sia punita nel solo caso che abbia luogo "senza giustificato motivo"»;

che dunque le questioni sollevate in proposito dagli odierni rimettenti sono divenute prive di oggetto, e per tale ragione vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che infatti, in ragione dell'efficacia ex tunc con la quale la disposizione censurata è stata espunta dall'ordinamento, i giudici a quibus non potrebbero essere utilmente chiamati ad una nuova valutazione di rilevanza della questione sollevata (ordinanze nn. 78 e 306 del 2010 e n. 55 del 2011);

che anche la disciplina dell'inottemperanza ad ordini di allontanamento reiterati, dopo l'accertamento dell'inosservanza di un primo provvedimento dello stesso genere, risulta incisa da fatti normativi sopravvenuti alle ordinanze di rimessione;

che assume anzitutto rilievo, a tale proposito, la sentenza pronunciata il 28 aprile 2011 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-61/11 PPU, relativamente agli effetti prodottisi nell'ordinamento nazionale dopo l'inutile scadenza, in data 24 dicembre 2010, del termine per l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»;

che infatti la Corte di giustizia, investita di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione di parte delle norme contenute nella direttiva, ha dichiarato che gli artt. 15 e 16 di quest'ultima ostano all'applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il terri-

torio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo», specificando come il giudice nazionale debba tenere debito conto, al riguardo, «del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri»;

che un'ulteriore variazione del quadro normativo, almeno in costanza del termine per la relativa conversione, è rappresentata dal decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), in vigore dal 24 giugno 2011;

che i commi 5-*ter* e 5-*quater* del d.lgs. n. 286 del 1998 sono stati sostituiti, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, numero 5, e dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, numero 6, del citato decreto-legge;

che la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore è sanzionata, secondo il testo vigente del comma 5-*ter*, mediante la sola pena della multa, in quantità variabile a seconda dei presupposti di emissione del provvedimento espulsivo;

che anche il fatto di inottemperanza concernente un ordine di allontanamento emesso dopo l'accertamento di una precedente ed analoga condotta è punito, a norma del novellato comma 5-*quater*, con la sola pena della multa, sia pure in misura edittale più elevata rispetto al precedente, e che la punibilità della condotta è disposta «salvo giustificato motivo»;

che spetta al giudice rimettente, anche in base alla vigente disciplina della successione di norme penali nel tempo, valutare la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate circa la possibile reiterazione di condanne, nei confronti di stranieri raggiunti da provvedimento di espulsione, per fatti di inottemperanza a ripetuti ordini di allontanamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1, comma 22, lettera* m)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo», sollevate dal Tribunale di Lecco e dal Tribunale di Ferrara, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;*

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecco ed al Tribunale di Ferrara quanto alle ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, anche in relazione all'art. 14, comma 5-*ter*, dello stesso decreto legislativo, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente: QUARANTA

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: MELATTI

Depositato in cancelleria il 18 luglio 2011

Il Direttore della Cancelleria: MELATTI

11C0482

N. **216**

Ordinanza 4 - 18 luglio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza di reato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di residualità delle misure restrittive della libertà personale - Jus *superveniens* sostitutivo della disposizione impugnata - Necessaria verifica della perdurante rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*.
– Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, con ordinanza del 5 novembre 2010 e dal Tribunale di Agrigento con ordinanza del 10 dicembre 2010, rispettivamente iscritte al n. 405 del registro ordinanze 2010 e al n. 28 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 2 e 8, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che con ordinanza deliberata il 5 novembre 2010 (r.o. n. 405 del 2010), il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio del cittadino extracomunitario inottemperante all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore;

che il rimettente procede nei confronti di un cittadino extracomunitario denunciato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che all'udienza prevista dall'art. 558 del codice di procedura penale, per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo, il giudice *a quo* ha rilevato che sussistono gravi indizi del reato contestato e che risultano rispettati i termini di presentazione dell'arrestato, sicché egli dovrebbe procedere senz'altro alla convalida dell'arresto, in applicazione dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del d.lgs. n. 286 del 1998, in ciò risiedendo la rilevanza della questione;

che il rimettente, pur consapevole che la norma censurata è già stata sottoposta a scrutinio di costituzionalità, e che la Corte costituzionale ha ritenuto le relative questioni «inammissibili per carenza di motivazione (sentenza n. 22 del 2007) o infondate (sentenza n. 236 del 2008)», ritiene di dover prospettare ulteriori profili di possibile contrasto tra la previsione in oggetto e i princìpi di ragionevolezza e di residualità delle misure restrittive della libertà personale;

che, in particolare, la previsione dell'arresto obbligatorio introdurrebbe elementi di incongruenza «nel complessivo sistema repressivo relativo all'immigrazione clandestina», tali da vanificarne la funzionalità, e perciò stesso sarebbe irragionevole;

che, dopo aver proceduto all'esame della disciplina generale in tema di arresto obbligatorio e facoltativo, il giudice *a quo* evidenzia come il legislatore abbia scelto di includere il reato di cui al comma 5-*ter* del Testo unico in materia di immigrazione tra i fatti per i quali si presumono ragioni eccezionali di tutela della collettività, tali da imporre comunque la misura precautelare;

che la scelta, seppure rientri – come più volte affermato dalla Corte costituzionale – nell'ampia discrezionalità di cui il legislatore dispone per realizzare le finalità di politica criminale, risulterebbe nella specie sindacabile in quanto incoerente «con gli stessi fini che il legislatore legittimamente individua»;

che infatti la previsione della sanzione penale per la condotta di inottemperanza, finalizzata alla protezione degli interessi già tutelati mediante il sistema di espulsione in via amministrativa, produrrebbe la sovrapposizione dei procedimenti amministrativo e penale, ostacolando la realizzazione della finalità prioritaria del rimpatrio;

che del resto, prosegue il giudice *a quo*, il legislatore, consapevole sia della possibile sovrapposizione dei due procedimenti, sia della maggiore efficacia di quello amministrativo, ha dato priorità al procedimento di espulsione a fronte di qualsiasi reato ascritto al cittadino extracomunitario illegalmente presente nel territorio nazionale (art. 13, commi 3 e 3-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998), manifestando altresì la cessazione dell'interesse a perseguire il reo una volta eseguita l'espulsione (art. 13, comma 3-*quater*, del medesimo decreto legislativo);

che, in definitiva, la previsione dell'arresto obbligatorio sarebbe ad un tempo inadeguata, in quanto comporta la privazione della libertà personale di un soggetto che dovrebbe essere immediatamente espulso o, al più, trattenuto temporaneamente in attesa di espulsione, ed irragionevole, perché «contrasta con la netta preferenza mostrata dal legislatore per l'immediata applicazione dei provvedimenti amministrativi» in vista del soddisfacimento di quelle stesse esigenze che sono alla base delle fattispecie di reato configurate dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che il rimettente osserva come la misura precautelare obbligatoria non possa trovare giustificazione nemmeno nella carenza di strutture deputate al trattenimento temporaneo in vista dell'espulsione, ovvero in esigenze di tutela della collettività diverse da quelle già poste alla base del sistema di espulsione;

che infatti, quand'anche si ammettesse tale finalizzazione, risulterebbe sproporzionata per eccesso la previsione dell'arresto come obbligatorio, posto che, per il carattere soltanto eventuale delle predette esigenze, sarebbe necessaria almeno una valutazione in concreto ad opera della polizia giudiziaria, sulla base dei criteri indicati dall'art. 381, quarto comma, cod. proc. pen.;

che, infine, a conferma dei dubbi prospettati, il giudice *a quo* pone a raffronto la norma censurata e il trattamento precautelare, soltanto facoltativo, previsto in relazione a fattispecie di reato che presuppongono la «pericolosità in concreto» del soggetto agente rispetto all'integrità degli interessi protetti dalla norma sostanziale, come il reato di evasione;

che, con ordinanza deliberata il 10 dicembre 2010 (r.o. n. 28 del 2011), il Tribunale di Agrigento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio del cittadino extracomunitario inottemperante all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore;

che le questioni, sollevate nel corso di un giudizio di convalida dell'arresto di un cittadino extracomunitario denunciato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998, sono prospettate in termini del tutto coincidenti con quelli dell'ordinanza r.o. n. 405 del 2010, alla cui sintesi si rinvia;

che, con atto depositato l'8 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio introdotto con l'ordinanza r.o. n. 28 del 2011, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

che la difesa dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale sulla norma oggetto di censura, a partire dalla sentenza n. 223 del 2004 che, nell'ambito di un diverso contesto normativo (ove il fatto di inottemperanza presentava natura contravvenzionale), ne aveva dichiarata l'illegittimità per la contraddizione che caratterizzava la previsione di una misura precautelare priva di qualsiasi sbocco sul piano processuale;

che successivamente, con l'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), il legislatore ha trasformato l'inottemperanza all'ordine di allontanamento da fattispecie contravvenzionale in delitto, sicché la contraddizione che rendeva illegittima la misura precautelare è venuta meno;

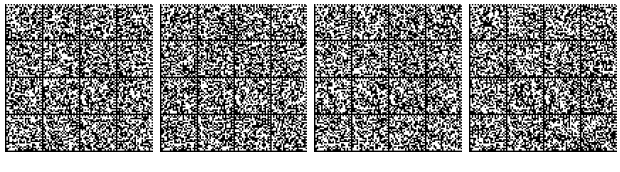

che è richiamata la sentenza n. 22 del 2007 – avente ad oggetto la norma sostanziale oggetto della predetta modifica – nella quale la Corte costituzionale, dopo aver riconosciuto che la materia dell'immigrazione investe un grave problema sociale, umanitario ed economico implicante valutazioni di politica legislativa, ha affermato che le disarmonie presenti nella disciplina di settore possono essere risolte soltanto con un intervento organico del legislatore;

che, infine, l'Avvocatura generale si sofferma sulla sentenza n. 236 del 2008, che ha dichiarato non fondate questioni di legittimità riguardanti la previsione dell'arresto obbligatorio, sul rilievo della non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, e ciò sia a seguito di confronto con tertia comparationis omogenei, sia per l'assenza di una contraddizione intrinseca della norma censurata;

che, in particolare, la Corte ha affermato che la scelta dell'arresto obbligatorio per il reato in esame è collegata ad una risposta politica che il Parlamento ha ritenuto di attuare a fronte dell'aumentata percezione sociale della pericolosità del fenomeno regolato, ferma restando la garanzia del controllo giudiziale sull'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura precautelare;

che, secondo la difesa statale, l'odierna ordinanza di rimessione non conterrebbe nuovi elementi di valutazione, tali da indurre la Corte costituzionale a discostarsi dalle linee interpretative finora seguite.

Considerato che con due distinte ordinanze di analogo tenore (r.o. n. 405 del 2010 e n. 28 del 2011), il Tribunale di Agrigento, anche in sezione distaccata di Licata, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio del cittadino extracomunitario denunciato per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, stante l'identità delle questioni sollevate, i giudizi possono essere definiti congiuntamente;

che in entrambi i giudizi principali i rimettenti devono procedere alla convalida dell'arresto di un cittadino extracomunitario illegalmente presente nel territorio dello Stato, in quanto già destinatario dell'ordine di allontanamento impartitogli dal questore;

che i giudici a quibus danno atto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e rilevano che risultano rispettati i termini di presentazione dell'arrestato, sicché dovrebbero convalidare l'arresto;

che, pur consapevoli delle precedenti pronunce sulla norma oggetto di censura, ed in particolare della sentenza n. 236 del 2008, con la quale questa Corte ha escluso la manifesta irragionevolezza della medesima norma, i rimettenti ritengono di prospettare ulteriori profili di possibile contrasto tra la disciplina in questione e i princìpi di ragionevolezza e di residualità delle misure restrittive della libertà personale;

che, a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, si rileva come la previsione dell'arresto obbligatorio introdurrebbe elementi di incongruenza «nel complessivo sistema repressivo relativo all'immigrazione clandestina», finalizzato all'espulsione in via amministrativa dei cittadini extracomunitari irregolarmente presenti nel territorio nazionale, con il risultato di comprometterne la funzionalità, e perciò stesso sarebbe irragionevole;

che, di conseguenza, la temporanea privazione della libertà personale risulterebbe priva di legittimazione costituzionale;

che, in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione delle norme contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», il cui termine di attuazione è inutilmente scaduto in data 24 dicembre 2010;

che la Corte di giustizia, nella citata sentenza, ha affermato che gli artt. 15 e 16 della citata direttiva ostano all'applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo»;

che inoltre, secondo la stessa Corte, è compito del giudice nazionale «disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5-*ter*, di tale decreto legislativo», tenendo altresì in debito conto il principio «dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri»;

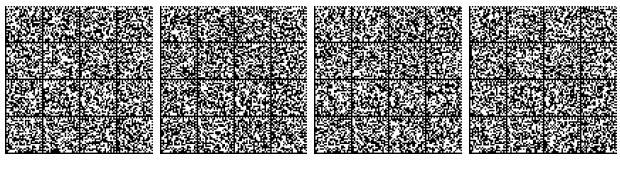

che, ancora più di recente, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998, è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, numero 5, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), in vigore dal 24 giugno 2011;

che, secondo il testo vigente dell'art. 14, comma 5-*ter*, la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore è sanzionata mediante la sola pena della multa, in quantità variabile a seconda dei presupposti di emissione del provvedimento espulsivo;

che anche la disposizione processuale contenuta nell'art. 14, comma 5-*quinquies*, è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, numero 8, del richiamato d.l. n. 89 del 2011, con l'effetto di sottoporre i procedimenti per i reati di cui agli articoli 14, commi 5-*ter* e 5-*quater* alla disciplina contenuta negli artt. 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 24 della legge 24 novembre 1999, n. 468);

che a fronte del richiamato ius *superveniens*, il quale investe direttamente l'applicabilità della norma incriminatrice contenuta nel testo previgente dell'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998, anche alla luce dei principi che governano la successione di leggi penali nel tempo, e considerato che la stessa disciplina processuale della fattispecie ha subito significative modificazioni (a partire dall'esclusione dell'arresto), spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza delle questioni aventi ad oggetto la legittimità della misura precautelare sottoposta al suo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento, anche in sezione distaccata di Licata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

Il Presidente: QUARANTA

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: MELATTI

Depositato in cancelleria il 18 luglio 2011

Il Direttore della Cancelleria: MELATTI

11C0483

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **47**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Amministrazione pubblica - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria - Disposizioni sulla assegnazione, amministrazione, utilizzo e vigilanza dei beni confiscati - Contrasto con la normativa nazionale di settore - Ricorso del Governo - Denunziata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale.

– Legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 art. 3, comma 1, lett. *b)*, *c)*, *f)*, *h)*.

– Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *g)*, *h)* e *l)*; legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-*undecies*, comma 2, lett. *b)*; d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2010, n. 50, art. 3, comma 4, lett. *f)* e *g)*.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato;

Nei confronti della regione Calabria in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. *b)*, lett. *c)*, lett. *f)*, lett. *h)* della legge regionale 7 marzo 2011, n. 7, recante: «Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria» (B.U.R. n. 4 del 15 marzo 2011).

La legge regionale n. 7 del 7 marzo 2011, ha istituito, all'art. 1, comma 2, «l'Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali» (di seguito definita Agenzia) prevedendo al successivo art. 3, tra i suoi compiti, che essa:

sottoponga «le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui sottoscrive appositi protocolli di intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione» (lett. *b)*;

amministri «i beni eventualmente assegnati alla regione Calabria, assicurandone il riutilizzo per fini di utilità pubblica e sociale, anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee» (lett. *c)*;

vigili «sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo» (lett. *f)*;

collabori «con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca» (lett. *h)*.

L'intervento regionale è invasivo della competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117 Cost., comma 2, lettere *g)*, *h)*, e *l)*, in quanto disciplina la materia in maniera diversa da quanto previsto all'art. 2-*undecies*, comma 2, lett. *b)* della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e all'art. 3, comma 4, lettere *f)* e *g)* del decreto-legge 4 febbraio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2010, n. 50 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

In particolare, l'art. 3, lett. *b)* della legge regionale all'esame disattende la disciplina dettata dallo Stato con la già citata legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui art. 2-*undecies*, comma 2, lett. *b)* stabilisce che i beni immobili siano «trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia e della regione...», così escludendo la possibilità di un'assegnazione diretta all'Agenzia regionale, possibilità introdotta invece dalla norma che si censura.

La disposizione regionale in commento viola pertanto l'art. 117, comma 2, lett. *g)*, lett. *h)*, lett. *l)*, della Costituzione, che attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia, rispettivamente, di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché in materia di giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale.

L'art. 3, comma 1, lett. *c)* attribuisce all'Agenzia regionale il compito di amministrare i beni eventualmente assegnati alla regione Calabria «assicurandone il riutilizzo per i fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee»; la norma prescinde dunque completamente da quanto previsto dalla legge n. 575 del 1965 (che non viene neppure indirettamente richiamata nell'articolo in esame) in tema di assegnazione dei beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione.

La normativa regionale consente, infatti, all'Agenzia l'utilizzo del bene in maniera difforme dalle previsioni di cui all'art. 2-*undecies*, comma 2, lett. *b)* della legge n. 575/65, in base al quale i beni immobili confiscati possono essere assegnati in concessione dagli enti territoriali sulla base di apposita convenzione «a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità a parità di trattamento, a comunità anche giovanili, a enti, a associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, a organizzazioni di volontariato... La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo».

Trattandosi di materia rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato, la disposizione in esame si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettere *g)*, *h)* e *l)* della Costituzione, in quanto disciplina in maniera diversa dall'art. 2-*undecies*, comma 2, lett. *b)* della legge n. 575/65 un profilo afferente l'amministrazione dei beni confiscati.

L'art. 3, comma 1, lett. *f)* assegna all'istituenda Agenzia la vigilanza «sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo»: la norma, che non considera il riparto di competenza tra lo Stato e le regioni, così violando l'art. 117, comma 2, lettere *g)*, *h)* e *l)* della Costituzione, si pone in contrasto con l'art. 3, comma 4, lettere *f)* e *g)* del citato decreto-legge n. 4/2010 (conv. con mod. dalla legge n. 50/2010) che assegna alla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata tali forme di vigilanza.

L'art. 3, comma 1, lett. *h)* stabilisce che l'Agenzia regionale «collabora con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca».

Tale collaborazione non è però prevista nella normativa statale che, invece, individua espressamente quale soggetto deputato a fornire collaborazione all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati (fino alla confisca di primo grado) l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (art. 1, comma 3 del decreto legge n. 4/2010, convertito in legge n. 50/2010).

Ne consegue che le previsioni regionali, ponendosi in contrasto con la citata normativa statale, violano l'art. 117, comma 2, lettere *g)*, *h)* e *l)* della Costituzione.

P. Q. M.

Si conclude perché l'art. 3, comma 1, lettere b), c), f) *e* h) *della legge regionale 7 marzo 2011, n. 7 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si producono:*

estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2001;

relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro per i rapporti con le regioni;

legge regionale n. 7 del 7 marzo 2011.

Roma, addì 12 maggio 2011

L'Avvocato dello Stato: D'AVANZO

11C0340

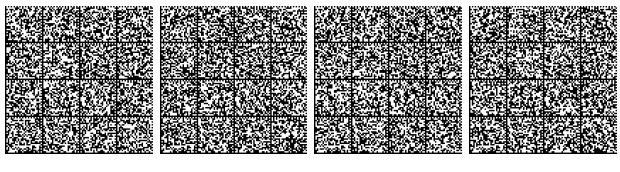

N. **48**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Molise - Istituzione di un fondo per il microcredito - Destinatari degli interventi regionali - Soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un anno, e con una situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro - Lamentata discriminazione nei confronti dei cittadini residenti da meno di un anno - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del principio di libera circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio.

– Legge della Regione Molise 14 marzo 2011, n. 5, art. 2, comma 1.
– Costituzione, artt. 3 e 16, primo comma.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri-Min. Affari Regionali in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge Regionale 14 marzo 2011 n. 5 recante "l'istituzione di un Fondo per il microcredito nella regione Molise".

Nella seduta del 5 maggio 2011 il Consiglio dei Ministri, Min. Affari Regionali, ha deliberato di sollevare questione di legittimità costituzionale della Legge Regionale 14 marzo 2011 n. 5 secondo quanto si argomenta e si deduce come segue.

DIRITTO

La legge regionale in esame, recante l'istituzione di un Fondo per il microcredito nella regione Molise, presenta profili d'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 2, comma 1, secondo il quale "Sono destinatari degli interventi regionali i soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un armò, e con una situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro".

Tale disposizione, infatti, nella parte in cui circoscrive l'accesso al microcredito ai soggetti "residenti in Molise da almeno un anno", introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini che non vi risiedono da almeno un anno.

I°.-Tale esclusione assoluta discrimina intere categorie di persone in quanto fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno un anno, violando il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto - analogamente all'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall'art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n. 24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta da almeno un anno) e gli altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza o sulla territorialità volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.

Nella citata sentenza n. 40 del 2011 codesta Ecc.ma Corte costituzionale infatti conclude affermando che "tali discriminazioni contrastano con la funzione e la *ratio* normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)".

Allo stesso modo, la Consulta, già con la sentenza n. 432 del 2005, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (come modificata dall'art. 5, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25) nella parte in cui escludeva "gli stranieri residenti nella Regione Lombardia" dagli aventi diritto alla "circolazione gratuita di trasporto pubblico riconosciuto alle persone invalide per cause civili".

II°.- Inoltre non può non rilevarsi che la disposizione appare in contrasto anche con i principi di libera circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio sancito e tutelato dall'art.16, comma 1, cost. proprio al fine di evitare che limitazioni o imposizioni di qualsiasi natura anche amministrativo-finanziaria (come quelli sul sistema di prestazioni e servizi erogabili in ambito territoriale) determinino discriminazioni o pesi alla libertà (intesa anche in senso temporale) di circolazione e di residenza.

P.Q.M.

"Voglia la ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 14 marzo 2011 n. 5, per contrasto con gli artt. all'art. 3 e 16 Cost."

Roma, 14 maggio 2011

L'Avvocato dello Stato: DI CARLO

11C0342

N. **11**

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 28 giugno 2011

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per le opinioni da questi espresse nei confronti dei magistrati Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinoni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

– Deliberazione del Senato della Repubblica del 21 aprile 2010.
– Costituzione, art. 68, primo comma.

Il Gip letti gli atti del procedimento penale pendente contro: Iannuzzi Raffaele, nato a Grottolella (Avellino) il 20 febbraio 1928, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Grazia Volo, difeso d'ufficio dall'avv. Grazia Volo, del Foro di Roma con studio in Roma, via G. B. De Rossi n. 32, imputato per il reato dell'art. 595, commi 1 e 3 c.p. degli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, perché quale autore dell'articolo pubblicato sul settimanale Panorama dell'8 febbraio 2007, dal titolo «Non si uccidono così i marescialli» articolo da ritenersi qui integralmente trascritto ed allegato alla presente richiesta, nel quale tra l'altro si afferma: magistrato della procura di Palermo Gioacchino Natoli ha chiaramente dimostrato seria preoccupazione per l'atteggiamento di Badalamenti, pericoloso per l'impianto processuale che si è poggiato sulle dichiarazioni di Buscetta» «...Orlando scatta in piedi e grida la mafia ha il volto delle istituzioni, il comandante della Stazione Carabinieri di Terranisi è colluso con i mafiosi ... il comando dei Carabinieri dirama un secco comunicato di smentita: la mattina dopo i superiori di Lombardo vanno in Procura di Palermo per sollecitare anche la smentita dei magistrati: la procura non fa la smentita e qualcuno dei magistrati (di cui si conosce il nome, è agli atti della commissione Antimafia) fa capire agli ufficiali dei Carabinieri che Lombardo può essere arrestato» «Lombardo quando sa della minaccia dell'arresto scende nel cortile della caserma, scrive in fretta una lettera, estrae la pistola e si spara» «il tenente dei Carabinieri Carmelo Canale ... che è cognato del Maresciallo Lombardo, ha dichiarato alla commissione antimafia che il cognato è stato infamato e suicidato per impedirgli di recarsi a prelevare Badalamenti e che la Procura di Palermo si era verificata la fuga di notizie che aveva permesso a Orlando di infamare il maresciallo in Tv» «e riproduce sulla copertina l'ultima dichiarazione del tenente Canale: a quanti pensano che mio cognato sia morto suicida rispondo sbagliato. Questo è un assassinio calcolato da tempo da quelle raffinatissime menti che poco hanno a che fare con quanti in silenzio combattono la piovra mafiosa» offendeva la reputazione di Gioacchino Natoli nonché di Giancarlo Caselli all'epoca Procuratore Capo della Repubblica di Palermo.

Fatto aggravato perché commesso con attribuzione di fatti determinati.

In Milano 1'8 febbraio 2007.

Le Parti Civili:

1) Natoli Gioacchino, nato a patti (Messina) il 20 maggio 1947;

2) Castelli Gian Carlo, nato ad Alessandria il 9 maggio 1939.

Difesi di fiducia dall'Avv. Ettore Zanoni del Foro di Milano con studio in via Santa Sofia n. 27.

Premesso che:

il Gip, all'udienza preliminare svoltasi in data 10 febbraio 2009 in relazione all'imputazione sopra indicata ha pronunciato la seguente ordinanza: «Il Giudice, visto l'art. 3, II comma, legge n. 140/2003, dispone la separazione della posizione di Iannuzzi e ai sensi dell'art. 3, comma IV, legge n. 140/2003, ritenuto di non potere allo stato accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68, I comma della Costituzione nei confronti del Iannuzzi, dispone la trasmissione di copia degli atti al Senato, avendo la difesa dello stesso comprovato che era senatore al momento del fatto. Sospende il procedimento nei confronti di Iannuzzi»;

l'Assemblea del Senato della Repubblica, nel corso della seduta pomeridiana del 21 aprile 2010, accoglieva la proposta fatta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento stesso concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 68 della Costituzione;

all'udienza preliminare del 29 settembre 2010, preso atto della delibera del Senato della Repubblica, la difesa dell'imputato Iannuzzi ha chiesto l'emissione di una sentenza di non doversi procedere, mentre il PM ed il difensore delle parti civili ha chiesto che questo Giudice sollevasse conflitto di attribuzioni ai sensi degli artt. 134 Cost., 37 e s.s. della legge n. 87/1953, richieste sulle quali questo Giudice si e riservato di decidere, rinviando all'udienza del 23 novembre 2010;

che in questa sede è da valutarsi solo l'esistenza dei presupposti inerenti l'adozione di un provvedimento ex art. 129 c.p.p. per mancanza di condizione di procedibilità e che, viceversa, ove il giudice non ritenga legittima la delibera del Senato, si impone la elevazione del conflitto di attribuzioni non potendo procedere in ulteriori valutazioni in ordine all'alternativa processuale propria di competenza del giudice per l'udienza preliminare.

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta. Pm, e dai difensori delle parti civili costituite; infatti:

l'insindacabilità delle affermazioni di un appartenente al Parlamento della Repubblica deve connettersi, sulla base dei principi delineati dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, all'esistenza di un effettivo nesso tra le affermazioni espresse fuori dall'ambito parlamentare e le funzioni in concreto svolte dal singolo parlamentare, di modo che si possa affermare che le prime sono espressione diretta dell'attività dal secondo; non è sufficiente quindi un semplice collegamento di argomento, e/o di contesto, tra l'attività parlamentare e le dichiarazioni rese, ma è necessario che le dichiarazioni siano identificabili come espressione dell'attività effettivamente svolta dal parlamentare, rappresentando tale delimitazione funzionale il limite oltrepassato il quale la prerogativa del parlamentare, finalizzata alla tutela della libertà e dell'autonomia del singolo appartenente ad Parlamento, non può più operare, a meno di non diventare un mero privilegio personale, il riconoscimento di uno *status* personale di favore, con conseguente violazione dei principi di eguaglianza e di parità di opportunità di tutti i cittadini nella dialettica politica;

nel caso di specie la Giunta per le immunità, parlamentari, nell'affrontare il caso portato alla sua attenzione, ha fatto riferimento all'iniziativa del senatore Iannuzzi avente ad oggetto la proposta di una Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia (A.S 2292 delle XIV legislatura) ed ha invocato un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale volto a ritenere sussistente il nesso funzionale» in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino illustrando la propria posizione» ciò alla luce dell'evoluzione che ha subito la figura del politico-giornalista per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale»;

la Corte Costituzionale ha in plurime occasioni chiarito che il nesso funzionale di cui all'art. 68 Cost. non può risolversi in un privilegio personale configgente in modo irrimediabile con i diritti fondamentali di altri soggetti. Nella individuazione dei criteri per valutare il nesso funzionale è stato affermato che è necessario che «le dichiarazioni siano sostanzialmente riproduttive dell'opinione sostenuta in sede parlamentare» e una «sostanziale contestualità» in quanto il nesso funzionale non può tollerare «segmenti temporali di tale ampiezza da risultare incompatibile con la stessa finalità divulgativa»;

deve rilevarsi come non vi sia nel caso di specie né il presupposto della contestualità cronologica tra l'articolo e l'iniziativa parlamentare (le affermazioni contenute nell'articolo oggetto del presente giudizio risalgono al febbraio 2007), né la lettura dell'articolo nella sua materialità consente un collegamento con la questione inerente la legislazione in materia di pentiti, e all'uso che in sede giudiziaria e politica ne possa essere stato fatto. Infatti l'articolo, prendendo le

mosse dalla pubblicazione del libro «Uno sparo in caserma», dell'autrice Daniela Pellicanò, che ricostruisce la vicenda legata al suicidio del maresciallo dei Carabineri Antonio Lombardo, avvenuto il 4 marzo 1995, contiene affermazioni dell'autore oggetto della odierna contestazione che investono la condotta di plurimi soggetti e in contesti non direttamente riferibili alla gestione dei pentiti o delle dichiarazioni rese da costoro, sicché, in conclusione, non é ravvisabile il nesso funzionale cui ancorare l'immunità connessa all'esercizio delle funzioni parlamentari;

che, anche sotto altro profilo, la ricerca di un punto di equilibrio tra i configgenti diritti aventi pari dignità costituzionale, diritto alla manifestazione di pensiero da parte del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ex art. 24 Cost., deve muovere da una interpretazione dell'art. 68 Cost. stringente alla luce dei principi della Cedu in materia di diritto ad un processo equo che vincolano anche il giudice italiano e il giudice delle leggi;

che appare conseguentemente necessario sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 Cost., 37 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio in corso a carico di Iannuzzi Raffaele e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e chiede che la Corte:

dichiari ammissibile il presente conflitto;

che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Iannuzzi in quanto estranea alla previsione di cui all'art. 68 Cost.;

Annulli la delibera del Senato della Repubblica adottata il 21 aprile 2010.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende presente procedimento fino alla risoluzione del conflitto sollevato.

Manda in alla Cancelleria per quanto di competenza, ed in particolare per la notifica del presente provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché all'imputato contumace.

Così deciso in Milano il 23 novembre 2010.

Il Giudice: NUNNARI

AVVERTENZA:

l'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con l'ordinanza n. 142/ 2011 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª s.s., n. 17 del 20 aprile 2011.

11C0445

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GUR-031) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

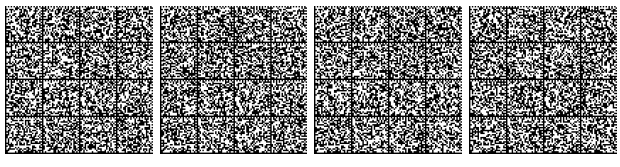

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**			
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- annuale	€	**295,00**
	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**			
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- annuale	€	**85,00**
	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **190,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 1 0 7 2 0 *
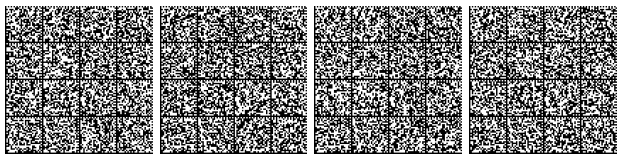
€ 6,00